

RIORE DI

ATTI

9

SCIENZE ECON. E COMM.

*ex Bibliotheca
Andreas Chiavabba.*



2'619

DONO
GIACOMO LUZZATTI



TRATTATO DELL' USURA

OPERA UTILISSIMA

A tutti i Cristiani; ma principalmente a' Mercanti,
ed a' Negozianti.


Vi si tratta a fondo la Questione del Falso Deposito, e si dà la Confutazione di molti errori comuni e popolari intorno all' USURA.

Mutuum date (dice Gesù Cristo) nihil inde sperantes, in San Luca cap. VI. vers. xxxv.

TRADOTTO DALL' ORIGINALE FRANCESE
DEL FUSIG.

DI CHANTERESME

Si aggiugne una Lettera Enciclica di N. S. BENEDETTO XIV. intorno alle Usure.



IN ROMA, MDCCLVI.


Si vende in Venezia da Lorenzo
Bafeggio.




INvoco ipsam (Sapientiam) ne me
errare permittat in periculum animæ
meæ & in laqueum aliorum , sed il-
uminare dignetur oculos caliginosos ip-
so suo lumine , sine quo nemo valet ad
lumen veritatis usquequaque pertinge-
re. S. Thomas in præmio opusculi
de Usuris .

IO prego il Signore , che è la vera
sapienza , a non permettere ch' io
cada in alcun errore , che possa ca-
gionare la perdita della mia anima ,
o quella degli altri ; ma che diffon-
da su miei deboli occhi il suo lume
divino , senza il quale è impossibile
di giammai pervenire alla cognizio-
ne della verità . S. Tommaso nel præ-
mio delle Usure .

IN ROMA, MDCCCLVI



Al Reverendissimo Padre
IL PADRE MAESTRO
FRA DANIELLO
CONCINA
Dell'Ordine de' Predicatori.



IL TRADUTTORE.



'avermi Voi, Padre Reverendissimo, benignamente accordato di poter porre in fronte a questa mia Traduzione il riverito Nome vostro, m'apre la strada a soddisfa-

A 2 re

P.
1.

re in alcun modo a due miei obblighi ;
di gratitudine l' uno , l' altro di giusti-
zia . Richiedeano invero la benignità
vostra, e l' amore , con cui sin da più
anni i miei Fratelli, e me pure in sin-
golar modo riguardato avete , e favori-
to , che io alcuna palese testimonianza
vi dessi di quella grata riconoscenza ,
che per sì fatti benefizj io tenea chiu-
sa nell' animo ; ma la scarsezza delle
tenui mie forze , e la mancanza di op-
portuno incontro hanno sin ora il vivo
mio desiderio ritardato . Publicar per-
tanto al presente dovendosi questo dotto
Trattato , che nello scorso autunno per
mio utile trattenimento nel volgar nostro
tradussi, a Voi devotamente l' offero , e
lo presento, come un testimonio perpetuo
di quella grata osservanza, che aver vi
debbo . E questo eziandio m' apre l' adi-
to a palesarvi quell' alta stima, che del-

la dottrina vostra; e delle dotte vostre Opere ho dentro di me da gran tempo formato; facendomi con ciò seguace di que' moltissimi, che qui ed altrove (e tra questi molti se ne annoverano per dignità insieme e per dottrina cospicui) il vostro merito ammirano giustamente, ed esaltano. Un punto di Morale trattasi in quest' Opuscolo, intorno a cui Voi pure ampiamente non meno che dottamente scriveste, la sana dottrina difendendo da que' cavilli, co' quali cercaron altri e di qua e di là da monti d' intorbidarla; ma in questi fogli si tratta non pur con sodezza, quanto con brevità e chiarezza tale, che servir può di guida sicura alle persone stesse meno addottrinate e più semplici, che nella mercatura si esercitano. Accetta perciò confido che riuscir debbavi questa offerta, e per quello che in se stessa contiene; e perchè

proviene da un animo pieno di gratitudine verso di Voi, e di giusta stima : onde a me qui null' altro rimane se non , che ardentemente pregare il Dator d' ogni bene , che siccome ci liberò poco fa da un gran travaglio e timore , col ridonarvi quella sanità , che da' molti viaggi e dalle assidue fatiche guasta e consunta poneaci in dubbio di vostra vita ; così compiaccia di ristabilirla , e conservarla lungamente a gloria sua , ed a consolazione di chi vi riverisce e vi ama : e senza più alla vostra buona grazia, Reverendissimo Padre , mi raccomando .



AVVISO

*Importante a quelli, che leggeranno
questo Trattato.*



Uesto picciol Trattato non fu da principio che una semplice memoria stesa già parecchi anni per un Religioso di eminente virtù e faviezza, che era stato consultato sopra un caso di coscienza spettante all' Usura. Poscia essendo stato accresciuto dall' Autore di alcune osservazioni, fu dato ad esaminare a persone intendenti, che ne hanno fatto stima, ed hanno mostrato desiderio che fosse pubblicato. Il soggetto si mostra dal titolo: vi si scopre l'errore di quelli, che

pensano di non commettere Ufura ; qualora il guadagno, che ricavano dal denaro che prestano, non sia eccessivo, ed il contratto sia mascherato col nome specioso di Deposito o di Cambio; e si confuta questo abuso co' principj più certi del Gius e della Teologia, ed ancora co' Decreti formali de' Papi e de' Concilj; di maniera che bisogna arrendersi a prove sì sode , per non incorrer la colpa d' un' empia ostinazione . Così può sperarsi , che con la grazia di Dio questa Operetta potrà servire ad arrestare il corso di una pratica sì perniciofa; e ne seguirà ancora un altro frutto , cioè la giustificazione de' sentimenti e della condotta di molti buoni Ecclesiastici : poichè sovente accade che amministrando il Sacramento della Penitenza, o in altre occasioni , essi condannano tali contratti sulla sola scorta del lor Breviario (a) o del lor Manuale; e nonostante quelli, che gli ascoltano, stimano poco i loro detti, e sospettano che s'ingannino o per mancanza di cognizione , o per non avere sufficiente pratica degli affari del mondo: ma questo Scritto farà vedere, che

(a) Psal. XIV.

che sono essi più illuminati nella loro santa semplicità, che gli altri nella loro pretesa scienza.

Che se oppongasi essere assai molesto ed incomodo il non potere trar frutto del denaro per mezzo del prestito, nemmen quando il Debitore, che s'obbliga di pagarne il frutto, ne trae profitto e vantaggio; il meglio si è non contrastar su di ciò. Bisogna accordare, che la rigorosa proibizione di un guadagno, che sembra sì dolce (a) ha un non so che d'affai severo, e molto opposto alle mire, ed alle inclinazioni ordinarie degli uomini. Ma non è questa la sola massima del Cristianesimo, che contenga del rigore, e della severità. Il comandamento d'amare i nemici, l'indissolubilità del Matrimonio, l'obbligazione di separarci dalle cose più care, quando ci sian di scandalo e d'inciampo; e tante altre regole del Vangelo non sono altrettante Leggi, che validamente combattono le inclinazioni della natura corrotta? E tuttavia ne rispettiamo la santità e la giustizia, confessiamo essere nostro debito

A 5 il

(a) *Dulcedo usurarum. l. ait Prætor 10. D. quæ in fraudem credit.*

il sottometervisi, ed avremmo in orrore l'empietà di chi le spacciasse per troppo rigorose e insopportabili.

Perchè adunque non avremo lo stesso rispetto, e la medesima sommissione a quella, che ci proibisce il prestare per trarne guadagno, poichè ella vienè dal medesimo Legislatore, e per attestato ancora de' Filosofi Pagani ella è fondata sul gius naturale? Platone (a) ha desiderato, che ella si osservasse nella sua Repubblica; perchè non l'osservremo noi, quando Dio stesso ce la impone? Se si ha della pena a sottometervisi, ciò nasce senza dubbio dal non essere persuasi della certezza di questa proibizione. Non si ha una giusta idea di ciò, che la Scrittura significhi, e condanni con questa parola d' Usura. Oggi più non s'intende sotto di questo termine, che i guadagni eccessivi, che feriscono ed uccidono un povero Debitore (b); e quanto a quelli che sono moderati, si escludono da questa Legge, e si ricevono senza scrupolo, quasi il guadagno sia il frutto del denaro.

(a) Plato 5. de legib. p. 742.

(b) Qui trucidat pauperem foenore. Can. Quid dicam 14. q. 4.

naro, abbenchè al tempo del Contratto questo denaro fosse ozioso, e che poi non abbia fruttato a nostro rischio, e con la nostra industria. In tal maniera questa verità divina, che dichiara illecito ogni guadagno, che si fonda puramente sul prestito, si vede tuttavia oscurata, e affievolita tra i figliuoli degli uomini (*a*). Ma s'ella è oscurata a' loro sguardi, e quasi cancellata dal loro spirito, non lascia però di sussistere sempre in se stessa; ella è immutabile come quegli, da cui deriva; ella conserva sempre il suo splendore e la sua forza, e ben lo mostrerà un giorno, escludendo dal Cielo quelli, che avranno dato il lor denaro ad Usura (*b*), cioè avranno prestato per ricavarne più che il loro capitale. Se ciò ci sembra troppo incomodo e austero, nasce perchè ne giudichiamo secondo le regole umane. Dipendendo dunque questa verità della Fede, conviene che la Fede ce la faccia principalmente amare. Allora o noi soffriremo pazientemente il suo rigore, ovvero eziandio non ci sembrerà più ella così

(*a*) Psal. II.

(*b*) Vener. Beda in psal. XIV.

aspra : *si fides adsit , non erit durum* (a). Questo è ciò, che meglio si scorgerà in questo Scritto, dove chi cerca solo le cose avvenenti e piacevoli, non dee aspettarsi di appagare il suo desiderio. Il soggetto de' Contratti usurarij , e la maniera dogmatica con cui dee trattarsi , non ammettono quasi alcun ornamento; e ciò solo , che può farsi per aggradire al Lettore, si è il parlar con chiarezza, ed essere in tutto fedele ed esatto, nel che speriamo che non vi farà mancamento.

Il solo nome dell' Autore di questo Trattato ci dee far credere, che quest' Opera sia esatta, solida, fondata sulla Scrittura e sulla Tradizione , e fatta con diligenza. Quest' uomo dotto, questo spirito elevato e sublime ha sovente attaccato, ed abbattuto ne' suoi dotti scritti, con una forza degna della sua penetrazione e del suo zelo, l' Eresia della mente; qui combatte collo stesso ardore e con la stessa sodezza l' Eresia del cuore dato all'avarizia, che secondo l' Apostolo è una idolatria.

Non può negarsi , che questo Scritto,

(a) S. August. in Can. *Quod autem* 32. q. 1.

to, tutto che composto già qualche tempo, non sia utile, ed ancor necessario in questi tempi perversi, ne' quali la purità della Morale cristiana nella materia dell' Usura, ad onta delle Leggi divine ed umane, è combattuta da un gran numero di Cristiani. La loro avidità insaziabile, e la loro cupidigia senza termini per acquistare beni caduchi e manchevoli, è salita a sì alto segno, che non solamente i veri figliuoli di Dio ne gemono; ma eziandio i costumati Pagani dell' Antichità più rimota ne avrebbero orrore, tuttochè privi del lume della Fede, e per conseguenza della cognizione de' veri beni, che Gesù Cristo ci scuopre, ci ordina di sperare, e ci promette nel suo Vangelo.

E sola la grazia di Gesù Cristo, di questo Dio povero, che con la sua forza e possanza può far amare a' Cristiani queste vere ricchezze Evangeliche, che l' uomo carnale ed animale non conosce punto. Essa sola con la sua unzione e con la sua dolcezza inefabile, può far loro rinunziare all' ingiusta pratica dell' Usura, e inspirar loro l' amore di questi tesori del Cielo, che non sono soggetti nè ai vermi, nè alla ruggine; e dove non vi son
la-

ladri, che li diseppelliscano, e gl'involino, come parla il Vangelo. Questa divina grazia, questo dono prezioso, quest'acqua viva che sale fino alla vita eterna, devono i veri figliuoli di Dio continuamente dimandare a Gesù Cristo per quelli, che si è procurato d'istruire, e di convertire per mezzo di quest'Opera.



TRATTATO DELL'USURA.

CAPO PRIMO.

Ch' egli è tanto più necessario lo scoprire il vizio de' falsi depositi, quanto che hanno qualche apparenza d'equità, e la maggior parte di quelli, che li fanno, gli reputano giusti e legittimi.



Vendo estratto da varj Libri alcune osservazioni, ed avendo fatto alcune riflessioni intorno ai falsi depositi, che nascondono una vera Usura, e sono tuttavia sì comuni tra i Mercatanti; ho disegnato di porle qui per ordine, e di unirle insieme in un continuato discorso, con la mira ch' essendo così disposte, possano alle occasioni servire a quelli, che giudicando delle cose piuttosto secondo il costume e secondo la tolleranza delle Leggi civili, che secon-
do

do le regole della Morale cristiana ; nulla trovano da riprendere in questi Contratti, e credongli egualmente legittimi che gli stabilimenti d'entrata.

Che se alcuno più versato in somiglianti materie leggerà a caso questa Raccolta , e si ammirerà ch' io siami affaticato a provare una cosa , che per se stessa è manifesta, e totalmente evidente per la sola esposizione del fatto ; lo prego a riflettere, che io non ho disteso questo scritto per lui , nè per persone a lui somiglianti ; che ciascheduna Professione ha nel Mondo le sue massime e i suoi costumi ; e che se le persone ben instruite delle verità del Vangelo non dubitano punto, che tali prestiti di denaro a guadagno non siano illeciti, i Mercanti all'incontro, e molti altri eziandio son persuasi del contrario.

Convien pertanto confessare, che seguendo il solo lume della ragione umana egli è difficile il non errare con questi ultimi, e'l non lasciarsi sorprendere dalle apparenze di equità, che sembrano scusare coloro , che praticano tali contratti ; conciossiachè quantunque la sola ragione abbia mostrato ai Savj del Paganesimo, che l'Usura era un mezzo di guadagnare molto opposto alla natura (a), e conseguentemente in-
giu-

(a) Μάλιστα παρὰ φύσιν ἔπος τῶν χρηματισμῶν ἐστὶ. *Arist. Polit. l. c. 7.*

giusto; nonostante egli è certo per attestato di S. Tommaso, che quando ella si contenti di un guadagno leggiero e moderato, come fassi ne' depositi, ella ha una mostra ed un' apparenza d' equità, che abbaglia ed inganna (a).

Se se ne consideri l'origine, ella nasce da una convenzione, ch' essendo volontaria sembra togliere al debitore ogni motivo di lamentarsi. Se riguardisi l' esteriore, e come i lineamenti della sua faccia, ella ne ha de' molto simili alla stipulazione del vero interesse, allo stabilimento del censo, alla ricompensa del beneficio; e allorchè il denaro prestato si mette a negozio, al contratto di società. Se si considerino gli effetti, ch' ella produce nella vita civile, non si ravvisa ch' ella produca alcun danno, purchè contengasi fra termini alquanto ristretti: ed osservasi all' incontro ch' ella fa girare il traffico e le gabelle, ch' ell' è il pronto soccorso delle persone astrette a pagare, che i pupilli trovano in essa una nuova madre, che li nodrisce ed alleva senza diminuire il lor capitale, e ch' ella non fa che

(a) Usura aliquam speciem æquitatis præten-
dit. S. Thom. Opusc. de Usuris c. 4.

Nec est valde evidens quod omnis usura est contra legem naturalem. Major in 4. dist. xv. q. xxix.

ch' ella provvede a molte difficoltà, impedisce molti inconvenienti, ed entra spesso negli affari con soddisfazione e vantaggio d' ambe le parti (a). Se se ne giudichi rispetto all' opinione ed alla stima, che ne formano gli uomini, è vero ch' ell' ha cattivo odore, che tienfi per una proscritta ed un' infame, e che in ogni tempo le Ordinazioni de' nostri Re l' hanno proibita e cacciata fuori del Regno: ma come vedremo, questa proibizione generale non è senza qualche piccola eccezione (io mi studierò nondimeno di spiegare questa permissione in maniera, che possa conciliarsi con la proibizione generale, e con il Dritto Canonico, il quale mal inteso sembra favorire l' Usura): nè si obbliga a starsene sì esattamente nel suo esilio, che non se ne dissimuli e soffra volentieri la pratica, purchè sia discreta, e si frammischj solamente nel Commercio, e nell' impiego de' dinari pupillari. Finalmente se attendiamo al suo nome, ei tosto offende, è odioso, e fa paura; ma ella non lo porta quasi mai, e sarebbe grossolano e indegno de' suoi favori, chi non la chiamasse
con

(a) In Usura aliqua utilitas videtur prætendi Reipublicæ, quia per ipsam retinentur multæ hæreditates, & vitantur damna &c. S. Thom. opusc. de usuris c. 4.

con qualche vocabolo dolce ed onesto, come son quelli di deposito, d'interesse, di cambio, di rendita annua, e somiglienti (a).

Quindi ne viene, che non solamente gli avari, a' quali ogni mezzo di accrescere le loro fortune sembra legittimo; ma ancora i politici, che tutto misurano con l'umano interesse, non fanno risolversi a [condannarla davvero. Quando lor si dice, che il menomo guadagno fatto in virtù del prestito, è illecito; essi prendono questa verità per una stravaganza, e per una vana specolazione, e quelli, che con qualche impegno la sostengono, sono a lor parere sofisticati ed indiscreti, che gl'inquietano con de' scrupoli.

Questa usura adunque moderata essendo ricoperta da sì bei colori, amabile per tanti vantaggi che apporta alla civile Società, permessa per lo traffico, e per far fruttare i beni de' pupilli, e sostenuta da un gran numero di approvatori, e di partigiani; non è sì facile l'apprenderne la deformità, il rigettare come cattivo ciò, che è utile e quasi necessario al pubblico, il riprovare ciò, che è stabilito dalle Leggi e dall'uso, e il ben persuadersi che siavi del

(a) Quanta sibi Foeneratores fecerunt vocabula. S. Ambros. c. 12. de Tobia.

del male, dove tante persone affennate non ne riconoscono punto. Nello stato della natura corrotta la sola ragione non è quasi capace di giudicarne; la sua vista è troppo debole e corta: ella scuopre bene l'ingiustizia delle Usure eccedenti, che opprimono ed uccidono il prossimo (*a*); ma non così facilmente quella delle piccole e moderate (*b*), che accomodano, o non incomodano notabilmente quelli, che tolgono in prestito, e che son coperte d'un apparenza, e d'un falso colore di giustizia (*c*).

Se questa equità superficiale, che nasconde il vizio di questi guadagni illeciti, ha sorpreso ed impegnato nell'errore uomini abili nella scienza delle Leggi e de' sacri Canoni, qual impressione non può ella fare nello spirito di coloro, che sono per l'ordinario senza studio, e sproveduti del lume delle buone lettere? L'Antichità del costume di dare ad interesse il denaro ozioso de' pupilli, e delle vedove, è sembrata sì

ve.

(*a*) Foenerari est hominem occidere.
Caro apud Cic. Off. 2.

(*b*) Vide Gerson de Contractibus, considerat. 13.

(*c*) Usura est vitium sive malum per viam fictæ æquitatis. S. Thom. Opusc. de Usuris, c. 4.

venerabile al Navarro (a) famoso Cafista, che l' ha presa per fondamento di un titolo legittimo, ed ha cercato, benchè inutilmente, il mezzo di accomodare quest' uso alla Morale cristiana, in vece di condannare assolutamente quest' uso con le regole della cristiana Morale (b). Altri han voluto far passare quest' abuso come un privilegio accordato a simiglianti persone dal favor delle Leggi; ed avendo in conseguenza supposto falsamente potersi dar dispensa in materia d' Usura, hanno obbligato la Chiesa ad opporsi co' suoi Decreti al corso di un errore sì pernicioso. Per quanto avveduto e giuzidioso sia stato il Maestro Carlo du Moulin (c), non ha potuto capire l' ingiustizia de' prestiti ed interessi, quando il guadagno ne sia tenue, e venga elatto da un

(a) Optarem ut Pontifex maximus declararet prædictam consuetudinem esse justam, eo quod præsumendum sit quod habuit originem hujusmodi licitam. *Navarrus in Manual. Conf. c. XVII. num. 257. edit. Lugd. ann. 1582.*

(b) Quasi non vetus sit foenerari. Verum est, ego non abnuo, sed & culpa vetus. *S. Ambros. de Tobia c. 23. Joan. Andr. & alii apud Navarr. ibid. Veggasi il Balzac ne' suoi Trattenimenti.*

(c) *Molinaus de Contract. n. 10. e nel Sommario n. 50.*

un debitore ricco e opulente; e come la sua vanità non gli permetteva il dubitare del proprio giudizio, non ha punto temuto di sostenere contro la Fede cattolica, che in simili circostanze l'Usura niente feriva la carità, nè la giustizia. L'impiego de' denari prestati per lo commercio di colui, che gli riceve, ha confuse le idee di talun altro, e facendogli prendere in iscambio contratti tra se diversi, gli ha portati ad eccettuare il corso proposto dalla proibizione generale dell' Usura, e a persuadersi che un prestito fatto a tal fine fosse una specie di società permessa (a). Un po' di relazione e di somiglianza, che passa tra l'obbligo di pagar l'interesse e la riconoscenza naturale di un beneficio, ha talmente abbagliato ed incantato il dotto Salmasio (b), che non si è recato a vergogna lo spalleggiare una causa sì abbandonata qual è quella de' Lombardi, e lo studiarfi di dimostrare a tutto il Mondo, che tra' Cristiani l'Usura sia giusta, e niente contraria alla

(a) Quest' era l' errore d' alcuni Preti Greci, di cui parlano Zonara e Balsamone nel lor Comento sul Can. XVII. del Concilio di Nicea. *Alex. Cassand. in Parat. Decret. tit. de Usuris*. Forte quasi Societas.

(b) *Salmas. in Tract. de Usur. & de Foen. Trapezitico*.

la Legge divina. Dopo tutto ciò è egli da stupirsi, che tutte queste considerazioni dell'antico costume, del privilegio del Commercio, della permissione delle Leggi, della mediocrità dell'interesse, dell'impiego de' denari nel negozio, della gratitudine del debitore, e di molte altre apparenze di giustizia, oltre il natural desiderio di approvare o di scusare ciò che è utile o comodo, facciano pur troppo travedere i Mercanti, imprimendo nella loro mente una sì salda persuasione della giustizia de' lor depositi, che non lasci più luogo ad essi di pur sospettare che siano illegittimi?

Io stimo pertanto di aver motivo di dire, che prendendo solo per guida la ragione umana, si corre pericolo di smarrirsi in questo labirinto delle Usure; perciò fu d'uopo non meno in questa, che in molte altre materie spettanti ai costumi, che venga la Fede in soccorso della ragione; che il suo lume dissipi queste lane d'equità, e queste nubi di pregiudizj politici, che nascondono l'ingiustizia di questi contratti; e ch'ella coll' autorità divina le faccia scorgere, che la mediocrità dell'Usura ne può bene diminuire la malizia, e la permissione de' Magistrati scusarla davanti agli uomini; ma non già impedire ch'essa non sia sempre Usura, cioè un guadagno illecito.

C A P O II.

Che cosa sia questo falso deposito.

DOvendo adunque la Fede supplire in questa materia al difetto della ragione, e commettendosi e palliandosi questo delitto in maniera, che la sua enormità non è sì evidente, onde l'istinto ordinario della coscienza facilmente la scuopra e la condanni; egli è da desiderarsi che quelli, che guidano nello spirito i Popoli (a), abbiano più attenzione ad istruirli su questo punto, e ad arrestare il disordine, di cui si lamentano alcuni Concilj (b), e tra gli altri

(a) Unde nobis Sacerdotibus id præcipue curæ sit, ut ea vitia refecemus, quæ in plurimos videntur serpere. *S. Ambros. in ep. 7. ad Vigil. in qua loquitur de Usura.*

(b) Concil. Lateran. sub Alex. III. & Burdig. ann. 1582. tit. 29.

Ut Episcopi omnes Christianos ab Usura sine excusatione compescant. *Concil. Meld. ann. 845. c. 55.*

S. Antonino, e S. Bernardino da Siena hanno mostrato un grande zelo nel combattere questo disordine, come vedesi ne' loro scritti, nel che sono stati imitati da S. Carlo Borromeo, e da S. Francesco di Sales. Quest'ultimo predicando in una Città

tutta

altri quello di Bordò , tenuto l' anno 1582. (a) allorchè dicono, che l' Usura si esercita come un'arte lecita, nè si reputa più oggi giorno un peccato mortale. Ma per questo effetto non basta il parlare in generale contra l' Usura , è d' uopo lo spiegare in particolare in che essa consista, e come si commetta; altrimenti i Mercatanti non credono, che lor sieno indirizzate le nostre ammonizioni, nè che si prendano di mira i lor depositi, e i loro interessi ordinarij, mercecchè hanno la mente prevenuta, e come offuscata da due o tre falsi principj, che gli trattengono dal conoscere la verità.

B

In

tutta infetta di Usure, esortò gli abitanti a rimettersele caritatevolmente gli uni agli altri, per evitare la difficoltà delle restituzioni.

(a) Il Concilio di Bordò 1582. tit. 29. dopo di avere spiegato varie spezie di Usura, ordina ai Parrochi d'istruire i Popoli su questo soggetto. *Ne vero litterarum rudis populus hoc ignoret, Parochorum erit ea interdum publice in Ecclesia recitare, & quascumque alias fœnoris ac Usuræ species prohibere, cum denunciatione restitutionis merito faciendæ, &c.*

S. Carlo raccomanda parimente ai Predicatori di predicare talvolta contra tot Contractuum genera, quæ excogitata sunt in fraudem Legis, omnem Usuram prohibentis. In Pastor. Instrucl. part. I. c. XII.

In primo luogo s'immaginano, che l'Usura consista nell'eccesso del guadagno, e che perciò gl'interessi de' depositi non sieno usurarij, che quando eccedono il prezzo ordinario de' Censi.

Secondariamente, che quando questi contratti avessero in se qualche vizio, questo venga tolto dalla permissione delle Leggi civili.

In terzo luogo, che sianvi nel Commercio particolari tagioni, che rendano un tal guadagno legittimo tra Mercanti, e che in somma questo traffico è un privilegio della professione del negozio.

Queste sono tre false massime, ch'io mi propongo di confutare, mostrando primieramente che questi pretesi depositi, per picciolo che siane il guadagno, in nulla son diversi dall' Usura; in secondo luogo che non possono essere giustificati dalla permissione delle Leggi civili; in terzo luogo che le ragioni, che adduconsi per iscusare questo cattivo costume, sono nulle ed illusorie. Ma avanti di ogni altra cosa convien qui porre il caso, secondo che praticasi più comunemente.

Un Mercatante avendo del denaro ozioso, cioè a dire che non vuole o non può impiegare nel negozio, per mancanza di diligenza, d'industria, o d'occasione opportuna, lo impresta ad un altro Mercatante per un tempo limitata-

mitato, con patto di riceverne un tanto di guadagno oltre il capitale. Per esempio il primo impresta al secondo mille e ottocento lire per sei mesi con patto di riceverne cinquanta lire di guadagno, e a tal effetto esige da questo una promessa di 1850. lire pagabili dentro sei mesi, o esprimendo separatamente il capitale e l'interesse (a), ovvero formando d'entrambi una sola somma per tenere la cosa più secreta. Questo Contratto si chiama deposito, e passa per giustissimo tra i Mercanti, purchè il guadagno punto non ecceda il prezzo ordinario de' Censi:

I tutori ne fanno un simile, allorchè danno ad interesse i denari oziosi de' pupilli, sia con un atto privato, sia con autorità pubblica; del qual uso pure convien qui parlare, perciocchè quelli, che praticano o approvano i depositi, si difendono con quest'esempio.

B 2

CA-

(a) Plutarco assicura in uno de' suoi Opusculi, che a suo tempo gli Usurarj nascondeano così le loro Usure sotto il velo della menzogna, e che notavano ne' lor Giornali di avere prestato tanto al tale, benchè gli avessero prestato meno. Vide Plut. de vitando are alieno.

C A P O III.

*Che il Contratto, di cui si tratta,
è usurario.*

S E Z I O N E I.

Provasi dalla definizione dell' Usura.

DIco adunque che un tal Contratto è usurario, o piuttosto che questa è l'usura più formale, che mai commetter si possa. La ragion n'è evidente, perchè quantunque si chiami deposito, non è che un prestito di denaro a guadagno. Ora non v'è differenza alcuna tra il prestare denaro a guadagno, e il prestare ad Usura; ed è un errore non men grossolano che pernicioso l'immaginarsi, come fan molti, che sol commettasi Usura, quando si esige un interesse eccessivo, e che sorpassa il frutto de' Censi (a). Imperciocchè l'essenza dell'

(a) Pecuniæ, si quam crediderit, non accipiat Usuram; ut & beneficium sit incolume, quod succurrit necessitati, & abtineat se prorsus alieno: in hoc enim genere officii debet suo esse contentus, quem oporteat alias ne proprio quidem parcere, ut bonum faciat; plus autem accipere quam dederit, injustum est: quod qui facit, insidiatur quodammodo, ut ex alterius necessitate prædetur. *Lact. l. VI. c. XVIII.*

dell' Usura non consiste propriamente nella quantità del guadagno, ma nel mezzo, che per acquistarlo si adopra, il quale è ingiusto ed illecito trattandosi di cose, che si danno a peso numero, e misura, e che si consumano con l'uso, come sono il denaro, la biada, il vino, l'oglio, ec. Non è permesso il prestar tali cose per cavarne guadagno, obbligando il debitore a rendere più di quello che ha ricevuto; volendo l'equità naturale e la Legge divina, che faciasi il prestito gratuitamente, e che questo sia un uffizio di carità per soccorrere il prossimo, e non un'arte e un giro d'avarizia per togli i suoi beni. Quegli, che pratica questo Contratto per guadagnare e per arricchirsi, se ne abusa, contravviene alla legge di Dio e alla natura (a), e manca non solo ai

B 3 do.

(a) Usura non secundum naturam est: nam pecunia abutimur dum eam locamus foenori, ait Cujac. l. Si navis 62. D. de rei vindicat.

Qui mutuatur, non negotium sed officium & liberalitatem exercet (argum. l. interdium, D. de precar.) unde si paciscitur de Usura, contra naturam actus facit, & quanto de gravioribus Usuris, tantum liberalitatem & honestum officium in negotium illiberale & odiosum foenoris commert-

doveri di un Cristiano, ma eziandio di un uomo ragionevole. Indarno adduce per iscusà la mediocrità del guadagno ch' esige. Lo stesso avviene dell' Usura, che del furto. Siccome chi ruba un testone è veramente ladro, come chi ne ruba mille; così chi cava de' denari, che presta uno per cento, è non meno Usurajo di che ne prenda dieci. Per verità la di lui Usura è minore, ma non pertanto ella è Usura. Coloro adunque s' ingannano grandemente, che dando il lor denaro in deposito, si credono assai innocenti, perchè si contentano di un interesse moderato, mercecchè son condannati dalla verità cattolica, la quale c' insegna che chiunque presta con patto, ovvero solo con intenzione di ricevere il minimo guadagno oltre la sua sorte principale, incorre nel peccato d' Usura, il quale è più o meno grande, secondo che piglia o pretende più o meno di profitto.

Per comprovare ciò ch' io dico, metterò quivi molte definizioni, o descrizioni dell' Usura, estratte da diversi Libri.

La

mercium convertit, dice il du Moulin per altro parziale delle Usure de Contr. n. 664.

Quid foenus, quid calendarium & Usura, nisi humanæ cupiditatis extra naturam quæsitâ nomina. Senec. l. 7. de Beneficiis.

La Scrittura chiama ordinariamente l'Usura con due nomi, de' quali l'uno, che significa ancora morso, o morso di serpente (*a*), ce ne dimostra l'ingiustizia, e c'insinua che come il serpente si nasconde alle volte sotto de' fiori per mordere l'uomo, così l'Usura si caccia nel contratto onesto e cortese del prestito, per morsicchiare i beni del prossimo, e rapirne parte; e l'altro, che significa accrescimento o sovrabbondanza (*b*), ce ne dà una breve definizione, e c'insegna che l'Usura non consiste in altro, che nell'accrescimento e fatto oltre la sorte principale; onde il Profeta Ezechiello (*c*) parlando del peccatore dice tra l'altre cose, ch'ei dà ad Usura, e prende più di quello ha prestato.

Secondo S. Ambrogio (*d*) l'Usura è ogni accrescimento sopra la sorte principale: ed è Usura secondo S. Girolamo (*e*) il ricevere più di quello, che si dà. Se tu aspetti di ricevere più di

B 4

quel-

(*a*) נשך Neschec a radice נשך Mo-mordit.

(*b*) תרביית Tarbith a radice רב Cre-vit, multus fuit.

(*c*) Ezechiel 18. & 22.

(*d*) S. Ambr. in l. de Tobia c. 14.

(*e*) Hier. in Psal. 54. Beda in Psal. 14. & 36.

quello, che hai dato, sei Usurajo, dice Sant' Agostino nella sua esposizione del Salmo XXXVI.

E Usura l' esigere più di quello, che si presta. Per esempio se uno presta dieci monete d' argento, e ne ridomanda d' avvantaggio, dice l' antico Concilio di Agde. Chiunque oltre la sorte principale, che ha prestato, esigerà o riceverà alcuna cosa di qualunque natura ella sia, purchè questa sia apprezzabile in contanti, sia tenuto e riputato Usurajo, dice il Concilio di Rems del 1582.

Usura è tutto ciò, che ricevesi oltre la sorte principale, che si è prestata, o sia danaro, o altra cosa che possa comprarsi o valutarfi per danaro; conciossiachè così sia scritto in Ezechiello (a), che non ha prestato ad Usura, nè ha ricevuto più di quello, che ha prestato. Il Catechismo Romano nella spiegazione del Decalogo.

Il settimo Comandamento proibisce ogni sorte d' Usura, che facciasi prestando denaro con patto di riceverne un tanto oltre la somma prestata, dice il Cardinal Bellarmino nel suo Catechismo.

Il Libro intitolato *Sacerdotale juxta consuetudinem sanctæ Ecclesiæ Romanæ* nell' esame de' Penitenti ha questa diman-

(a) Ezechiel 18.

manda: avete voi prestato dinaro con patto d'averne dieci per cento più o meno? questa è Usura.

I Teologi Scolastici così definiscono l'Usura 1. L'Usura (*a*) è un guadagno proveniente dal prestito, alle quali parole alcuni aggiungono quest'altra *immediatamente o principalmente* (*b*), significando con ciò, che quando il guadagno procede puramente dalla gratitudine e riconoscenza di quello, che si beneficia col prestito, o da qualche altro legittimo titolo, allora non è Usura; altri aggiungono ancora *con patto o con intenzione*, per dinotare due sorti d'Usura, l'una reale ed espressa, l'altra tacita e mentale.

2. L'Usura è il prezzo dell'Uso d'una cosa prestata (*c*), cioè a dire il prezzo, che riceve il Creditore per il falso affitto, che fa de' suoi denari.

Questa definizione ha rapporto ad una maniera di parlare, di cui serve il popolo per dinotare quelli che prestano, e fanno professione di dare il

B 5 de-

(*a*) Usura est lucrum ex mutuo. Layman, Malderus, Becanus, Bonacina, & alii.

(*b*) Usura est lucrum ex mutuo principaliter intentum. S. Antonin.

(*c*) Dominic. Soto, & alii. Usura est pretium usus pecuniæ mutuatae. Ex S. Thom. 2. 2. qu. 78. art. 1.

denaro in deposito, chiamandoli Affittatori di danaro; ma questo nome, con cui si qualificano, è una beffa, e non una scusa della lor condotta, imperciocchè non affittano, ma imprestano effettivamente i lor denari. Non fanno come colui, che affitta ad un altro un vasellame d'argento, o secondo l'esempio addotto dal du Moulin (*a*) come colui, che pone in mano d'un Banchiere alcuni sacchi di denaro, non con permissione di spenderli, e di pagarne i suoi Creditori (*b*); ma solamente per farne mostra, e per acquistarsi credito, nel qual caso sarebbe permesso l'esigere qualche guadagno a titolo d'affitto, perchè il Contratto sarebbe un vero affitto; ma nel nostro caso si spogliano della proprietà de' lor dinari, la trasferiscono in quello che li riceve sotto nome di deposito, e gli danno una piena facoltà d'impiegarli ne' suoi affari, con
ob-

(*a*) Molinæus ad l. 4. Cod. tit. 31. de Usur.

(*b*) S. Thom. 2. 2. qu. 78. art. 1. Il Leonardo nonostante osserva molto a proposito, che quello, che presta in questa maniera il suo denaro, peccherebbe, se sapesse che l'altro lo prende in prestito per ingannare; ma questo non sarebbe un peccato d'Usura, così nel suo Libro delle Usure qu. 34. n. 17. p. 247.

obbligazione di renderli al tempo patuito, ciò che è un prestito ovvero mutuo, che di sua natura debb'essere gratuito, e può ben essere fatto con patto di render meno, ma non già con obbligo di render più, come osserva il Giureconsulto Romano (a).

Noi intendiamo per Usura (dice l'ordinazione di S. Luigi) tutto ciò, ch'è al di sopra della sorte principale.

L'antico libro delle Leggi municipali di Normandia dice, che in materia di denari prestati, quando pagasi per patto, o sia convenzione ed accordo più di quello, che si è imprestato, tutto è tenuto per Usura. cap. XX.

L'Usura è il guadagno, che aggiugnasi per accrescimento alla sorte principale della somma prestata, secondo la convenzione de' Contraenti.

Da tutto ciò si deduce, che per nome d'Usura altro non si dee intendere, se non il guadagno o grande o picciolo, che proviene dal prestito, o l'azione stessa con cui si prende o si esige questo guadagno; e conseguentemente che il Contratto di sopra specificato è perfettamente Usurajo.

B 6

SE.

(a) L. Rogasti D. de Rebus creditis .
Cujac. in paratil. Digest. l. 22.

S E Z I O N E II.

Prove tratte dai Decreti della Chiesa.

IL Pontefice S. Pio V. ha condannato questa sorte di Contratti con la sua Bolla de' 28. di Gennajo 1571. dove dopo di aver riprovato il Cambio finto (che chiamasi Cambio secco) così continua. „ Al qual male quello pure „ è somigliante, quando si dà il denaro sotto nome di deposito , o sotto „ qualch' altro nome di finto Cambio , „ affinchè sia restituito con guadagno „ nel medesimo luogo o altrove. Tutte le quali cose noi dichiariamo esser Usuarie, e ne proibiamo rigorosamente la pratica.

Benchè la voce di deposito punto non leggesi nella Bolla di Sisto V. dell' anno 1586. si può contuttociò affermare che questo contratto siavi formalmente condannato. Questa Bolla dichiara che coloro commettono Usura, i quali sotto titolo di Società danno il lor denaro ai Mercanti, con patto di aver parte nel guadagno del negozio, senza arrischiare la sorte principale, di cui obbligano questi a soddisfarli interamente; e proibisce il praticare questo Contratto non ostanti tutti gli Statuti, Costumi, e Privilegj contrarj. Il Concilio di Milano dell' anno 1565. e l' Assemblea del

Cle-

Clero tenuta a Melun l'anno 1579. riprovano parimente questa sorte di Società.

Il Concilio provinciale di Milano, al quale presedette San Carlo nel 1565. ha ciò che segue. „ Che nessuno possa esigere o sperare cosa alcuna per patto „ e convenzione (a) principalmente oltre la sorte principale delle somme „ prestate o affittate in deposito, neppure ad un Ebreo, quantunque il denaro appartenga a pupilli, o a vedove, o a luoghi pii, oppure che siano „ denari dotali, se non in quanto è espressamente permesso dalle Leggi.

Osservate, che ciò non s'intende già della permissione delle Leggi civili, le quali sovente tollerano de' Contratti Usuraj per fini politici: questa eccezione riguarda solamente certi casi, anche seguendo il Dritto Canonico (b). Egli è permesso il ricevere qualche cosa sopra la

(a) Sperare principalmente è prestare ad un altro con questa intenzione e con questa speranza, che questi non mancherà di pagar qualche Usura, di maniera che questa speranza sia il motivo principale che ci determina a prestare, e senza di essa non presteremmo punto.

(b) Questi casi sono *feuda fidejussor pro det &c.* Veggansi i Canonisti, come l'Ostiense, sant'Antonino, e gli altri.

la sorte principale, non è cagione del prestito, che ciò farebbe Usura; ma in virtù di alcun altro titolo giusto o legittimo, ciò che punto non trovasi nel caso che esaminiamo.

Queste Usure palliate col nome di deposito sono parimente proibite dal Decreto XIX. del secondo Concilio di Milano (a) celebrato sotto San Carlo, come un abuso, che la corruzione del secolo aveva reso troppo comune, e troppo frequente nella sua Provincia.

Il Concilio provinciale di Bordò tenuto l'anno 1582. dice, che non sia permesso ad alcuno l'esigere per patto ed accordo, o lo sperare principalmente alcuna cosa oltre la sorte principale, ed oltre ciò che si è prestato, sia della stessa spezie, o di qualunque altra, ancorchè ciò consistesse in servitù o tributo, e che il denaro appartenesse a pupilli, a vedove, o a luoghi pii, ovvero fosse pecunia dotale, eccettuati i casi permessi espressamente dalle Leggi, conciossiachè secondo la Legge di Dio il prestito debb'esser gratuito.

La ragione di ciò si è, perchè nel secolo passato i Capitoli delle Chiese, e gli Ospitali si faceano alle volte lecito
di

(a) Sæpe ficto meri depositi nomine Usuræ occultantur. 2. Concil. Mediol. tit. 2. Dec. 19.

di prestare i loro denari oziosi coll' interesse di 4. o 5. per cento, senza che alcuno ne prendesse scandalo, perciocchè ciò passava nella comune opinione degli uomini per un Privilegio della Religione, intorno alla qual cosa può vedersi il du Moulin nel suo Trattato de' Contratti n. 584. il Navarro nel suo Manuale de' Confessori c. 17. n. 257. e il Bodino nella sua Repubblica l. 5. c. 2. i quali Autori ne parlano ciascuno secondo i suoi principj. Il du Moulin (a) riconosce questa pratica per una formale Usura; ma la scusa per essere moderata.

Il Navarro cerca di palliarla col nome di Società, e desidera che il Papa ed i Vescovi l'approvino; ma io faccio vedere che l'han condannata: questo desiderio del Navarro è stato levato dal suo Libro dell'edizione di Parigi dell'anno 1602. e del 1611. appresso l'Huby; ma converrebbe levarne ancora questa pericolosa palliazione d'Usura, ch'egli propone. Quanto al Bodino, ei si lagna di questa pratica come di un abuso; ed infatti ella è manifestamente contraria alla Scrittura, ed al Canone 17. del Concilo generale di Nicea.

L'Assemblea generale del Clero di Fran-

(a) Veggasi altresì il du Moulin nel suo Sommario de' Contratti n. 255.

Francia tenuta a Melun l'anno 1579. ordina ciò che segue.

„ Convienne ordinare che nessuno pos-
„ sa sperare principalmente, nè esigere
„ per patto altro che la sorte principa-
„ le delle somme prestate, o date in de-
„ posito, neppure ad un Ebreo, ancor-
„ chè siano di denari spettanti a pupilli
„ od a vedove; imperciocchè tutti so-
„ no obbligati ad ubbidire a questa vo-
„ ce del Salvatore, *prestate senza nulla
„ sperare.*

Il Sinodo Diocesano di Piacenza te-
nuto dal Cardinale Aresio nel 1570. con-
danna molto espressamente questi falsi
depositi. Eccone le parole.

„ Desiderando d'impiegare la nostra
„ pastorale attenzione a por riparo per
„ quanto possiamo alla pestilenza delle
„ Usure, la quale con gran danno del-
„ le anime si è sparsa dappertutto, noi
„ ordiniamo quanto segue. Che niuno,
„ uomo o donna, per miserabile che
„ sia, eserciti l' Usura, in secreto o in
„ palese, nè sotto il suo nome, nè sot-
„ to l'altrui, nemmeno a nome della
„ Chiesa, o di qualche luogo pio; e
„ che ognuno diligentemente si guardi
„ di non commettere il minimo fallo
„ in questo genere di peccato, non so-
„ lamente coll' esigere un grosso interes-
„ se, ma nemmeno il minimo guada-
„ gno a motivo del prestito, o sotto il
„ falso nome di deposito; perchè Usura
„ è ogni

è ogni cosa, per piccola ch' ella sia;
che vien esatta, ricevuta, o compre-
sa nell' intenzione, o nell' accordo del-
le parti oltre la sorte principale della
somma del denaro, o altra cosa pre-
stata ad altri sotto il vero nome di
deposito, o di qualche altro Contratto:
se dunque alcuno obbliando il timore
di Dio venga a commettere questo
peccato, ch' ei sostenga la pena
della scomunica.

Il Concilio provinciale di Cambrai
dell' anno 1586. fece questo Decreto, al
titolo 23. capo 4. „ L' Usura si commet-
te ogni volta che oltre la sorte prin-
cipale si esige, o si riceve qualche co-
sa di qualunque natura ella sia, pur-
chè ella possa essere stimata ed apprez-
zata in denaro; e perciò il Concilio
dichiara che i Tutori e i Curatori de'
pupilli, siano fanciulli o fanciulle;
ed eziandio i Magistrati (a) commet-
tono Usura, qualora come nella mag-
gior parte de' Luoghi costumasi, per
aumentare il Patrimonio de' Minori,
o sotto qualunque altro pretesto che
siasi, danno ad imprestito i denari pu-
pillari, con patto di riceverne un cer-
to guadagno per ciascun anno, rite-
nendosi la facoltà di ripetere il detto
capitale, quando i pupilli saranno per-
ve-

(a) Secondo il costume di Arras a 35.

„ venuti agli anni della loro maggior-
„ tà, o quando faranno maritati, o al-
„ trimenti secondo la volontà de' detti
„ Tutori e Curatori: ed ordina che si
„ proceda contro di essi come contro
„ degli Usuraj, se dopo la pubblicazio-
„ ne de' Decreti di questo Concilio, es-
„ sendo avvisati non cambiano questa
„ maniera di Contratti.

Il Decreto di questo Concilio sufficientemente dimostra, che l'autorità, e l'intervento del Magistrato non basta a togliere il vizio originario di tali Contratti, e di far loro cangiar natura; ciò che può ancora confermarfi con l'articolo XIV. delle rappresentazioni fatte e indirizzate l'anno 858. a Lodovico il Germanico dalli Vescovi delle Provincie di Rems e di Roven, dove questi Prelati avvertiscono quel Principe ad invigilare che i Giudici non diano ad Usura i denari del lor risparmio, nè i denari de' particolari, conciossiachè quanto più faceano di tai guadagni, tanto più si caricavano la coscienza di reità e di peccati. Il Consiglio parimente del Re di Spagna ne' Paesi bassi accettò questo Decreto del Concilio di Cambrai, ed ordinò a tutti i Magistrati delle Città, Notaj, ed altri, che avendo fatti tali Contratti a nome di detti pupilli, incontanente dopo l'ammonizione fatta loro da' Vescovi li cangiassero, ed in appresso si guardassero di far ricevere od ap-
pro-

provare tali Contratti, in pena contro quelli che ne faceffero, o non cangiaffero i già fatti, che si proceda contro di effi totalmente come Usuraj; poichè ha dichiarato tali Contratti nulli ed illeciti per l'avvenire. Questi sono i propri termini dell' articolo XXXI. della sua Ordinazione stampata alla fine de' Decreti di questo Concilio. Veggasi il Coppino *de Morib. Paris. lib. 3. tit. 2. n. 10.*

Il Concilio Provinciale di Malines tenuto nel 1570. condanna pure questi Contratti; imperciocchè egli è osservabile che i Vescovi de' Paesi bassi si opposero concordemente a questa malvagia pratica, come apparisce dalla testimonianza del Silvio nelle sue note al Casista Binsfeld, ed altrove. Ecco il Decreto di questo Concilio.

„ Poichè l' Usura è proibita a tutti i
 „ Cristiani dal Dritto divino e canonico
 „ sotto pena di peccato mortale, e
 „ perchè non bisogna fare il male acciocchè
 „ ne nasca il bene; il Concilio determina ed ordina, che nessun
 „ Tutore o Curatore sotto pretesto di
 „ accrescere il Patrimonio de' pupilli,
 „ o di quelli che sono sotto la loro cura,
 „ non impresti i denari de' minori
 „ o pupilli, per cavarne ciascun anno
 „ un certo guadagno oltre la somma
 „ principale, riservandosi la facoltà di
 „ farfela rendere, quando quelli saran-
 „ no

„ no pervenuti agli anni della maggio-
 „ rità , o quando contraeranno Matri-
 „ monio , oppure altro stato secondo la
 „ loro volontà e scelta ; dichiarando
 „ Usuraj tutti i Contratti fatti in questa
 „ forma , e che si procederà secondo le
 „ pene stabilite dalle Leggi contro quel-
 „ li , che faranno tali prestiti come con-
 „ tro di Usuraj .

San Tommaso parimente osserva nel suo Trattato delle Usure c. 12. che non è permesso in coscienza ad un Tutore il prestare ad interesse il denaro ozioso de' pupilli ; ma scusa un certo Costume , che correva ai suoi tempi , e che praticasi anche oggidì in qualche luogo : Questo costume si è , che il Principe , o la Repubblica , o la Comunità del Luogo , prenda sotto di se tutti i beni de' minori ; e se v' è del denaro , dia loro un tanto per cento all' anno , acciocchè vivano senza diminuire il lor capitale , che ad essi rendesi tutto intiero , quando sono pervenuti agli anni della maggiorità . Dice adunque che i pupilli possono prender per se ciò che lor si paga , e riguardarlo come un dono e una liberalità del Pubblico , a cui non prestano volontariamente i lor dinari , ma che gli sequestra , e ne dispone come a lui piace per una podestà assoluta ; al che aggiunge potersi ancora considerare ciò , che da essi ricevesi , come un giusto interesse , ed una in-

dennizzazione (a), fondato su ciò, che il Pubblico s'impoffessa de' loro beni contro il volere de' lor parenti, e che questi s'impediscono dal render fruttuosi que' beni collo stabilimento di censi, o per qualche altra legittima strada.

Quanto ai falsi depositi, tutti i Teologi e tutti i Canonisti, come sono S. Antonino, Alessandro, Angelo, Mailard, Benedetti, Navarro, ec. gli condannano, e gli riconoscono per una formale Usura velata da un bel nome; come altresì Lessio, Maldero, e Becano riprovano la pratica della Borsa d'Anversa, dove per la permissione dell'Imperatore Carlo V. i Mercatanti scambievolmente si prestano denaro ad interesse secondo il corso della piazza a 6. 7. 8. e fino a dodici per cento; ma molti di questi Casisti non stanno ben fermi nella vera Dottrina, e col loro rilassamento in ciò, che riguarda il Contratto di società, aprono agli avari una strada assai facile per esercitare impunemente l'Usura. Per verità non è questo un picciol fallo del Dottor Navarro, che dopo aver riprovato al c. 17. del suo Manuale n. 245. il prestare a interesse sotto il velo e la maschera di deposito, lo approva poi al numero

255.

(a) Sant'Antonino 2. part. tit. 1. c. 7. §. 23. *providetur per hoc indemnitati eorum.*

255. quando con un giuoco d'ingegno; che punto non cangia la sostanza del contratto, senza fondamento uno s'immagini di aver fatto tre Contratti (*a*), dando a quest'inviluppo il nome di Società; il quale errore fu tosto a lui rimproverato, e solidamente confutato dai Dottori di sua Nazione, e tra gli altri da Giovanni Yannez Parlador *l. 2. rerum quotidianarum c. 2.*

SEZIONE III.

Del nome di Deposito.

Egli è facile il persuaderfi, che il nome di *Deposito* non conviene punto al Contratto, di cui si tratta; conciossiachè dare una cosa in deposito (*b*) è propriamente darla in custodia ad alcuno, senza trasferirne in lui nè la proprietà, nè l'uso. Quello propriamente non è un deposito (dice un celebre Giureconsulto (*c*)), in cui ricevesi l'interesse

(*a*) Dice che possono farsi questi Contratti *non solum formaliter & explicitè, sed etiam æquivalenter & implicite*. Navarr. in Manuali c. 17. n. 255.

(*b*) *Depositum est quod custodiendum alicui datum est.* c. 1. de Deposit.

(*c*) Cujac. in comm. ad leg. 24. *Lucius, de deposit.*

teresse del denaro depositato , benchè per altro le Parti contraenti chiamino il lor Contratto un Deposito ; imperciocchè noi consideriamo i fatti, e non le parole: ma come la principal cosa , che intendesi per questa maniera di parlare *dare in Deposito* , è l'azione , con cui si affidano, e si pongono i suoi beni nelle mani di alcuno con la speranza di ricuperarli un giorno, e ciò può farsi a diversi fini; quelli , che danno denari ad affitto , hanno quindi presa occasione di coprire la loro malvagia pratica col nome di *Deposito*, la di cui ambiguità apparirà chiaramente da questo esempio.

Eranvi appresso i Romani de' Banchieri (a) pubblici chiamati *Argentarii* , che componevano un corpo assai considerabile, facean diverse funzioni pubbliche, e maneggiavano parimente un gran negozio; ma il loro principale impiego si era il prendere e il dare denari ad interesse al prezzo permesso dalle Leggi. Parla forse di tal sorta di persone sant' Agostino nella sua Esposizione del Salmo 54. dove si lagna che l' Usura si eserciti pubblicamente, e facciano un' arte ed una professione; e che quelli, che la praticano , formino un
cor-

(a) Veggasi la novella 136. di Giustini-
ano, *de corpore Argentariorum*.

corpo, che credesi grandemente necessario allo Stato. Era permesso ad ogni condizione di persone il porre il lor denaro (a) nelle mani di tai Banchieri, i quali lo ricevevano o per semplicemente custodirlo, il che era un vero deposito; o per trafficarlo a rischio del solo depositante, il che era una commissione; o per negoziarlo a comun rischio, il che era un Contratto di società; o finalmente per pagarne ciascun mese l'interesse ordinario, e questo era una vera Usura dalla parte del Creditore; ciò chiamavasi *pecuniam ad Mensam dare vel deponere* (b), la qual maniera di parlare manifestamente è equivoca, poichè serve a significare sì differenti Contratti. Donde ne siegue, che allora quando una persona dice semplicemente ch'ella dà il suo denaro in deposito ad un Mercatante, senza spiegarfi d'avvantaggio, non si dee tosto pensare che presti i suoi denari ad interesse, potendo avvenire che solamente pongali in custodia, attendendo l'occasione d'impiegarli nell'acquisto di qualche rendita o entrata; oppure che ne ricavi qualche guadagno, mettendoli insieme al rischio del negozio, ciò che è lecito.

(a) L. 7. *si hominem* §. *quoties* de depof.

(b) Luc. 19. Salmaf. de Trapez. foenore

lecito . Quindi è probabile che quest' uso di nominare i prestiti ad interesse *Depositi* , siasi introdotto negli ultimi secoli per la malizia degli Usuraj , che han pensato di nascondere la loro fraude sotto un tal nome onesto ed ambiguo , affine di non comparire Usuraj manifesti , e di non esser punto soggetti alle pene Canoniche : quantunque possa anche dirsi esser venuta questa maniera di parlare dal Dritto Romano, da cui essendo permesse le Usure , sovente avveniva che quelli , che davano i lor denari in deposito , ne stipulavano qualche interesse , la qual convenzione non lasciava d'essere valida, bench' ella fosse contro la natura del Contratto .

Sant' Antonino (a) attesta che a'suoi tempi questa palliazione d' Usura sotto il nome di deposito era molto praticata in Firenze, dove i Nobili, le Vedove, i Tutori, ed altre persone che avevano denaro ozioso , lo prestavano ai Banchieri o ai Mercatanti , affin di tirarne da loro qualche annua rendita a discrezione , oltre la sorte principale . E' molto probabile che di tali depositi parli Giovanni Villani Istorico Fiorentino,

C quan-

(a) Sant' Antonino p. 2. tit. 1. c. 6. e 7.
*Hac Usura multum practicatur in partibus
 Tuscia palliata sub nomine Depositorum.*

quando racconta i grandi fallimenti avvenuti in cotesta Città l'anno 1341.

Essendo divenuto molto comune nella Cristianità un tal traffico di denaro al tempo di Lodovico VII. e passando per un giusto commercio, il Papa Alessandro III. cercò di rimediare ad un tal disordine con un Decreto pubblicato nel Concilio generale Lateranense, tenuto l'anno 1179. Ma nonostante questa proibizione, non lasciò di continuare in Francia sotto Filippo Augusto (a). Fu alquanto represso da S. Lodovico, ma poi ripigliò il suo corso sotto il regno di Filippo III. il quale per verità fece far la ricerca degli Stranieri, che prestavano a Usura, gli punì con la confiscazione di una parte de' loro beni, e ordinò che dovessero uscire de' suoi Stati giust'al Decreto del Concilio generale di Lione (b): ma avendo la maggior

(a) Innocenzio III. se ne lamenta in una lettera a Filippo Augusto, pubblicata dal R. P. Don Luca d' Achery nella sua VI. Raccolta.

(b) Il Concilio di Lione tenuto nel 1274. c. 26.

Veggasi la Storia della città di Lione del Durubys l. 3. c. 38. Questi Oltramontani si appellavano Caurfini, come apparisce da qualche antico Registro della Camera de' Conti di Parigi, e da molti passi dell'Istoria di Matt. de Paris agli anni 1235. 1240. 1251. ec.

gior parte di essi pagata la loro tassa ,
 si fermarono in Francia , e particolar-
 mente i Fiorentini , i quali per lo cre-
 dito di alcuni Signori della Corte ot-
 tennero dal Re la permissione di quivi
 stabilirsi , e tenervi Banco . Dopo quel
 tempo tali prestiti di denaro quasi sem-
 pre stati tollerati tra li Mercanti , non-
 ostante la severità delle Ordinazioni ;
 se n'è parimente tollerato per lo spa-
 zio di più di 250. anni l'interesse a più
 alto prezzo di quello , ch'era permesso
 dal Dritto Romano ; il quale eccesso tal-
 mente dispiacque al du Moulin (a) ,
 che quantunque abbia approvato le U-
 sure , non potè nondimeno trattenerfi
 dal fare una furiosa invettiva contro i
 depositi de' Lionesi . E' vero che da un
 secolo in qua i guadagni de' prestiti so-
 no stati diminuiti : ma siccome per quan-
 to siano moderati , son sempre contrarij
 alla Legge divina ; non se l'abbiano a
 male i Mercatanti , ch'io loro dia lo
 stesso avviso , che porge ad essi France-
 sco Guicciardini Autore Italiano , nel suo
 discorso intorno alla città di Lione , do-
 ve dice : „ E quanto a quello che ora
 C 2 „ chia-

(a) Nos censemus hoc esse gravissimum pec-
 catum & scandalum contra legem Dei &c.
 Hujusmodi scelera nullatenus Depositi voca-
 bulo velari possunt. Molin. Tract. de Ufur.
 n. 506. & 507.

„ chiamasi *deposito*, e consiste nel dare
 „ una somma di denaro ad alcuno per
 „ qualche tempo con un interesse e gua-
 „ dagno certo e limitato (a), per esem-
 „ pio secondo la permissione de' Re di
 „ Francia a (b) $8\frac{1}{3}$ per cento all'anno:

„ poichè i sommi Pontefici han dichia-
 „ rato che questo interesse è una Usu-
 „ ra, noi al presente non ne diremo più
 „ innanzi, ma solamente avvertiremo
 „ i Mercanti ch'egli è un abuso il dare
 „ in questa forma il denaro in deposito,
 „ e che questo Contratto non è stato
 „ chiamato deposito, che per nasconde-
 „ re sotto un bel nome la deformità d'
 „ una pratica viziosa.

L'Isidoro nelle sue note a Covarru-
 vias dice, che l'Usura centesima, cioè
 di dodici per cento all'anno, è stata per-
 messa ai Mercatanti di Anversa dall'Im-
 perador Carlo quinto; ciò che loro è
 stato parimente accordato da Filippo II.

Re

¶ (a) Sovente allora facevano gli Usuraj
 nel giro di un anno di un soldo Tornese
 un soldo Parigino, come attesta il Cardi-
 nale Ugone sul Salmo 14. *Fœneratores sunt*
incantatores; faciunt enim transmutationes
metallorum sine aliqua percussione mallei; fa-
ciunt enim de Turonensi Parisiensem.

(b) In appresso è stato diminuito l'in-
 teresse.

Re di Spagna, come testimifica il Guicciardini (a), che non approva un tal eccesso di guadagno, nè il travisare i prestiti ad interesse sotto il nome di *deposito*; quantunque aggiunga, che nonostante politicamente parlando è vantaggioso il permetterli a un prezzo moderatto.

L'Autore del Libro intitolato *il Banco de' Mercatanti*, riconosce altresì questa verità, ed esorta a chiamare la cosa col suo nome, ed a levare, dic'egli, tutti i termini di deposito e d'interesse, de' quali si fa abuso tra Mercanti per significare ciò, che in effetto è un affitto di denaro con guadagno, ovvero un prestito Usurajo. Non farebbe certamente tanto in credito l'Usura, s'ella non avesse cangiato il nome, e se invece di dire semplicemente *dare ad Usura*, non si costumasse il dire *dare denaro a interesse, a cambio, in deposito, a guadagno per certo tempo*. Ma non è solo oggidì che nascondasi sotto un titolo specioso questo commercio Usurajo: i santi Padri se ne son lagnati ai suoi tempi, come può vedersi in San Gregorio Niseno

C 3

no

(a) Ma parliamo un poco di ciò, che i Mercanti chiaman *deposito*, per coprire con un nome specioso l'infamia della cosa. Guicciardini nella sua descrizione de' Paesi bassi.

no (a), ed in sant' Ambrogio. Ma chiamate ciò come vi piace, dice questo santo Dottore, ella è Usura. Se la cosa è giusta e legittima, perchè ne rigettate il nome? perchè la ricoprite con un velo? Se ella è ingiusta, perchè dimandate voi accrescimento sopra la sorte principale? ec. *S. Ambros. lib. de Tobia c. 14.*

C A P O IV.

Della permissione delle Leggi Civili.

S E Z I O N E I.

Che questa permissione non può rendere tali Contratti legittimi in coscienza.

IO dico in secondo luogo che la permissione delle Leggi civili non può in modo alcuno rendere leciti in coscienza i prestiti ad interesse. Questo è il

(a) *Scelus suum pulchris obvelant nominibus; humanum questum aut censum appellantes Ethnicorum instar, qui furias vocant Eumenides.* S. Greg. Nys. in orat. contra foeneratores tom. 2. & homil. 4. in Ecclesiast. tom. 1.

il sentimento di tutti i Teologi (a), fondato su questa ragione: ciò, che da se è cattivo e contrario alla Legge di Dio, non può rendersi giusto e legittimo in coscienza dalla permissione delle Leggi umane (b); ora l'Usura, per picciola ch'ella sia, è da se cattiva ed opposta alla Legge divina; non può pertanto essere resa lecita dall'autorità delle Leggi civili. Essendo adunque i prestiti di denaro a interesse, chiamati *depositi*, puramente Usuraj, come testè ho provato, convien conchiudere che non lasciano punto d'essere illegittimi innanzi a Dio, quantunque siano tollerati dalle Leggi in favore del commercio.

Dal Diritto Romano, ed anche sotto gl'Imperatori Cristiani, l'Usura era permessa sino a un certo segno. Non si sapeva allora, che cosa fossero i Censi, che sono stati inventati e posti in uso circa trecento o quattrocento anni dopo, come un rimedio all'Usura

C 4 ra

(a) *Ex legibus in materia Usurae argumenta sumere, est baculo arundineo inniti, cui dum quis innixus fuerit, confringitur.* Adrian. Papa VI. pro Sacramento poenitentiae.

(b) *Inferior non potest tollere legem superioris.* Molin. in comm. ad lib. 4. cod. t. XXXII. de Usuris.

ra (a) . I Romani e gli altri Sudditi dell' Impero facevano allor fruttare i suoi denari 4. 5. 6. 8. e fino 12. per cento di guadagno all' anno (b): servivansi ancora alle volte del titolo di *deposito*, non per travisare e coprire l' Usura, come fassi oggidì; ma o perchè dapprima il prestito avea cominciato da un deposito, o per partecipare in questa guisa de' privilegi del deposito, che era un contratto privilegiato. Ciò si ricava da un passo di san Basilio (c), e dal testo d' una Legge Romana (d), che contiene per esteso una obbligazione di denaro ricevuto in deposito con la promessa d' interesse a 8. per cento all' anno. E contuttociò, nonostante la permissione degli Imperatori, i Padri della Chiesa non hanno lasciato di condannare

(a) Si condanna il prestito ad interesse, perchè la Legge di Dio lo condanna: non si condanna il censo, perchè la Legge di Dio punto non lo condanna. Tale è il discorso del Gersone *de Contract. proposit. 14.*

(b) Questo era un per cento al mese. *Usura mundi centum dat ad unum; Deus autem accipit unum ad centum. S. Petr. Chrysol. serm. 25.*

(c) *Est amici hominis depositum quoddam apud nos, sed grave admodum fœnus imposuit. S. Basil. in psalm. XIV.*

(d) L. Publia Marcia §. Lucius, de deposit.

nare altamente la pratica del loro secolo (a): han riprovato anche le minime Usure, ed hanno parimente biasimato quelli, che esigevano de' piccioli regali, quasi frutto del denaro prestato (b). Or non si può dubitare che ciò, ch'è stato giudicato illecito da questi santi Dottori, non lo sia ancora al presente, poichè l'Usura non solamente è proibita dalla polizia Ecclesiastica, che potrebb'essere ora più severa ora più indulgente; ma ella è espressamente condannata dal Diritto divino, che è immutabile e indispensabile.

Quindi è un ingannarsi il darsi a credere, che la tolleranza delle Leggi umane, l'antica Usanza, la comodità del Negozio, il favor de' Minori, e molto meno tutti i falsi pretesti, con cui gli uomini si lusingano, possano mai giustificare, e purgare dal vizio dell'Usura i depositi praticati tra Mercatanti, e per l'impiego de' denari de' pupilli (c).

Un Cristiano dee ben guardarsi in

C 5

que-

(a) C. Plerique 14. q. 3. Hieron. in XVIII. Ezech. & Concil. Parisiense an. 829. c. 53.

(b) Hieronym. & Beda in cap. XXI. S. Matth.

(c) *Usura non excusatur quantumcumque ordinetur ad vitæ necessitatem.* D. Th. opusc. de Usuris c. 20.

questa materia dal prendere il costume o la permissione delle Leggi civili per regola delle sue azioni , e per sicurezza di sua coscienza ; imperciocchè questa è una politica osservata quasi in tutti gli Stati , di tollerare e soffrire l' Usura moderata , prima per impedire le grandi Usure secrete , poi per non incomodare il commercio con una proibizione troppo rigorosa , che cagionerebbe talora de' mali più grandi , che l' Usura medesima , a causa della malizia degli uomini (*a*). Eccovene un esempio assai rimarcabile .

Basilio Imperatore d' Oriente fece un Editto , con cui proibì assolutamente ogn' imprestito di denaro a guadagno , come riprovato dal Diritto divino , e indegno d' uno Stato , in cui faceasi professione del Cristianesimo (*b*). Ma accadde per la corruzione del secolo , che questa Legge fece più male che bene , di maniera che Leone suo figliuolo e suo successore nell' Impero fu obbligato a rivocarla , ed a permettere di nuovo l' Usura a 4. per cento d' annuo guadagno

(*a*) *Vix sine Usuris stare potest Respublica . Respexit Basilus ad jus divinum : Leo ad necessitatem .* Cujac. ad tit. 32. l. 4. Cod. ad l. 20.

(*b*) Harmenop. l. 3. tit. 7.

gno (a). Per questa stessa ragione essendo state le Usure ed i prestiti a interesse proibiti sovente in Francia ad ogni genere di persone con Editti assai solenni, contuttociò sono stati permessi ai Mercatanti ed a' Cambisti; la qual permissione non dee già prendersi per un' approvazione positiva data a tali contratti: ma per una semplice condiscendenza, e per una eccezione della Regola generale, fondata principalmente sulle due ragioni di politica testè alligate. Ciò apparirà evidentemente a chi vorrà prendersi la pena di leggere gli Editti, di confrontarli tra loro, e di fare riflessione ai motivi che contengono. Potrassene ancora trarre un forte argomento contro i prestiti a guadagno, qualor vedransi tanti Editti, co' quali sono stati proibiti ad ogni genere di persone, anche sotto pretesto di commercio; conciossiachè se questi Contratti non fossero da per sè affatto illeciti ed Usuraj, essendo altronde utili e comodi per molti affari della Società civile, avrebbesi avuto ben del riguardo a condannarli intieramente; si farebbono i Legislatori contentati di regolarne gl'interessi, ed appresso gli avvrebbero permessi indifferentemente ad ognuno, come s'è fatto de' Censi (b).

C 6

Quan-

(a) Novel. Leonis 83.

(b) Ordinazione di Carlo IX. del 1560. art. 102.

Quanto ai prestiti de' denari pupillari, egli è certo che, secondo la disposizione della Ordinazione e della Giurisprudenza di alcuni antichi Arresti de' Parlamenti (*a*), i Tutori ed i Curatori non sono in alcun modo obbligati a prestare ad interesse il denaro de' Minori; anzi al contrario ciò come Usurajo è proibito: non son tenuti che a impiegarlo nell'acquisto di rendite o di beni stabili secondo il suggerimento de' parenti; ciò che ogni Tutore dee fare (dice Charondas (*b*)); e facendolo con buona fede, e come farebbe per se stesso, i pupilli venuti in età non lo possono rivo-
care

(*a*) Bochel nella sua Bibliotheca del Diritto Francese, alla voce *Usura* porta un Arresto dell'anno 1559. 19. Giugno. Berault sopra il Costume della Normandia art. 512. ne apporta due del 1526. e del 1535.

Veggasi il Coquille sopra il 21. capo del Costume del Nivernese art. 25.

(*b*) Charondas sopra il Codice d' Enrico III. lib. 6. tit. 21. art. 2. dove dichiara insieme con Choppino essere un' Usura ed un Contratto illecito il trar guadagno de' denari pupillari senz' alienarne il capitale.

Giustiniano per isgravare la coscienza de' Tutori e Curatori, che aveano il timor di Dio, gli liberò quasi intieramente dall' antica obbligazione di dare ad Usura il denaro ozioso de' Minori, come scorgesi nella Novella LXXII.

care, nè chiedere restituzione, concios-
 fiachè il Tutore ha fatto il suo dovere.
 Tale è parimente il sentimento del Si-
 gnor Gillet nel suo *Trattato delle Tute-
 le e delle Curatele* cap. 46. dove deesi
 avvertire, che quando dice che l'Ordi-
 nazione permette ai Tutori il prestare
 ad interesse i denari de' pupilli, ciò non
 s'ha ad intendere delle Ordinazioni di
 Francia, ma del Diritto Romano, ov-
 vero dell' uso di qualche Parlamento,
 che autorizzano questa maniera di far
 fruttare i beni de' Minori senz' alienare
 il capitale, perch' ella è assai comoda,
 e particolarmente quando fianvi delle
 fanciulle a maritare. Ma questa tolle-
 ranza serve solo per lo civile; e non
 dà a tali Contratti che una giustizia ap-
 parente, la quale semplicemente riguar-
 da la polizia esteriore, e non già una
 solida e vera giustizia, che rendali le-
 gittimi in coscienza. Perciò non con-
 viene lasciarsi in questo sedurre dal co-
 stume, nè da qualche nome che rico-
 pra tali Usure, chiamandole acquisti di
 rendita temporale e redimibile da ambe
 le parti: e qualunque' siasi il pretesto che
 vi si aggiunga, aggiudicando pubblica-
 mente i denari a quelli, che rendono
 migliore la condizione de' Minori, biso-
 gna tenere per cosa certa, che i guada-
 gni, che ricavano i pupilli da queste
 pretese rendite, sono ingiusti ed Usu-
 raj.

Vano è l'opporre con tanta istanza, che quest' uso è antico, che la sua antichità gli ha quasi dato la forza di Legge (a); e che d'altra parte la obbligazione, che hanno i Tutori di pagare l'interesse de' denari che rimangono oziosi, ne ha fatto una spezie di necessità. Imperciocchè la stessa Ordinazione, che gli sottopone al rigore di questa pena, dice che ciò solamente avverrà qualora omettano d'impiegare in rendite, o in beni stabili il denaro de' pupilli (b).

E quanto all'antichità di questa pratica, egli è chiaro ch'ella non può prescrivere contro la Legge di Dio. L'autorità del Costume e d'una lunga usanza (dice un Imperatore) è certamente considerabile; ma ella non ha sufficiente peso nè forza abbastanza per sovrastare alla ragione e alla Fede (c). Che se ciò è vero relativamente al Diritto umano, lo è molto più nelle cose, che sono stabilite dal Diritto divino.

L'usanza, di cui trattasi, è antica, io lo confesso; ma questo è un antico abuso (d), e la condanna, che la Chiesa
ne

(a) *Vetustas vicem legis obtinet.*

(b) Ordinazione di Carlo IX. del 1560. art. 102. nella *Raccolta di Fontanen tom. I. tit. 21. l. 4.*

(c) *Can. consuetudinis dist. 11.*

(d) *Verum est, ego non abnuo, sed & culpa vetus est.* S. Ambros. de Tobia c. 23.

ne ha fatto, non è meno antica : ella vi si è sempre opposta colla penna de' suoi più eccellenti Teologi (a), con la voce de' suoi più zelanti Predicatori, e negli ultimi secoli con i Decreti di diversi Concilj (b). Quindi è facile lo scorgere, essere assai temerario un Autore moderno (c), il di cui libro ha molto corso tra 'l popolo, mentre scusa i Tutori, ed anche gli altri, che cavano 5. o 6. per cento de' lor denari per mezzo di queste pretese rendite. Poichè volea entrare a dar Regole di coscienza sopra un soggetto così importante, dovea meglio informarsene, e fondare i suoi precetti sulla Scrittura, e sulle costanti massime della Teologia, e non già sopra un'opinione (o per meglio dire) sopra un errore particolare di due o tre Scrittori, che sono contraddetti da tutti gli altri. Egli è onninamente certo, che questa rendita redimibile da ambe le parti, di cui egli parla, nulla ha che fare con una rendita (come mostreremo qui appresso), ma è un'Usura coperta con un bel nome :

(a) S. Raimund. in summa lib. 2. tit. 7. §. 243. S. Thom. de Usuris c. 12. S. Bernardin. de Evang. aeterno serm. 42. S. Antonin. 1. p. l. 1. c. 9. §. 9. & alii.

(b) Concil. Mediol. & alia supradicta.

(c) Il buon Lavoratore.

me: di maniera che quelli, che si ostinano a sostenere il contrario, non meritano quasi che si disputi con loro; ma piuttosto che si considerino come Sofisti, che cavillano sopra ogni cosa, e che loro s' appropriano queste parole, di cui serve S. Giovanni Grisostomo contro gli Usuraj, quando lor dice (a): *Noli cavillari legem*; cioè a dire, non impiegate la sottigliezza del vostro ingegno a deludere la Legge di Dio.

S E Z I O N E II.

Compendio delle Ordinazioni spettanti all' Usura, od ai prestiti di denaro a interesse.

Questo picciol ristretto farà vedere di qual natura sia la permissione, che pretendono avere i Mercatanti, di prestarli scambievolmente denaro a interesse, e con quanta ragione io abbia detto di sopra; ch' ella non dee essere punto considerata come una approvazione, che le nostre Leggi francesi abbiano voluto dare a tai contratti; ma solamente come una pura condiscendenza di politica.

Per ben comprendere questo, conviene

(a) Μη σοφίζε τὸν νόμον. Chrysost. Hom. 57. in Matth.

vien avvertire che l'Usura può essere permessa in tre maniere, prima per una semplice tolleranza, appresso per un'espressa permissione, e finalmente per una approvazione.

L'Usura è permessa per tolleranza; allorchè essendo riprovata e proibita dalla Legge, ciò nonostante non vien punita, nè vengono puniti quelli che la esercitano. In questa forma era altre volte tollerata l'Usura fino al 15. per cento all'anno tra i Mercatanti, che frequentavano le Fiere di Briè e di Sciampagna; come ricavasi dagli Editti di Filippo il Bello dell'anno 1311. e di Filippo VI. del 1349. Sul primo de' quali l'annotazione latina del Rebuffo dice, che non si approvano con ciò gli Usuraj, che prendono questa somma di 15. per cento; ma se la prendono, non ne riportano alcun castigo. Al che può applicarsi il pensiero di un Autor Greco che dice, queste tali Leggi non giustificare punto la malizia degli Avari, ma metter a quella de' limiti e de' confini (a).

L'Usura è permessa con permissione espressa, allora quando la Legge permette di stipularla, e d'esigerne il pagamento in Giustizia. In questa guisa era permessa.

(a) Nicol. Cabasilas de Usuris.

nessa l' Usura dal Diritto Romano, senza che contuttociò fosse approvata, secondo l' osservazione di san Tommaso (a).

Finalmente l' Usura è permessa con approvazione, quando la Legge permette l' Usura come giusta, legittima, e in nulla contraria al Diritto divino. Può dirsi che l' Usura moderata è in tal guisa permessa nella maggior parte degli Stati, dove regna l' Eresia; essendo certo che gli Eretici moderni, e particolarmente i Calvinisti, tengono comunemente (b) che l' Usura non è illecita da sè, e ch' ella è viziosa solamente a cagione del suo eccesso (c): il qual errore è stato condannato da Papa Clemente-

(a) S. Thom. 2.2.q.18.art. 1.

(b) Questo errore è attribuito a Calvino.

(c) Vide Salmas. de fœnore Trapez. p.238. cum Theologo (Calvinista) rem habemus, qui nobiscum sentit usuram non esse jure naturali neque divino vetitam.....has aequissimas in plebe Christiana Usuras, &c.

Lex Moralis Usuras, quæ non pugnant cum dilectione proximi, non improbat, sed potius probat. Joan. Bodedeus in prolegom. in Justin. institutiones.

Il Ministro Schimdelin fece scacciare da Ratisbona quelli che predicarono che ogni Usura è illecita. Così riferisce il Lorino nel suo comentario sul Salmo XIV.

mente V. nel Concilio generale di Vienna celebrato l'anno 1311.

Ciò presupposto, io penso che potrà facilmente scorgersi dalla lettura di questo estratto, che i prestiti di denaro ad Usura (o per parlare più mitemente) i prestiti ad interesse non sono che tollerati, o al più al più permessi tra i Mercatanti; ma non già approvati dalle Ordinazioni.

L'Editto di San Lodovico fatto a Milun l'anno 1230. e rinnovato l'anno 1254. proibisce l'Usura, e ne dà la definizione in questi termini: *Noi intendiamo per Usura tutto ciò, che è al di sopra della sorte principale.* La qual definizione è conforme a quella del Diritto Canonico, causa XIV. qu. 3. e de' Capitolari di Carlo Magno, ove dicesi parimente, che l'Usura è affatto proibita a tutti, *omnino omnibus.* Veggansi i detti Capitolari l. 1. cap. 50. 125. 130. e l. 6. cap. 201.

L'Ordinazione di Filippo il Bello data nel 1311. è delle più ampie e delle più osservabili intorno all'Usura. Ella ne proibisce l'esercizio ad ogni genere di persone; ma non stabilisce pene che contro quelli, che saranno convinti d'aver prestato a grossa Usura, di cui determina generalmente la quantità a ragione di 20. per cento all'anno, ed in particolare a riguardo delle Fiere di Sciampagna solamente a 15. per cento.

Tra-

Tralascio gli altri articoli di questo Editto, che è assai rimarcabile, e merita bene d'essere letto per esteso. Veggaasi la Raccolta delle Ordinazioni fatta dal Fontanon, tomo 1. lib. 3. tit. 74.

Il precedente Editto di Filippo il Bello essendo stato interpretato malamente da alcuni ignoranti, che pubblicavano avere il Re positivamente permesso le picciole Usure, poichè non aveva ordinato che fossero punite salvo le grosse ed eccessive; questo Principe pubblicò un'altra Ordinazione nel 1312. con la quale dichiara espressamente che proibiva *qualunque* sorte d' Usura, di *qualunque* quantità ella fosse pattuita, come proibita da Dio e dai santi Padri: ciò che è conforme non solo alla decisione del Papa nel Concilio di Vienna tenuto l'anno precedente; ma ancora al giudizio, che ne forma l'Imperatore Leone nella sua Novella LXXXIII. allorchè afferma che le Usure, che si esigono pel denaro prestato sono dappertutto condannate per impulso dello Spirito Santo.

Le Lettere patenti di Filippo di Valois, spettanti ai Privilegi delle Fiere di Briè e di Sciampagna, possono essere annoverate tra gli Editti, che condannano le Usure, poichè nell'articolo XIX. dicesi, che il Re le proibisce tutte, come contrarie alle Leggi di Dio, della Chiesa, e dello Stato; quantunque

que poi non imponga pene che a quelli, i quali esigeranno più di 15. per cento di guadagno o d'interesse annuo, e così tollerati i guadagni non eccedenti questo confine, per una politica simile a quella, che scorgesi nel primo Editto di Filippo il Bello del 1311.

Il Regolamento di Lodovico XII. intorno la pratica della Giustizia, art. 64. riprova le Usure, ed ingiunge agli Uffiziali di procedere diligentemente alla ricerca, ed alla punizione di quelli, che commettono delle Usure manifeste; o nascose sotto Contratti finti e simulati.

Lo stesso viene ordinato da Francesco I. nel suo Editto spettante agli Uffiziali di Provenza, e nel regolamento di Giustizia per questo paese capo XIX. art. 12.

L' Arresto del Parlamento di Parigi de' 26. Luglio 1565. inserito nel corpo delle Ordinazioni, vieta e proibisce a tutte le persone di qualunque stato, qualità, e condizione che sieno, Mercatanti od altri, tanto uomini che femmine, di esercitare le Usure per sè o per persone autorizzate e interposte, nè di prestare denari sotto pretesto di commercio pubblico ad interesse, sia con pegno o senza, sotto pene corporali e della confiscazione de' beni.

Notisi, che questo Arresto non fa alcuna eccezione in favore de' Mercanti di Parigi, i quali tuttavia avevano in quel tem-

tempo gli stessi Privilegi che que'di Lione, di Tolosa, e di Rovent, secondo l'Editto di Carlo IX. dato nel 1563. e comprovato nel Parlamento art. XIV.

La Dichiarazione di Enrico III. data a Parigi li 6. Ottobre 1576. proibisce ad ogni persona di qualunque stato, qualità, o condizione che sia, d' esercitare l'Usura per sè o per altri autorizzati o interposti, nè prestare denari o mercatanzie sotto pretesto di commercio pubblico a interesse, sia con pegno, con finzione di obbligazioni e contratti, o in altra guisa intrammettersi in dette Usure direttamente o indirettamente, in qualunque modo e maniera che sia, sotto pena di punizione corporale.

L'Editto formato sopra gli atti degli Stati di Blois l'anno 1579. art. 202. contiene un'espressa proibizione a tutte le persone di qualunque stato, sesso, e condizione che sieno, di esercitare alcuna Usura, o prestare denari a guadagno e interesse, o dare mercatanzie con perdita de' dazj per sè o per altri, ancorchè ciò fosse sotto pretesto di commercio pubblico.

Duranti le guerre civili avendo gli abitanti di Berri praticato comunemente tra loro i prestiti di denaro a guadagno con la stessa libertà, come se questi Contratti fossero stati leciti e permessi dalle Leggi dello Stato, ne nacquero tante litie processi nel paese, che furono obbligati
di

di ricorrere al Re , affinchè egli vi provedesse con una dichiarazione espressa ; ciò che fece sua Maestà indirizzando a loro le sue Lettere patenti del mese di Febbrajo 1605. le quali contengono un regolamento per lo passato , e con una strettissima inibizione e proibizione di praticare in avvenire tali Contratti . Avvi una simile Dichiarazione per quelli d'Angiò del 1606.

Notisi che ciò , che obbligò questi popoli ad impetrare una tale Dichiarazione , fu la confusione causata nel paese da alcuni Arresti del Parlamento di Parigi , dalli quali era ordinato , che gl'interessi quantunque spontaneamente pagati sarebbero computati nella sorte principale , secondo le massime di questo Parlamento , che non soffre punto tra maggiori queste convenzioni di guadagno per denari prestati ; ma le permette solo in favore de' pupilli , quando trattisi di far fruttare i denari oziosi loro spettanti . Veggansi gli Arresti di Monsù Lovet lettera 1. cap. 8. e le Questioni e gli Arresti di M. le Pretre p. 914. *Pro favore pupillarum latior interpretatio facta est* , l. cum judicio D. de Usuris.

*Ordinazioni, che contengono qualche
spezie di permissione.*

E Gli è certo, che i prestiti di denaro a guadagno erano in passato tollerati tra i Negozianti delle Fiere di Briè e di Sciampagna, purchè il guadagno stipulato dal Creditore punto non sorpassasse li 15. per cento. Questa tolleranza contienfi nell'art. XIX. dell' Editto di Filippo di Valois dell' anno 1549. come di sopra abbiamo detto.

L' Editto di Enrico II. dell' anno 1555. spettante allo stabilimento di un Magistrato di Giudici Consoli a Roven, permette ai Mercatanti di questa Città di prendere e dare denaro a cambio e deposito . Gli Editti di Enrico III. del 1580. e 1581. contengono lo stabilimento d' un certo numero di Cambisti con titolo d' Ufficio, al quale il Re dà permissione di prestare denari a cambio ed interesse a un prezzo limitato , affine (dice l' Editto del 1581.) di soccorrere i Sudditti del Re nelle loro necessità, e far cessare le immense Usure, che clandestinamente si commettono; donde apparisce , che una tal permissione non è data ai Cambisti, se non per rimediare a un mal maggiore (a).

L' Ar-

(a) *Legislator tolerat minora mala, ut pe-
jora vitentur.* Gerson. de Contract. prop. XVII.

L' Arresto del Consiglio dell' anno 1595. dato in proposito degli Uffizj de' Sensali di cambio, e di banco, e di vendita all' ingrosso delle mercanzie forestiere, permette di prendere e dare denaro a *deposito* per quel tempo che vorranno, e che ricercheranno i loro affari; seguendo l' ordine ed il costume, che si pratica a Lione, Venezia, Anversa, ed altre buone Città, ove i detti Cambj hanno corso, a condizione che l' interesse ed il guadagno del detto *deposito* non ecceda il prezzo permesso dalla Ordinazione. Il motivo di questa permissione si è il vantaggio, profitto, ed utilità del commercio; cioè a dire secondo il linguaggio di San Tommaso, *ne impediatur utilitates multorum*. 2. 2. quæst. 78. art. 1.

L' Editto del Re Enrico IV. emanato nel 1601. intorno la riduzione delle rendite, dichiara nulle le promesse d'interessi, cambj, e ricambj a qualunque prezzo che siasi; se non tra i Mercatanti, che frequentano le Fiere di Lione a causa delle mercatanzie. Talmente che a prender regola da questa Ordinazione; quest' interesse de' denari, che si esige sotto titolo di deposito, non dee tollerarsi che tra i Mercanti che frequentano le Fiere di Lione, ad esclusione di ogni altro: tale è il sentimento dell' Autore del *Trattato de' Cambj*. E a nulla serve il dire, che i

Mercatanti di Parigi e di Roven hanno gli stessi Privilegi, che quelli di Lione: conciossiachè tale è la massima, che ciò, che accordasi contro il Diritto comune, non dee trarsi in esempio, principalmente quando siavi una limitazione espressa. Comunque siasi, poichè ogni Usura, cioè ogni guadagno stipolato per prestito di denaro, per piccolo che sia, è proibito dalla Legge divina, come dicesi nella Ordinazione di Filippo il Bello dell'anno 1311. necessariamente ne segue che la permissione, che danno i Regolamenti soprammentovati, o vogliasi generale per tutti quelli che fanno un grande commercio, o che restringasi ai Mercanti delle Fiere di Lione, non è che una semplice condiscendenza di polizia, la quale ha il suo effetto solo per lo civile, nè rende in conto alcuno questi guadagni legittimi davanti a Dio: altrimenti converrebbe che le Leggi umane potessero dispensare dalle divine, ciò che è impossibile (a).

SE-

(a) *Quod est contra legem divinam, secundum nullam aliam legem potest esse verum aut iustum.* S. Thom. opusc. de Usur. c. XV.

SEZIONE III.

*Altra spiegazione di questa permissione
de' prestiti nomati depositi.*

DOpo le ragioni di sopra addotte ,
se taluno ha ancora della difficoltà
a credere , che l' Ordinazione per-
metta un Contratto riprovato dalla Leg-
ge di Dio , o credendolo voglia inferir-
ne , che questa permissione è malvagia
ed ingiusta dalla parte del Legislatore
(*a*) ; gli dirò esservi ancora modo di
spiegare diversamente la disposizione del-
la Ordinazione riguardo ai Mercanti ,
dicendo ch' ella non ha intenzione di
permettere loro la stipolazione degl' in-
teressi , che quando avvi luogo di legit-
timamente pretenderli a titolo d' inden-
nizzazione (*b*) : ma che lascia poi alla
loro coscienza l' esaminare all' occasione
del prestito , se abbiano questo titolo ,
D 2 e il

(*a*) *Illæ tamen leges , quæ permittunt usu-
ras exigi ratione interesse vel ratione moræ ,
bonæ sunt & approbandæ , si sanè intelligantur.*
Raimond. apud Vinc. Bellov. spec. Doctr.
l. 10. c. 113.

(*b*) *Interesse legitimum ex Contractu , ex
quo rationabiliter & licite peti possit , dice l'
Ordinazione latina di Filippo IV. dell' an-
no 1311.*

e il farsi giustizia intorno ad esso. Egli è vero, che questa pretesa è molto pericolosa, quando fondaſi ſolamente ſul lucro ceſſante, e vi abbisognano tante precauzioni a giuſtificarla, [ch' io non conſiglierei mai un Mercatante d'impegnarſi ſenza udire il parere di qualche perſona pia e dotta in queſta materia.

Quanto all' obbiezione, che ſe i guadagni de' depositi foſſero illeciti davan- ti a Dio, ne ſeguirebbe che la Legge, che gli tollera, foſſe ingiuſta. Riſpon- do che queſta conſeguenza è cattiva, e tale vien riputara da tutti i Teologi, che inſegnano potere un Legislatore, ſenza uſcire de' termini del Diritto naturale, permettere qualche Uſura per evitare un mal maggiore (a). Ma ſen- za ricorrere a queſta opinione de' Dot- tori, è meglio attenerſi alla ſeconda ſpiegazione da noi data, e dire col Pa- dre Lorino Geſuita nel ſuo comentario ſul Salmo XIV.

*Se le Leggi civili ricevute anche tra' Criſtiani, ſembrano permettere qualche Uſura, ciò non riguarda propriamente che il Tribunale della giuſtizia umana, in cui ſi preſume ſecondo una certa opinione, che il Creditore per lo preſtito, che fa de' ſuoi denari, ceſſi di acquiſtare altrettanto gua-
da-*

(a) Gerſon. de Contract. propoſ. 17.

dagno, quanto importa l' accrescimento (cioè la somma esatta oltre il capitale), o che soffra qualche danno equivalente : in una parola si troncino le occasioni delle liti : ma non si provvede punto con questo all' equità del Contratto riguardo alla coscienza (a).

Puossi adunque dire per conciliare le Ordinazioni, che quelle che permettono di prendere fino a una certa quantità l' interesse delle somme prestate, lo fanno per impedire che quelli, i quali hanno più avidità del guadagno che timore di Dio, non esigano da' loro Debitori de' guadagni eccessivi (b), sotto pretesto di ricompensarsi de' pretesi guadagni, de' quali direbbono di privarsi sborsando il lor denaro ; ma che esse non approvano già positivamente la loro condotta, allorchè prestando del denaro ozioso, e così non privandosi per lo prestito di alcun guadagno, si prendono la libertà di prendere degl'in-

D 3 te.

(a) Ciò parimente osservasi da un dotto Giureconsulto. *Præcipue advertendum est leges admittere quadamtenus Usuras, quia præsumunt tanti creditoris interesse quod pecunia careat.* Vessembec. in parat. seu Comment. in pandect. l. 22. tit. 1.

(b) *Leges improbitatem tuam terminis circumscribunt*, & Nicol. Cabas. de Contr. tom. 14. Biblioth. Patrum.

teressi, che non son punto loro dovuti, e che in tali circostanze non possono essere che illegittimi. Egli è vero, che come non danno esse azione al Debitore per far giurare il Creditore, s'egli abbia fondamento o no di farsi pagare l'interesse, e che la presunzione è sempre in favore di questo, è facile agli altri l'esercitare impunemente l' Usura sotto nome d'interesse (a); ma il Legislatore politico non si dà pena di ciò: la sua mira si è di conservare la pace, e la concordia tra i Cittadini d'una Città (b), e di farvi fiorire il commercio. Questa pace non è punto alterata, ed il commercio punto non s' incomoda, ma piuttosto si sostiene con l'esazione di piccioli interessi, o sieno questi una pura Usura, ovvero una giusta ricompensa del lucro veramente cessante. Per questo egli soffre la stipolazio-
ne

(a) *Malignantibus vix potest claudi aditus ad Usuram: poterunt enim fingere vel suum interesse vel aliquid simile.* Gerson. de Contract. attent. IX. Gli Usuraj trovano sempre qualche apertura per iscappare, e per eludere la Legge, dice Plauto in Curcul. act. 4. sc. 2. *Aliquam reperitis rimam.*

(b) *Leges vero hanc aliquando considerant justitiam, prout est conservativa pacis exterioris inter homines.*

ne e'l pagamento di tali interessi (a):
 ei si contenta di reprimere i grandi dis-
 fordini, e dissimula i piccioli che non
 può impedire: egli ha attenzione all'
 esterno delle cose, e lascia ai partico-
 lari il regolare secondo la Legge di Dio
 il loro interno, e la loro coscienza. In
 questa guisa le nostre Leggi non si op-
 pongono punto tra loro intorno all'
 Usura. Quanto a' prestiti de' denari pu-
 pillari, elleno non gli autorizzano in
 verun modo. Questa pratica è piutto-
 sto fondata sulla tolleranza de' Magistra-
 ti, che sulla disposizione delle Ordina-
 zioni, e come queste non obbligano
 punto i Tutori a dare ad interesse il
 denaro de' lor pupilli, non si debbono
 a ciò costringere, nè indurli a fare un
 peccato per procurare l' utilità altrui:
non debent crimen suum alienis commodis
impendere, dice la glossa del Gius cano-
 nico, appresso San Leone Papa *distinct.*
46. c. sicuti non suo (b).

D 4

CA-

(a) Et ideo leges tales non puniunt nisi
 secundum quod hanc pacem destruunt. S.
Thom. de Usuris c. XV.

(b) Glossa ad cap. *Per vestras* extra de
 donat. inter &c.

C A P O V.

Rispondesi alle Obbiezioni.

IO dico in terzo luogo , che la qualità di Mercatante , sia dalla parte di chi presta , o dalla parte di chi riceve , non impedisce in verun modo che i prestiti ad interesse sopra specificati non sieno Usuraj . Questa proposizione non è meno certa delle due precedenti ; poichè la Legge divina , che proibisce le Usure , è una legge generale , che riguarda ed obbliga ogni genere di persone di qualunque età , stato , e condizione si siano . Non v'è alcuna eccezione particolare nè per li Mercanti , nè per li pupilli ; nè il Papa stesso (*a*) potrebbe in questo dar loro la dispensa . Tutti gli Autori cattolici confessano questa verità , ch' io qui propongo affine solamente di avere occasione di rispondere alle obbiezioni , e di far vedere la debolezza de' pretesti , co' quali cercasi di palliare e di difendere questi Contratti illeciti .

OB.

(*a*) C. *super eo extra de Usuris.*

OBBIEZIONE PRIMA.

PER quanto rigorosa sia la proibizione dell'Usura, bisogna, dicono, eccettuarne il caso, di cui si tratta (a); conciossiachè quello, che dà in questa forma il denaro ad un Mercatante per impiegarlo nel negozio, contribuisce al suo traffico, diventa in qualche modo suo associato, e conseguentemente ha diritto di tirare da lui qualche profitto, e di appropriarselo come parte del frutto proveniente dall'impiego della somma, che gli somministra. Ciò che può parimente appoggiarsi sull'autorità di Papa Innocenzo III. il quale in una sua Decretale (b) ordina, che certi denari dotali, alla conservazione de' quali volea provvedersi, sarebbero posti nelle mani di un Mercante per impiegarli nel negozio, e che il marito della donna, a cui apparteneva la dote, avrebbe parte nel guadagno, che risulterebbe dall'impiego di quel denaro.

D 5

RIS.

(a) Alexand. Chassan. in paratil. decretal. l. 5. t. 19.

(b) C. *Per vestras* extra de donat. inter &c.

R I S P O S T A.

LA Bolla di Papa Sisto V. allegata di sopra condanna tanto espressamente questa palliazione dell' Usura sotto titolo di società, che basterebbe il farne quì ricordanza per soddisfare appieno all' obbiezione proposta. Ma per aggiungere all' autorità la ragione, e perchè per tal mezzo si scuopra, e si stabilisca più facilmente una verità sì importante, rispondo, che bisogna giudicare della natura di un Contratto da' suoi effetti, e dalla sostanza delle cose, non già dalle parole, e da vane sottigliezze (*a*). Il Mercatante, che nel nostro essemplio dà in deposito le sue 1800. lire, ne trasferisce la proprietà nell' altro, e l' obbliga a rendergli detta somma dentro sei mesi, ciò che è un vero prestito. Di più ne stipula il guadagno: così il Contratto, che farsi, è un prestito di danaro a guadagno, cioè una formalissima Usura, e non già una società (*b*). Nulla importa, che

(*a*) *Non est inspiciendum nomen Contractus, sed potius effectus & rerum substantiam.*
Molin. de Usuris n. 403.

(*b*) *Non est Societas: nemo enim societatem contrahendo rei suae dominus esse desinit.*
l. 14. Si tibi D. de praescriptis verbis.

che i denari, ch'egli sborsa, sieno impiegati in negozio, o consummati in qualch' altro affare; questa distinzione punto non vale a giustificare, o a riprovare il suo contratto: come non s' impegna, nè prende parte alcuna ne' rischj del commercio, e che non arrischia, nè guadagno nè capitale; non può aspirare alla qualità d' associato, nè schivare quella d' Usurajo; come lo notano assai bene Zonara, e Balsamone ne' suoi comentarj sul canone XVII. del Concilio Niceno (*a*), dove biasimano alcuni Ecclesiastici de' loro tempi, ch' esercitavano l' Usura sotto questo falso pretesto di società; ciò, che ha potuto dare occasione agli Autori di mettere l' approvazione dell' Usura nel numero degli errori de' Greci scismatici. Ma io lascio questa critica ai Dotti.

Se questa finzione di società fosse capace di rendere legittimo il guadagno, di cui trattasi, non avrebbe Sant' Ambrogio condannato, come ha fatto, que' del suo tempo, che prestando a interesse i lor danari a Mercatanti, non credean punto di commettere Usura,

D 6

per-

(*a*) τῇ ἀληθείᾳ συνεστὶ ὅντες κοινωνοὶ τῆς γέρας κηματίζονται. Balsam. in can. 17. Conc. Nic.

perchè ricevevano il guadagno non in contante (conciossiachè sarebbe stata questa un' Usura grossolana e visibile), ma in varj generi di merci . Non potevan questi scusarsi col dire, ch' esigevano il guadagno non come semplici Creditori, ma come associati e partecipanti nel commercio de' loro Debitori? E ruttavolta, nonostante questa scusa che pure è facile a immaginarsi, questo santo Dottore non lascia di riprenderli, e di avvertirli, che tutto ciò, che si facevano dare oltre il capitale, era una vera Usura (a). Quand' anche quello, che dà il danaro ad un Mercatante, non volesse assicurare che il capitale, e stipulasse l' interesse solo in caso, che ricavasi guadagno dall' impiego de' suoi danari (conciossiachè quindi ha incominciato la palliazione dell' Usura, sotto nome di deposito); il Contratto sarebbe ancora illegittimo ed usuraajo, come ricavasi dalla Bolla di Sisto V. e dai Decreti de' Concilj di Milano e di Bordò citati al capo 3.

Per-

(a) C. 14. q. c. 3. *Plerique Plerique reficientes præcepta legis, cum dederint pecuniam suam negotiatoribus, non in pecunia usuram exigunt, sed de mercibus eorum tanquam usurarum emolumenta percipiunt: quodcumque accedit sorti, Usura est.* S. Ambros. l. de Tobia c. XIV.

Perciò fuor di proposito ricorresi all' autorità d' Innocenzo III. per giustificare questa malvagia pratica; questo si è un fare torto alla memoria di questo grande Pontefice, che ha mostrato tanto di zelo per l' estirpazione del pernizioso vizio dell' Usure (*a*), e che a quest' effetto ha indirizzato molti Rescritti non solo ai Vescovi, ma ancora a Filippo Augusto: egli è, dico, un' oltraggiare la sua memoria il dare a questa Decretale un senso sì lontano dalle massime, ch' esso segue nelle altre. In questa egli ordina solamente, che mettasi la dote di quella femmina nelle mani di un Mercante, acciocchè il di lei marito impieghi ne' bisogni della sua famiglia una parte dell' onesto guadagno, che se ne trarrà (*b*): ma non dice già, che obblighisi cotesto Mercante a restituire il capitale, qualunque siasi per essere il successo del negozio; nè che trattisi con lui di un vero prestito unito alla speranza di qualche guadagno.

Questa falsa spiegazione vien contraddetta dalla glossa del Gius Canonico, e dagli

(*a*) Cap. *Quam perniciosum* extra de Usuris.

(*b*) *Vel saltem alicui mercatori committi, ut de parte honesti lucri dictus vir onera possit matrimonii sustentare. cap. per vestras.*

dagl' Interpreti più dotti (*a*). La glos-
sa osserva, che il termine d' *onesto gua-*
dagno esclude manifestamente questa in-
terpretazione, che tende a favorire l' U-
sura. In fatti nello stile de' Santi De-
creti, l' Usura è appellata un guada-
gno sordido e vergognoso (*b*); e
San Giovanni Grisostomo volendo ri-
tirare i Cristiani da questo vizio, mo-
stra ad essi, che nel loro linguaggio or-
dinario aveano in costume di appellare
l' Usura con un nome, che significa
schifezza e lordura (*c*): *vos Usuram*
sordes vocatis; e che questa maniera di
far fruttare il danaro era a suo tempo
proibita ai Senatori, come indegna dell'
altezza della loro condizione.

Perchè adunque questa società di com-
mercio sia giusta e lecita, conviene che
quello, che vi contribuisce il suo dana-
ro, lo esponga ai pericoli del negozio,
siccome il Mercante, che lo riceve, es-
pone la sua industria, e la sua fatica,
e che siano ambedue fratelli e compa-
gni nella fortuna (*d*); conciossiachè,
secon-

(*a*) Baldus apud S. Bern. de Evang. æ-
terno, tom. 2. ferm. 39.

(*b*) Conc. Nicœn. I. c. 17. Conc. Valent.
III. c. 10.

(*c*) ῥύπον αὐτὸ χαλεῖτε. S. Chrysof. hom.
57. in Matth.

(*d*) Toft. in 25. Matth. q. 226. S. Anto-
nin. 2. p. l. 1. c. 7. §. 37. Panorm. in c. *Navi-*

secondo l'osservazione d'un Giureconsulto Romano, la società racchiude in se un certo diritto di fratellanza (a), donde ne siegue che colui, che nel nostro esempio pratica il falso deposito, non può coprirsi col titolo di associato; e che lungi d'accrescere in questa guisa i suoi beni per una strada legittima, non gl'augmenta, che con quest'arte sì malvagia, che opponesi alla natura, tirando frutto da un metallo, che da sè stesso è sterile, ed infruttuoso. *Usura arte nequissima ex ipso auro aurum nascitur*, dice Sant' Ambrogio al capo ottavo *sicut 2. distinct. 47.* (b) Io sò bene, che per raffinamento della dotta avarizia di questi ultimi tempi (c) taluno ha osato scrivere, che potevasi in coscienza dare del dinaro ad un Mercante, e ritrarne guadagno senza nulla azzardare, purchè si facessero tre Contratti; col primo de' quali si formasse prima con lui una società di commercio, in cui in luogo del capitale egli con-

ganti extra de Usuris. Petr. Boinus Morus Decis. Lituan. v. n. 460.

(a) *Societas jus quodammodo fraternitatis in se habet. l. 63. verum D. pro socio.*

(b) Veggasi Navar. Manual. c. 17. n. 254.

(c) *Lex carnis laqueos diaboli multiplicat, & inquit per devia Contractuum.* Gerson de Contract. proposit. 20.

contribuirebbe la sua industria e la sua fatica a far fruttare la somma, che mettesi nelle sue mani: col secondo si cedesse a lui una parte del guadagno, ch'egli spera di fare con la sua industria, e sotto questa condizione si obbligasse ad assicurare l'intero capitale, e a garantirne il rimborso a colui, che glielo somministra: e col terzo a lui si cedesse ancora un'altra parte del guadagno che sperasi, per avere il resto esente da ogni pericolo, e riscuoterlo insieme col capitale.

Per esempio uno dà mille lire a un Mercatante: fa con lui società, e sperando di guadagnare 130. lire, gliene cede 60. affinchè esso si obblighi a restituirgli le mille lire di capitale, qualunque sia per essere il successo del negozio, finalmente gliene cede altre 20. per riscuotere senza rischio le restanti 50. lire; sicchè al fine di questi conti obbligasi il Mercatante dentro un certo tempo a restituire la somma delle mille lire, che gli si sono contate, con l'aggiunta di 50. lire di guadagno.

Ma non è necessario ch'io qui molto mi fermi a dimostrare il vizio di questo fallace contratto, ed a levare questa triplice maschera all'Usura, sì perchè i Mercanti o affatto ignorano, o punto non praticano questi artifizj così studiati, e se fanno male, lo fanno almeno per errore e senza artificio;

sì an-

sì anche perchè egli è facile lo scorgere dai principj che ho stabiliti , che il composto di questi tre contratti insieme uniti non è altro , che un vero prestito di danaro a guadagno.

E' vero che si comincia con un progetto di società , ma tosto altresì si abbandona . Si altera , e si disfà questo primo contratto con i patti , che vi si aggiungono : e non solamente si cambia la faccia , ma ancora il fondo e l'essenza di tutto l'affare . La natura della società ricerca , che quelli , che la intraprendono , vi contribuiscano o il lor danaro , o la loro fatica , o l'uno e l'altro , e che a proporzione de' vantaggi , che fanno , partecipino del buono o del cattivo successo dell'intrapresa comune (a). Ora i patti , che aggiungonsi al primo Contratto , turba quest'ordine , e rovescia questa economia : conciossiachè quello , che dopo aver dato i suoi danari , stipula d'esserne rimborsato da quello che li riceve , indirettamente in lui ne trasferisce la proprietà , per la facoltà che gli concede di valersene , e per l'obbligo , che gl'impone di restituirli ; e così non entra più a partecipare del suo traffico ,
come

(a) *Quoniam Societas cum contrahitur , tam lucri , quam damni communio initur . l. 67. si unus D. pro socio.*

come se espressamente glieli avesse imprestati. Non è punto suo associato, nè unito d' interesse con lui ; poichè per male che riesca l' affare , in cui impiegasi il danaro , egli non lascia di guadagnar sempre , e mostra con ciò che il guadagno , che ne ricava , non è già frutto del commercio (che in questo caso non ne produce alcuno) ; ma un prezzo ed un affitto , che se gli paga per l' uso de' suoi danari (a). Chi non vede dunque , che la macchina di questi tre Contratti non è nè punto nè poco una società ; ma una Usura fabbricata a varie riprese .

In vano pretendesi , che come egli è permesso il fare questi tre Contratti con differenti persone , non sia poi vietato il farli con una sola . Imperciocchè allora quando si fa assicurare il suo danaro ad un altro diverso da quello , a cui si dà per negoziare , la società sempre sussiste , nè punto cambia in un prestito di mutuo : non s' impresta questo danaro a quello che lo assicura , perchè egli non lo riceve : neppure imprestasi a quello , che lo impiega nel negozio , poichè se perdesi , non è tenuto punto
a re-

(a) *Est illicitum pro usu pecuniæ mutuatæ accipere pretium , quod Usura dicitur . S. Thom. 2. 2. qu. 78. a. 1. Vide Sylvium in hanc quæstionem S. Thomæ tom. 3.*

a restituirlo : laddove quando la stessa persona prende sovra di se i denari che traffica , e che ne resta manutentrice , egli è chiaro che ne acquista la proprietà , e che ha facoltà d'usarne come gli piace .

A nulla neppure serve il dire , che secondo il Diritto può uno contraere Società con un altro , con patto di non partecipare nella perdita del capitale destinato al negozio comune (*a*). Questa massima non scusa punto colui , di cui trattasi ; imperciocchè ciò ha luogo solamente riguardo a quello , che null' altro contribuisce al commercio fuori della sua industria e fatica , ch' essendo utile e preziosa , tiene le veci di capitale (*b*). Basta che la perda , ed abbia il dispiacere di avere faticato inutilmente , se l' impresa non riesce ; ma quanto al suo associato , il quale non ha fatto altro che dargli il danaro , è giusto che ne soffra la perdita , acciocchè osservisi l'uguaglianza da una parte e dall' altra .

Può ciò ancora confermarfi con questa

(*a*) Panorm. ad cap. *Naviganti extra de Usuris*, & Conf. 77. 1. partis. Ferrerius ad quaest. 186. Guid. Pap.

(*b*) *Opera pretiosa in Societate pro pecunia valet* . §. *de illa Institut. de Societate*.

sta riflessione , che se il Mercatante ; che riceve il denaro per trafficarlo con un' altro , obbligasselo a dargli un guadagno certo qualunque fosse per essere il successo del negozio , egli dal suo canto non sarebbe più un vero associato , ma un Fattore ed un Comissario , che affitterebbe la sua industria e la sua fatica . Bisogna dunque conchiudere per la stessa ragione , che quegli , che dà il suo denaro ad un Mercatante con patto di non arrischiare nulla , ma di sempre recuperarlo con guadagno ed accrescimento , non è punto di lui associato , ma un Creditore , che gli presta ed affitta la somma , che gli consegna .

Ripigliamo dunque tutto ciò , e diciamo brevemente nel caso proposto : il primo Contratto dà il dinaro per valersene , il secondo obbliga a restituirlo , ed il terzo esige inoltre del guadagno . Ecco adunque un prestito di danaro a guadagno , un prestito usurajo , un prestito ingiusto . Quegli , che sotto nome di deposito presta il suo danaro ad un Mercante per negoziarlo , fa realmente , ed effettivamente la cosa stessa , che quello che lo consegna con queste tre formalità . Se quest' ultimo pretende di scusare e giustificare il suo guadagno sotto il pretesto , che il suo denaro è impiegato , e (per così dire) fruttifica nel commercio , il primo può allegare la stessa cosa . Hanno ambedue la stessa mi-

ra, ch' è di guadagnare senz' arrischiare nulla, e di vederfi a tornare i lor danari con accrescimento (a). Così non può l' uno essere colpevole, che non sialo anche l' altro: ed ambedue sono per verità condannati dalle Bolle (b), che ab-
biam citato. Il primo pecca per un error grossolano, il secondo per una falsa scienza. L' uno direttamente aspira al guadagno illecito, l' altro vi si porta per via obliqua. L' uno commette una Usura semplice e senza artificio, e l' un' Usura fina e studiata. L' uno la copre col nome di deposito, e l' altro con quello di società (c). E come questi non cambiano punto il fondo de' Contratti; ne deriva per conclusione, che il capitale ed il guadagno sono in sicuro, ma non già la coscienza. *Vocabula non salvant conscientiam, nec enim mutant esse rei*, dice Baldo parlando dell' Usura.

OBIEZIONE SECONDA

UN Mercatante, che impresta il suo danaro ad un altro, privasi del
gua-

(a) Ezech. 18.

(b) Bulla Pii V. 1571. & Sixti V. 1586.

(c) Questa pubblicazione dell' Usura sotto il nome di società è stata condannata da molti Vescovi di Francia, e dalla Facoltà di Teologia di Parigi.

guadagno, che potrebbe ritrarne impiegandolo egli stesso nel commercio: non bisogna dunque ascrivergli a colpa, ch'egli esiga qualche cosa oltre la sorte principale, poichè questo accrescimento non è che una giusta ricompensa del guadagno, a cui rinunzia per compiacere al suo prossimo; ciò che è permesso anche dal consenso de' Teologi, che appellano questa indennizzazione *interesse lucri cessantis*.

R I S P O S T A.

COloro, che portano questa ragione per iscusare la pratica de' Mercanti, o sono male informati delle massime Teologiche sul proposito degli' interessi, o bastantemente non considerano le circostanze, che ordinariamente accompagnano questi pretesi depositi. Accordano tutti i Dottori che quello, il qual patisce qualche danno ne' suoi beni a cagione unicamente del prestito, ne può stipulare la ricompensa.

Pet esempio se uno essendo pregato da un altro d'imprestargli del dinaro, non ne avesse, e fosse così caritatevole, che vendesse a vil prezzo la sua mercatanzia per avere con che sovvenire al bisogno dell'altro; egli è fuor di dubbio, che questo potrebbe ricevere qualche cosa di più oltre la sorte principale, per indennizzarsi della perdita che

che avrebbe fatto nella vendita della sua mercanzia.

Ma quanto agli interessi fondati sulla mancanza del guadagno, evvi diversità d'opinioni. Il Papa Innocenzo IV. Son Tommaso, Durando, e quasi tutti gli antichi Canonisti tengono, che in materia di prestito puramente volontario non sia permesso punto al Creditore di esigere cosa alcuna oltre la somma prestata, sotto pretesto di ricompensarsi del guadagno, che avrebbesi potuto cavare dall'impiego de' suoi danari, se non gli avesse imprestati; conciossiachè essendo questo guadagno una cosa incerta, casuale, e soggetta ad essere ritardata e impedita da molti accidenti, non è ragionevole che un Mercatante (il quale ne fa sì poco caso, che rinunziavi liberamente) ne faccia conto per renderla ad un altro per un prezzo stabilito. Essendo questa dottrina molto soda e la più sicura, io potrei valermene come di principio per sciogliere l'obbiezione. Ma nulla io temo di passare alla seconda opinione, la qual per essere un poco più benigna, non giustifica contuttociò la pratica de' depositi, come orora dimostrerò,

Dico adunque che veramente la maggior parte de' Casisti (a) oggidì insegna, che

(a) Veggasi il Gaetano sopra San Tommaso 2.2. qu. 78. art. 2. ed il Cardinale To-

che quegli che impresta può esigere qualche cosa per l'interesse del lucro cessante, purchè il fondamento di giusto interesse sia reale ed effettivo (a); il che avviene (dicono), quando un Mercatante avendo risolto ed essendo in procinto d'impiegare una somma di danaro in qualche traffico giusto e legittimo, la impresta ad un altro per fargli piacere; ed in questa guisa riman privo del guadagno, ch'egli avrebbe verisimilmente cavato dall'impiego de' suoi danari: intorno a che convien osservare, che questa risoluzione, di cui parliamo, non si prende già per una volontà vaga, generale, ed imperfetta di trafficare, ma contiene almeno tre condizioni necessarie, delle quali la prima si è il potere e l'occasione presente di esporre questo danaro al commercio; la seconda una risoluzione espressa di valersi di questa occasione, e di negoziare effettiva-

va-

Toleto l. 5. cap. 33. il qual capo troverassi tradotto in italiano alla fine di questo Scritto.

(a) *Dummodo illud interesse non sit praetentus Usura; nec ut negotietur vel locupletetur creditor, sed dumtaxat indemnitas servetur. Debet ergo serio fundari in causis veris efficacibus & propinquis.* Mollinaus de Usura

Ad rerum interesse non sufficit hoc propositum universale vellem mercari. Joan. Major in 4. distinct. 15. q. 36.

vamente ; e la terza la speranza quasi certa di guadagnare negoziando . Applicate ora tutto ciò al caso che esaminiamo , e vedrete che queste condizioni punto non vi si trovano ; e puossi ancora affermare , ch'esse non s'incontrano quasi mai in cotesti depositi di danaro che fanfi tra Mercatanti ; e perciò , secondo anche questa indulgente opinione , non possono scusarsene gl' interessi con questo pretesto del lucro cessante .

Inoltre non basta già che la cessazione del guadagno sia reale e vera . Questi medesimi Autori vogliono ancora , che la tassa sia moderata , che pongasi con buona fede , e avendo riguardo alle spese , ai pericoli , alla fatica , e ad altre circostanze particolari del negozio , che il Creditore avea deliberato di fare , e da cui astiensì per soccorrere co' suoi danari quello , a cui gli presta ; e che non esigasi tutto il guadagno che sperasi , ma solamente una parte , di maniera che l'incertezza del guadagno sperato sia compensata dalla mediocrità del guadagno presente . Ora egli è manifesto , che tutto ciò non si pratica tra' Mercatanti . A nulla meno pensano ; che alla liquidazione di tali conti . Non regolano in questa guisa i guadagni de' loro depositi , Oltre di che per l'ordinario non prestano il lor danaro , che allora quando non fanno in che impiegarlo , e che ne hanno ancora dell' al-

tro ozioso ne' loro scrigni. Stabiliscono gl'interessi delle Somme prestate secondo il prezzo comune delle Costituzioni di rendità; o secondo il corso della piazza, ovvero riguardo alla pontualità di quelli che li ricevono, o finalmente mossi da altre considerazioni, che hanno poco o nulla di relazione a questa pretesa cessazion di guadagno; ciò che è un segno evidente, che l'accrescimento, che esigono oltre il loro capitale, non è punto una indennizzazione, ma un puro guadagno, che non ha altra causa nè altro fondamento fuor della convenzione delle parti contraenti. Ometto alcune altre precauzioni, che la maggior parte di quelli (a), i quali seguono quest'ultima opinione, stimano ancor necessarie, per poter esigere questa ricompensa del lucro cessante; conciaffiocchè io non abbia voluto riferire se non quelle, di cui tutti convengono. Parimente i più giudiciosi e sinceri tra loro (b) approvano bensì questa sorte d'interessi in teorica; ma la dissuadono in pratica (c), in cui le più volte per la mancanza

(a) *Angelus de Usura*, Conrad. q. 36. Major &c.

(b) *Dissuadendi sunt isti Contractus* S. Antonin. loco cit. §. 15.

(c) *Periculosissimum est exercitium lucri cessantis*. Binsfeld. part. 3. de decem præceptis c. 12. §. 3.

canza delle condizioni richieste sono tali interessi illegittimi ed usuraj. Di maniera che se l' Usura è un precipizio ed un abisso, dove si perdono le anime come parla un Concilio generale (a), in cui secondo l' Istoria il famoso *Deposito* fu proibito (b), questo non è un esagerare le cose l' affermare, che quegli, il quale in un prestito libero si fa pagare questa cessazione di guadagno, cammina su l' orlo di un precipizio. Ma nulla v' è che più chiaramente faccia apparire la falsità di cotesto pretesto del lucro cessante, quanto l' intenzione di coloro che danno il lor danaro in deposito, essendo certo per la loro stessa confessione che lo imprestano con animo di cavarne profitto (c) e perchè stimano più comodo, più vantaggioso, e meno molesto il collocarlo in questa guisa, che l' impiegarlo nel traffico. Talmente che può dirsi nel tempo del Contratto; che i lor danari non cessano, ma piuttosto incominciano a fruttare, e che si commette l' Usura prima

E 2

ma

(a) *Usurarum voraginem, qua animas devorat.* Et tit. de Usuris in 6.

(b) *Histoire de Lyon de Rubys l. 3. c. 28.*

(c) *Hujusmodi homines pro intentione lucri quam habent (cum omnis Usura & superabundantia prohibeatur in lege) judicandi sunt male agere, dice il Pontefice Urbano III. c. 10. extra de Usuris.*

ma ancora, che il danaro si conti; poichè nel mutuo la sola intenzione di guadagnare forma l' Usura. Ciò è sì vero, che furono già tacciati ed accusati d' Usura (a) alcuni Dottori d' Italia, che prestavano danari agli studenti con patto, che questi gli preferirebbono agli altri Professori, e verrebbero ad udire le lor lezioni; imperciocchè la loro mira principale si era di accrescere le sue rendite e i suoi salarj, procacciandosi in questa forma un maggior numero di Scolari.

Sta bene contuttociò osservar di passaggio, che questo sarebbe un offendere le Regole dell' equità, se si desse questo nome odioso ed infame a tutti quelli, che negl' incontri fanno fruttare il loro danaro per mezzo de' falsi depositi: non debbonsi trattare sì rigorosamente persone, che peccano solo per mancanza di lume. Se tutti hanno intenzione di guadagnare, vene sono ben pochi che abbiano intenzione di fare un guadagno ingiusto. L' Usura, ch' essi esercitano senza ben conoscerla, è per verità uno de' principali rami dell' avarizia (b). Sarebbe nulladimeno un errore

(a) Molinæus in lib. 4. codicis tit. 32. de Usuris.

(b) *Pecunia ad Usuram dari omnino prohibetur: quoniam vitium cupiditatis est, exigere velle quod te nescias commodasse.* Casiod. apud Conc. Paris. VI. c. 53.

re il crederli negli altri incontri più avari del comune degli uomini. L'esperienza mostra il contrario; e spesso scorgesi, che molti d'essi son meno attaccati a' loro interessi, meno rigorosi e più facili inverso i loro Debitori, meno abbattuti e più costanti nelle perdite, che loro sopravvengono, ed eziandio più liberali verso de' poveri, di quel che siano molti altri, che impiegano il suo danaro nell'acquisto di beni stabili o di annue rendite.

Non è dunque principalmente il desiderio di aver ricchezze quello, che portali a violare la Legge di Dio; ma l'ignoranza di questa medesima Legge: poichè tutti convengono, che l'acquisto delle rendite è legittimo, formano lo stesso giudizio del loro preteso deposito. Non fanno alcuna differenza tra questi due Contratti; e purchè il frutto dell'uno sia 'proporzionato all'annuo profitto dell'altro, gli credono ambedue egualmente leciti. Non fanno, che quando cominciossi già sono tre o quattrocent'anni a trar profitto del danaro per mezzo delle rendite (a), dubitosi tosto

E 3 s'el.

(a) *An contractus emptionis & venditionis hujusmodi liciti existant, a nonnullis habetur. Extrav. comm' reg. 1. & 2. de emptione & vendit.*

s' elleno fossero giuste ed esenti da peccato , a causa della somiglianza che avevano con i prestiti a interesse, fino a che non dubitossi punto che questi prestiti non fossero proibiti dalla Legge divina; nè sono state permesse se non dopo essersi riconosciuto , che l' alienazione della sorte essenzialmente le distingueva da questi prestiti illegittimi . E adunque un mal fondato discorso il trar esempio dall' uno all' altro : la costituzione della rendita non è stata introdotta che per arrestare il corso dell' Usura, e perchè siane il rimedio (a) ; e perciò egli è un rovesciare l' ordine delle cose, il volere scusare oggidì l' Usura con l' esempio della costituzione della rendita . Ma (per ritornare a ciò che spetta all' Obbiezione) questo è pure un error grossolano , l' immaginarsi che i Mercatanti per un privilegio della loro professione possano in coscienza prestare del danaro a guadagno, e che la semplice privazione de' lor danari, per volontaria che sia, e senz' altre circostanze, sia un titolo sufficiente per potere giustamente pretendere gl' interessi.

Che se taluno s' immagina di potere aver libertà di tassare il prezzo di que-
que-

(b) *Reditus veterum est verarum Usurarum medicina* . Molinæus de Usur. n. 447.

sto lucro cessante, e di farselo pagare senz'attendere alle condizioni notate di sopra, e quando pure non siavi un'occasione presente, nè una volontà piena e determinata d'impiegare utilmente i suoi danari, egli s'inganna a partito, ed approva una massima, che apre una gran porta all' Usura (a), e che chiama ed invita tutti all' esercizio di questo infame e pestilente commercio (b). In fatti in questo principio un Ecclesiastico, un Gentiluomo; un Ufficiale, e qualunque siasi persona, che prestasse del danaro, potrebbe sempre ricevere qualche cosa oltre il suo capitale col pretesto ch'egli avrebbe potuto formarne un censo, onde essere conveniente che diagli si qualche ricompensa della rinunzia che ne faceva. Donde ne seguirebbe, che il mutuo non sarebbe più un Contratto essenzialmen-

E 4

te

(a) *Hæc lucriceffantis imago hiatus istum & voraginem Usurarum non a multis hinc annis patefecit. Dominic. Soto de Just. & jur. l. 6. q. 1. a. 3. Nomine interesse jam omnia exiguntur vel præstantur. Hei quanta pericula latent sub hoc verbo interesse; profecto hoc verbum interesse multos cum multis satanico baratro interesse facit. Th. VVolfius in psal. XIV.*

(b) *Turpe & pestiferum negotium. Regian. Synod. an. 850. c. 21.*

te gratuito, e che sempre avrebbevi un giusto titolo d' esigere l' accrescimento sopra il capitale.

Questa conseguenza è chiara, mentre chiunque ha del danaro, ha parimente il potere almeno rimoto di farlo fruttare; e quando lo impresta, si spoglia necessariamente di questo potere. Se adunque senz' altre circostanze egli ha diritto di apprezzare questo dispogliamento, e questa cessione, e di farlene rimborsare da quello, che riceve l' prestito; egli è evidente che sempre saravvi un titolo legittimo di dimandare qualche cosa di più del capitale della somma prestata, e che le leggi che lo proibiscono, offendono l' equità naturale, mentr' esse privano i contraenti di un diritto che naturalmente possiedono, e che necessariamente segue ed accompagna il Contratto, che intraprendono. La qual Dottrina essendo falsa ed anche Eretica; bisogna tener per certo, che questa potenza rimota di far fruttare il danaro, non è una causa sufficiente per esigere interesse (a). Al che si aggiunge ancora questa considerazione, che quando questa ricompensa del
lucro

(a) *Non sufficit lucrum fuisse in potentia incerta vel remota; sed oportet fuisse in actu vel potentia certa & propinqua.* Molin. de Usuris n. 29

lucro cessante non sia fondata su ciò, che il Creditore interrompe il corso de' suoi affari, e che per servire il suo amico egli rinunzia ad una occasione presente di guadagnare, in cui era pronto ad impiegare i suoi danari; potrebbe ritorcere contro di lui la dimanda, che e' facesse d'essere indennizzato, ed inferirne il contrario di ciò che porta obbiezione, discorrendo in questa guisa: quegli, che presta il suo danaro ad un altro, evita la perdita, che egli potrebbe farne esponendolo egli stesso al rischio del negozio; è dunque esso obbligato dall'equità ad usare qualche gratitudine a colui, che ricevendolo in prestito lo ritira con questo mezzo dal trafficare e dal mettersi in pericolo di perdere (a).

Come questa Obbiezione è la più spe-
ziosa e la più importante di tutte, per
meglio far intendere la mia risposta, io
la ripeto in poche parole, ed accordo,
che il Mercatante, il quale dà ad im-
prestito, può ricevere qualche cosa ol-
tre il suo capitale, per ricompensarsi del-
la cessazione e della perdita, ch'egli fa
del guadagno, ch'egli ritrarebbe dall'
impiego de' suoi danari, se non dasseli

E 5

ad

(a) Vide Joan. Vider. in exposit. Deca-
logi præcept. 7. c. 7.

ad imprestito. Ma affinchè questa ricompensa (che chiamasi interesse) sia giusta, bisogna, che questa perdita sia vera e reale. Bisogna che al tempo del prestito egli abbia volontà, e potere, e sia quasi in via per arrivare a tal guadagno (*a*); e bisogna che il prestito sia quello, che disturba i suoi disegni, che interrompe le sue misure, e che lo impedisce dall'ottenere un tal guadagno. Bisogna inoltre che misuri la stima del suo interesse, non secondo il prezzo corrente nella piazza, ma riguardo alla natura dell'affare che abbandona, ed al pregiudizio che ne risente, senza nemmeno eccedere i limiti prescritti dalle Leggi Civili. Bisogna finalmente, che non abbia intenzione di guadagnare prestando, e che s'egli riscuote qualche cosa di più del suo capitale, ciò sia solo incidentemente, e perchè trovasi in tali circostanze, in cui non può sovvenire il suo prossimo senza incomodare se stesso.

In simiglianti occasioni l'interesse è scusabile, e niente ingiusto; ma il male si è che sotto il pretesto, che sonvi de' casi e delle congiunture particolari, nelle

(*a*) *Ad hoc ut lucrum istud pratendi queat, requiritur ut mutuans possit, velit, & propositum habeat negotiari, illudque procurat.*
Reginaldus in praxi l. 29. n. 84.

nelle quali questa ricompensa è legittima, i Mercatanti se ne formano una regola perpetua e generale, che nel tempo medesimo in cui si spogliano de' suoi denari, per oziosi che siano, credono aver diritto di esigere più del suo capitale: che del prestito, che Dio vuole che sia gratuito (a), se ne forma un Arte per arricchire, e per innalzare la sua fortuna, e che il detestabile peccato dell'Usura regna sotto lo spezioso titolo d'interesse: *Et non defecit de plateis ejus Usura Et dolus* (b). Niuno pertanto mi accusi, ch'io qui totalmente riprovi l'interesse del lucro cessante: io ne condanno l'abuso, non già l'uso legittimo. Lo condanno, quando egli è falso o fittizio, non quando è vero e reale: e lo scuso in quello, che lascia di guadagnare, perch'egli impresta; ma non già in quello, che impresta per non lasciar di guadagnare (c). Imperciocchè ella è finalmente una regola irrefragabile della Morale Cristiana, che il mutuo non è un mezzo da far fruttare il denaro, e che questo non può impin-

E 6

gua-

(a) Ezech. 18. 13.

(b) Psalm. 54.

(c) *Est quoddam interesse propinquum, Et quoddam remotum. Illius, non hujus rationem in conscientia quam in foro judiciali habenda est. Molinæus de Usuris n. 29.*

guare la borsa, senza che un tal guadagno danneggi nel tempo stesso la coscienza: *Ubi lucrum, ibi damnum, lucrum in arca, damnum in conscientia*, dice un' antico Concilio (*a*).

OBIEZIONE TERZA.

SE si riprovano con tanto rigore gl' interessi stipulati nel Contratto, di cui trattasi, bisogna parimente riprovare ogni sorta d'interessi, e tra gl' altri quelli, che vengono aggiudicati a' Creditori sopra i lor Debitori, che sono in mora di pagare, secondo l' Ordinazione di Orleans (*b*).

R I S P O S T A.

Questa conseguenza non è legittima. Se l'uso, o piuttosto la malizia degli uomini ha dato all' Usura il nome d'interesse; non conviene perciò confondere queste due cose, nè condannarle, o approvarle ambedue senza distinzione. Bisogna ricordarsi, che l' Usura è un puro guadagno proveniente dal prestito, e che l'interesse è una inden-

(*a*) Concil. Catehut. in Anglia celebratum an. 787. c. 17.

(*b*) Ordinazione d' Orleans del 1560. articolo 60.

dennizzazione legittima, ovvero una re-
compensa dovuta al Creditore per il
pregiudizio, ch'egli incorre privandosi
de' suoi danari. Ciò stabilito, egli è evi-
dente; che non può scusarsi da Usura
il Contratto di cui trattasi, poichè le
cinquanta lire d'interesse, stipulate dal
Creditore, non sono infatti che un ve-
ro guadagno, che ritrae de' suoi denari
a motivo del prestito che ne fa.

Ma non può dirsi lo stesso degl'inte-
ressi, che vengono aggiudicati al Cre-
ditore sopra il suo Debitore: non nasco-
no questi dal prestito, e per consequen-
za non possono essere usuraj. Fondansi
essi sopra due cause giustissime e con-
venientissime. Primieramente accordan-
si al Creditore per rifarcirlo del danno,
che soffre ne' suoi affari per la dilazione
del pagamento. Secondariamente si con-
danna il Debitore per punirlo della sua
contumacia, e ch'essendo citato e sti-
molato in giudizio, nulla curasi di pa-
gare ciò che dee: avvi bene della dif-
ferenza tra il privarsi volontariamente
del danaro ozioso, per imprestarlo ad
un'altro; e l'esser privo per mancanza
del proprio Debitore di ciò, che ci è
legittimamente dovuto, e di cui non
possiamo restar privi senza riceverne dell'
incomodo.

Nel primo caso colui, che presta;
non può giustamente esigere più del suo
capitale sotto pretesto d'interesse; poi-
chè

chè non prestando il suo danaro, che quando gli resta ozioso, non ne soffre alcun pregiudizio; e così non gli è dovuto alcun risarcimento: conciossiachè il pretendere, che la semplice privazione del suo danaro per qualche tempo sia un titolo sufficiente per poter esigere interesse, questo è un volere annientare la Legge di Dio, che proibisce l' Usura, e concederne a tutti una generale dispensa; perchè essendo impossibile il prestare senza privarsi per qualche tempo della cosa che imprestasi, ne seguirebbe che tutti quelli, che imprestano, avrebbero sempre il diritto di esigere qualche accrescimento oltre la sorte principale, sotto colore d'interesse.

Quanto al secondo caso, egli è certo che il Creditore può dimandare legittimamente la riparazione della perdita, che apportagli il ritardo del pagamento; e per questo a lui si accordano gl'interessi sopra il suo debitore. E' vero, che se la dilazione del suo rimborso non gli causa punto di pregiudizio, oppure gliene causa meno dell'interesse ordinario, non dee pretendere, nè farsi aggiudicare alcun interesse (a): ovvero

non

(a) *Quoriescumque creditoris nihil interest, sciat se toties contra officium facere, & abuti indulgentia legum, si ex officio mutua-*
rio

non dee esigerne, che quanto a lui s'appartiene: imperciocchè l'intenzione delle Leggi non è il guadagno, ma che il creditore non perda; se forse la mala fede del debitore, che trascurasse di pagare non per impotenza, ma per malizia, non meritasse che segl'imponesse il pagamento degl'interessi come una pena (a), per obbligarlo ad affrettare il pagamento del suo Creditore.

Intorno a che è bene l'osservar di passaggio, ch'ella è una verissima ingiustizia, ma pur troppo ordinaria ne' Grandi, il prendere delle merci a credenza, e poi non darsi fretta a pagare, con danno grave de' Mercatanti o de' poveri artigiani, facendoli aspettare più anni il lor pagamento. Tali persone grandemente s'ingannano, se pensano di giustificarsi innanzi a Dio col pagare il capitale, essendo affatto manifesto secondo le regole dell'equità, che dovrebbero risarcire i lor Creditori del grave pregiudizio, che loro arreca una sì lunga dilazione del pagamento. Ma torna-

tionis, vel ante, vel etiam post moram lucrum acciperetur. VVessembec. ad tit. de Usur. n. 9. Vide Leotard. de Ll. q. 79.

(a) *Usura enim non propter lucrum potentium, sed propter morem non salventium infliguntur. l. 17. de Usur. §. 3. S. Raymund. in Summa l. 2. tit. 7. p. 231.*

niamo al nostro proposito, e diciamo:

Che se è passato in costume il dare al guadagno del prestito il nome d'interesse, ciò deriva dal presumersi per buon riguardo a chi impresta, ch'egli abbia intenzione di prestare gratuitamente, e che se stipula ed esige più del suo principale, ciò sia a titolo di vero interesse, e per risarcirsi del pregiudizio, ch'egli realmente soffre nel privarsi de' suoi denari; *di maniera, che non guadagna più prestando, che s'ei non prestasse.*

Ora siccome nella pratica ordinaria questa presunzione è sempre falsa e senza fondamento, non dando quelli, che prestano il lor danaro ai mercanti, che per cavarne profitto, così trovasi un'infinità di persone, a cui il solo nome d'Usura ferisce le orecchie, ma la esercitano, o almeno credono che possa esercitarsi sotto questi nomi di deposito e d'interesse; quasi che il solo nome di Usura fosse obbrobrioso, e proibito, e non il guadagno significato da questo nome: *Erubescunt Usuræ nomen, & lucrum non erubescunt Usuræ (a).*

OB.

(a) S. Maxim. hom. 2.^a de avaritia.

OBBIEZIONE QUARTA.

NOn v'è alcun fondamento per condannare come ingiusto il proposto Contratto; perch'egli è libero, volontario, e spesso vantaggioso non solo a chi impresta, ma ancora a quello che riceve l'imprestito.

R I S P O S T A.

POtrei rispondere con San Tommaso, Gersone, ed altri, che han trattato questa materia, che il pagamento dell'Usura non è assolutamente volontario, e che avvi alquanto di forza e di violenza (a). Ma senza entrare in questo esame sottile, e filosofico, dico che questo Contratto è sempre ingiusto dalla parte di colui, che presta i suoi denari, per piccolo, che sia il guadagno che ne ritrae; poichè viene ad acquistare per una strada contraria alle Leggi divine (b); e così commette una spezie di

(a) *Pecunia ultra sortem recepta contrahatur invito domino saltem principali, scilicet Deo, quacumque sit voluntas recipientis ad usuram, qua verosimiliter est voluntaria.* Gerson de Contract. confid. 33. Dominus omnium contradicit. Alex. de Hales part. 3. q. 26. de 7. præcepto mem. 4. art. 2.

(b) *Cui vero injuriam inferimus, si a voluntari-*

di latrocinio, prendendo una cosa contro la volontà del principal proprietario, che è Dio, come osservano questi due grandi Teologi (a).

A nulla serve l'allegare, che fassi piacere al suo Debitore, e che gli si somministra il mezzo di sussistere col commercio. Questa scusa non toglie punto il peccato; conciossiachè (secondo la decisione del Pontefice Alessandro III. (b) come non è mai permesso il mentire, così non è mai lecito il prestare ad Usura, quando anche si trattasse di riscattare la vita di uno Schiavo. Il prestito debb'essere una grazia, e non un traffico. Questo è un Contratto nobile, che solo dee trar la sua origine dal desiderio di far del bene. Quando egli nasce dall'avarizia, degenera, e si cambia in Usura (c). L'intenzione, che ha co-
lui

lentibus accipimus? Deo manime, in quem, legem ejus frangens, contumeliosus reperieris. Nicol. Cabasilas in orat. contra foenerat. tom. 14. Bibl. Patrum.

(a) *Quaecumque possidentur ab aliquo, si prater voluntatem Dei possidentur, injuste possidentur; & invito Domino, quasi res aliena, possidentur.* S. Thom. opusc. de Usur. c. 20. Vide etiam S. Bernardinum de Evangelio aeterno serm. 16. art. 3. c. 13.

(b) Cap. *super ea extra de Usuris.*

(c) *Usura est labes & inquinatio muoni.* Molinæus de Usur. n. 656.

lui che impresta, di ajutare il 'prossimo, è buona per se stessa; ma quella di guadagnare, che vi si unisce, la guasta e la corrompe; e siccome egli vuole unire insieme due cose incompatibili, la carità, e la cupidità (a), così produce un mostro invece d'un azion virtuosa, e merita, secondo il parere di san Girolamo, d'essere contrassegnato con un titolo ridicolo di Usurajo pietoso (b).

OBIEZIONE QUINTA.

POichè le Rendite ipotecarie sono permesse, non debbonsi riprovare quelle, che acquista un Tutore allorchè mette tra le mani d'alcuno i danari oziosi del suo pupillo, a condizione d'esigerne un picciolo interesse per ciascun anno, e di ripetere la sorte principale alla fine della tutela, ovvero in altro tempo stabilito. E' vero essere una cosa disavvantaggiosa al venditore l'obbligazione, che gli s'impone di riacquistare la vendita; ma egli n'è abbondevolmente ricompensato dalla mediocrità del guadagno che da lui esigesi: perciò essendovi l'eguaglianza dall'una parte e dall'altra, ciò che è il carattere de' Contratti giusti, an-

(a) C. 13. *Quia radix* de poenit. dist. 2.

(b) *Fœnerator misericors*. Hieron. in cap. 18. Ezech. & refertur can. 53. Conc. Paris. anni 829.

anche in questo, ei dee passare per legittimo; nè può essere riprovato che da qualche ingegno severo, che senza aver riguardo al temperamento, che l'egualianza arreca al rigor delle Leggi, imprudentemente condanna tutto ciò, che alcun poco s'allontani da quello, ch'esse prescrivono; e di cui conviene sprezzare in questa materia il giudizio, per non rendersi misero con vani scrupoli.

RISTOSTA.

E' Un cavarfi gli occhj da se stesso; e calpestare i principj del Diritto e buon senso, il pretendere che questa maniera di render fruttante il danaro de' Minori debba annoverarsi tra le rendite legittime. Finchè un acquisto di rendita sia vero, bisogna che la somma, che dassi per essa, talmente si alieni a vantaggio del venditore, che il compratore non possa più ripeterla, nè obbligare l'altro a renderla (a). Questa alienazione del capitale ne è la differenza essenziale, che la distingue dal prestito
ad

(a) *Nummis constituti redditus solutionem simul stipulans creditor incurrit fœneratitiorum notam.* Choppin de Morib. Paris. l. 3. t. 2. n. 10.

ad interesse (a). Se dunque vi si derogha con un patto tacito o espresso, e si riserva la podestà di ritirare il capitale; alterasi intieramente e si corrompe il Contratto, se ne cangia il fondo e la sostanza, e sotto colore d'un onesto temperamento, invece d'un acquisto legittimo, s'entra in una Usura viziosa.

E' vero che facilmente siam tratti a scusare questo costume, a motivo del titolo speizioso di rendita, con cui si vela questo affare, della qualità di pupillo, cui le Leggi favoraggiano, e della mediocrità del frutto stipolato, che sembra non incomodare il Debitore; ma noi abbiain già notato che un bel nome non giustifica una pratica viziosa, e che l'Usura non lascia d'essere tale per essere palliata di un titolo onesto.

Quanto al favore, che deesi ai pupilli, abbiain già detto di sopra che come non è permesso al Tutore di mentire per procurar loro qualche vantaggio, così non gli è lecito il commettere il peccato dell'Usura per far fruttare i lor danari: ed in tal caso egli è obbligato ad osservare esattamente la regola del Gius, che

(a) *Pactum contra primum, quod est negativum, ad nunquam redimendum, absolute in totum vitiat (contractum)*. Molinæus de Usuris n. 17. & 351.

che proibisce il praticare a nome altrui ciò che legittimamente non potrebbe farsi a nome suo proprio, come ampiamente prova un dotto Giuresconsulto (a).

E altresì una debil ragione quella, cavasi dalla mediocrità dell' interesse stipolato; conciossiachè per moderato che che siasi, violasi sempre la giustizia a riguardo del debitore, nè con lui osservasi in conto alcuno quella uguaglianza che si decanta, posto che da lui esigasi senza titolo legittimo accrescimento al capitale. Così con tutti questi falsi colori, dai quali il comune degli uomini si lascia sedurre, bisogna tenere per certo che questi Contratti sono illeciti; che offendono l'equità, poichè son contrarj alla Legge Divina, che è l'equità medesima; e che il sentimento di quelli, che gli riprovano, tanto più merita di essere ascoltato e seguito quanto è conforme a cotesta eterna verità, se-

(a) Petr. Pechius in Comment. ad Regulam 67. jur. can. ove tratta questa materia. Puossi quindi giudicare, che il contratto non lascia d'essere usurajo, benchè il pupillo per se stesso non presti i suoi danari; e che la decisione fatta l'anno 1352. (di cui parlasi nelle note alla Raccolta d' Arresti di M. Lovet lettera 1. §. 8. dell'ultima edizione) è più politica, che canonica.

secondo la quale saremo giudicati; e che invece di divenire poveri seguendo, noi diverremo tali in verità disprezzandolo, ostinandoci a camminare per una strada, che sembra diritta, ma che conduce alla morte (a). E che se è una disgrazia ed una miseria per chi impresta il perdere il suo capitale, una disgrazia assai maggior si è il recuperarlo con Usura, come dice il Pontefice san Leone (b).

OBBIEZIONE SESTA.

SE le precedenti ragioni punto non giustificano gl'interessi stipolati nel contratto controverso, possono questi scusarsi almeno, quando il Creditore gli esige riguardo al pericolo, in cui alle volte si pone, di perdere ciò che impresta, o di non poterlo recuperare senza molta fatica e spesa.

RIS.

(a) Prov. 16. v. 25.

(b) *Mala semper est ratio fœneratoris, cui pecuniam & auxisse & minuisse peccatum est, ut aut miser sit amittendo quod dedit, aut inferior accipiendo quod non dedit.* S. Leo serm. 6. de jejuniis.

RISPOSTA.

GLi antichi Padri hanno ben conosciuto, e notato con molta chiarezza la natura, e per così dire il genio dell' Usura, quando ne han parlato come di un vizio artificioso, e fecondo d' invenzioni (a). Questo giudizio, che ne han formato, si verifica pur troppo per tanti così fini ed ingegnosi pretesti, co' quali oggidì cercasi di coprirlo. Nel corso de' dodici primi secoli della Chiesa si è definita molto semplicemente l' Usura, col dire essere questa *tutto ciò che si riceve oltre la somma data ad imprestito* (b). Poscia i Dottori han creduto che per darne una più giusta idea, fosse necessario l'aggiugnervi qualche cosa, e il dire essere Usura ciò ch' esigesi oltre il capitale a motivo ed in vir-
tù

(a) *Nulli non Christiano interdictum est artificio quovis exercenda Usura.* S. Antioch. hom. 12. *Multifaria calliditates fœneratorum.* Conc. Paris. an. 829. can. 53. *Pessima lucri rabies usurarum adinventio.* Concil. Toletan. an. 909. c. 15.

(b) *Quidquid ultra sortem exigitur, Usura est.* Gratian. caus. XIV. qu. 111. *Usuras autem intelligimus quidquid est extra sortem.* S. Ludov. in edicto an. 1230. mense Decembri. & in alio an. 1254.

rà del mutuo . Io non biasimo questa definizione : ella è buona , ed esatta ; ma è assai deplorabile che facciasene un uso così cattivo .

Per trarre lecitamente guadagno da ciò che dassi ad imprestito , molti s'immaginano che basti un qualche titolo , piuttosto un qualche colore o una qualche apparenza di titolo diverso dal prestito , ed a riguardarlo come la causa ed il fondamento dell'accrescimento che si esige ; affinchè non essendo più questo guadagno ricevuto direttamente in virtù del prestito , sia puro ed esente dal vizio dell'Usura . E tanta applicazione si è posta nel ricercare questi titoli sì comodi e sì vantaggiosi , che si ha messo anche in questione , se colui che impresta abbia diritto di esigere qualche cosa di più del suo capitale , per alleggerirgli il dispiacere che prova nel privarsi del suo danaro , e per supplire alla mancanza della consolazione e della gioja , che prima provava nel veder a splendere i suoi scudi nel suo scrigno . Puossi da ciò argomentare l'eccesso delle sottigliezze , a cui s'è portata la cosa (a) .

F

Tra

(a) Vide Tamburin. in explic. decalogi
l. 8. tract. 3. c. 8. §. 6. pag. 193.

Tra questi nuovi titoli evvi quello ; che dà materia a questa Obbiezione . Ma per poco che uno abbia d'intendimento e di sincerità , dee riconoscere che esso è inutile per ricusare la pratica ordinaria de' depositi ; imperciocchè quelli , che per questa strada fanno fruttare i lor danari , rischiano il meno che possono , nè affidano il suo danaro che a Mercatanti bel facoltosi , e da cui sperano d'essere puntualmente pagati ; e non ne stipulano l'interesse a proporzione del pericolo , a cui si espongono di perdere il capitale , ma secondo la permission delle Leggi , o secondo il corso del negozio , o per rapporto ad altri riflessi .

Se tuttavia taluno pensa , che questo pericolo ponga in sicuro la sua coscienza , ei certamente si fonda sopra un cattivo principio . Imperciocchè ella è una condizione ed una conseguenza naturale del prestito , l'azzardare in qualche maniera ciò che s'impresta , ed il fidarsi della buona fede e della puntualità di chi riceve l'imprestito . Che se ancor siavi troppo rischio , la natura di questo Contratto officioso permette bene di ricercare qualche cauzione , o qualche pegno per assicurare il capitale ; ma non già di stabilire su questo rischio un diritto ed un titolo per esigere più della somma principale .

Dovendo , secondo la Sacra Scrittura , il beneficio del prestito essere gratuito l'addo-

doslarfi il rischio, che al prestito è annesso. E' una illusione il darsi a credere di poter vendere l'uno, senza che nel tempo stesso vendasi l'altro. Egli è un errore simile a quello di alcuni simoniaci, che pensano di poter comparare le rendite di un Beneficio, senza comperarne con ciò l'offizio ed il ministero.

A nulla serve l'allegare, che alcune volte questo pericolo è così grande e manifesto, che potrebbe apprezzarsi con danaro; e che dopo di averlo incorso, darebbesi volentieri qualche cosa per assicurarsi del suo rimborso. Quand'anche al tempo del prestito si prevedesse questa difficoltà, farebbevi dell'ingiustizia nell'obbligare chi riceve il prestito a pagare la stima di questo pericolo; conciossiachè ella è una Regola divina ed immutabile, che volendo alcuno imprestare debba farlo gratuitamente, e non ricevere nè sperare alcuna cosa oltre la somma prestata. Ora non sarebbe questo un contratto gratuito, quando ci facessimo promettere qualche accrescimento da colui, che riceve il nostro danaro, sotto il pretesto che temiamo d'esserne mal pagati: ciò, che ricevestimo per questo mezzo, sarebbe un guadagno, e non un risarcimento. Imperciocchè non apportandoci questo timore da per se stesso alcun danno reale, quando noi poscia venissimo ad es-

ferne rimborsati, è manifesto che quanto ricevestimo unitamente al nostro capitale, ci farebbe in luogo di guadagno, e farebbe questo quell' accrescimento medesimo, che ci è proibito (a). Quindi ne segue, che per quanto grande sia il pericolo, di cui trattasi, l' unica soddisfazione, che noi possiamo aspettarne dal nostro Debitore, si è ch' egli abbia cura di renderci quanto gli abbiamo dato, conciossiachè (b) quando ci rende il capitale, ci mette fuor di pericolo, e fa cessare i nostri timori.

Che se per impotenza o per mala fede egli mancasse di pagare al tempo stabilito, l' Usura farebbe già commessa, e sussisterebbe ancora; mentre non farebbe con ciò il Debitore sollevato della sua obbligazione, e farebbe in nostro potere di riconvenirlo in giudizio, e di farlo condannare al pagamento del principale e del guadagno, posti e confusi insieme nel suo viglietto.

Ma dirà taluno, puossi ben egli obbligare a pagare ciò, che si appella *vero interesse*. Io lo concedo, benchè non approvi intieramente un titolo soggetto a
tan-

(a) Ezechiel c. 18. v. 17.

(b) *Tale periculum non est alio pretio dignum, quam ut debitor solvat.* Dom. Soto de Just. & jure lib. 6. qu. 4. art. 1.

tante precauzioni; ma quando il Debitore rende la somma, che ha ricevuto, con il vero interesse, non dicesi che renda più di quello gli è stato dato; mercecchè la verità dell'interesse suppone, che i denari a lui prestati, fossero destinati per qualche affare utile al Creditore, e che per questa destinazione valessero ad esso sopra il lor semplice valore altrettanto, quanto importa l'interesse che gli si paga.

Lo stesso non può dirsi del preteso titolo, ch' esaminiamo. Quando s' impresta del danaro ad una persona poco sicura, il pericolo, in cui entrasi, nulla aggiugne al valore ordinario di tal danaro; e dopochè il Debitore ha restituito la medesima somma, ch' eragli stata contata, egli è libero, e dicesi che abbia intieramente soddisfatto il suo Creditore.

Inoltre è cosa giusta che ognuno porti il pericolo di ciò, che gli appartiene. Siccome colui, che riceve il danaro, tosto che l'ha ricevuto corre rischio di perderlo; così quegli, che impresta, dee correre il rischio del credito, che sopra d'esso egli acquista, e non è conveniente ch'egli apprezzi questo rischio, per esigere dall'altro questo prezzo come una spezie di guadagno e d'interesse. Veramente può cercare un asilo contro questo pericolo, dimandando pegno o cauzione, mentre la Legge di Dio non

gli comanda d'imprestare per perdere; ma non gli è già permesso di apprezzare in danaro questo pericolo, e di farsene un titolo di guadagno, perchè questa santa Legge gli vieta il prestare con disegno di far guadagno.

Con questa stessa Regola può scoprirsi la falsità di un discorso, che fanno quelli, che osano ammettere una scusa sì mal fondata. Egli è lecito (dicono essi) quando farsi malleveria per qualcheduno, il farla con patto di ricompensa, principalmente quando siavi del pericolo ad impegnarsi così per un altro. Adunque quello, che arrischia il suo danaro prestandolo, può legittimamente ricevere da quello a cui presta altrettanto di guadagno, quanto questo darebbe ad una terza persona per obbligarla a fervirgli di piegio presso il suo Creditore.

Al che rispondo, che quantunque non sia questo un guadagno molto onesto (a), l'esigere alcuna cosa da un Debitore per farsi suo piegio; contuttociò comunemente si tiene, che un tal guadagno-

(a) Secondo il du Moulin questo guadagno *est turpe lucrum & illicitum* de Usuris n. 251. & 252. Sylvest. verbo *fidejussor* n. 17. & alii.

dagno non sia ingiusto (a) purchè non vi si frammischj punto di fraude e di collusione: laddove quello, che trae l'origine dal prestito, è sempre illegittimo e male acquistato; donde apparisce, che non si dee argomentare dall' uno all' altro. Ora ciò, che ricevesi riguardo al pericolo che incontrasi nell' imprestare, e per dispensare quello a cui si presta dal dare mallevadore e cauzione, procede dal prestito e non dall' assicuramento, che in questo caso è finto ed immaginario, essendo Manifesto che il Creditore non può far cauzione a se stesso, e che l' accrescimento, che farsi promettere dal suo Debitore, non rende più sicuro il suo credito; lo che è il fine, per cui è stato introdotto l' uso delle cauzioni.

Se questo pericolo, che accompagna il prestito, fosse bastante a giustificarne il guadagno, ne seguirebbe che quanto fosse maggiore il pericolo, tanto sarebbe maggiore il diritto di pretendere un tal guadagno; e siccome avvi più di

F 4

pe.

(a) E' bene nondimeno osservare, che molti buoni Teologi credono, che il guadagno tratto dalla malleveria sia non solamente turpe ed illecito, ma ancora ingiusto ed usurajo; come S. Antonin. 2. part. c. 7. §. 45. l'Autore della Morale di Grenoble tom. 1. tr. 6. c. 1. dem. 5. ecc.

pericolo nel prestare a' poveri che a' ricchi , così dovrebbe esser permesso di esigere tanto maggior interesse , quanto quello a cui s' impresta fosse più necessitoso , e più disagiato ne' suoi affari. La qual conseguenza è sì strana , e così opposta alle Leggi divine ed umane, che questo solo dimostra essere la proposizione , che da essa si deduce , un maschio errore .

Che se per evitar questo assurdo , ci restringiamo ad approvar questo titolo riguardo a quelli , che prestano a persone facoltose , ma di professione azzardosa , o di mala fede ; non si giustificherà contuttociò il guadagno di cui trattasi , perciocchè avrassi sempre motivo di riprovarlo , per non essere punto una indennizzazione , nè un vero interesse , nè il prezzo d' un pericolo che appartenga al Debitore , e di cui possasi contrattare con lui , nè la ricompensa d' una malleveria , nè il frutto d' alcun giusto titolo ; ma una pura esazione fatta riguardo al prestito , o per un rischio unito naturalmente allo stesso , la quale è usuraria indipendentemente dalla qualità di quello a cui prestasi , e tanto più dura e pesante , quanto che gli s' impone assolutamente , senza condizione , e con una promessa per cui vi si rende sempre soggetto , per qualunque perdita o disgrazia che sopravven-
gagli .

Quan-

Quando una persona, ch' è involupata in affari soggetti a gravi pericoli, ci stimola ad affidarle i nostri denari; la prudenza ci detta o di non imprestarle veruna cosa, o di astringerla a darci un buon mallevadore. Che se tuttavia le s' impresta, e che poi soffra qualche danno o per la dilazione del pagamento, o che facciasi qualche spesa per ricuperare il suo capitale; possiamo senza dubbio richiederla che ci risarcisca, e se ricusi, può chiamarsi in giudizio. Ma il pretendere che sia permesso di riguardare le mani di quello, a cui s' impresta, come un mare burrascoso, dentro il quale si arrischiano le nostre sostanze, e di fargli in seguito pagare il prezzo di tal pericolo; o che si possano esigere interessi eccessivi a motivo di qualche fatica, o di qualche spesa, che avrebbe a farsi nel coltivare i fondi, che ci fossero assegnati in pagamento; questo è un seguire una opinione, che non è men nuova, che falsa, e da riprovarsi; ed un mostrare, che in noi più possa il desiderio di guadagnare, che il timore di precipitarsi nell' abisso delle Usure.

Non è dunque questo controverso pericolo un fondamento legittimo per stipulare alcun guadagno di ciò che prestasi; e tanto meno se ne debbe far conto, quanto che se si ammettessero tutti questi titoli sì deboli e sì meschini,

ni, che la malizia degli uomini ha inventato in questi ultimi tempi, non vi farebbe alcun Usurajo, che per l'unione di questi diritti chimerici non potesse quasi sempre scusare le sue più grosse e più sanguinose esazioni (a): di maniera che troverebbesi alla fine, che le Leggi, le quali proibiscono l'Usura, non obbligherebbono più che in teorica, e non mai in pratica.

Del resto ciò, ch'io dicevo, validamente confermasi da una Decretale del Pontefice Gregorio IX. (b) in cui dichiara che deesi tenere per Usurajo quello, che fassi promettere qualche cosa oltre la somma prestata, perch'ei prende sopra di se il pericolo di quel denaro, che il suo debitore ha risolto di portar sul mare. Eppure questo caso è sommarmente favorevole, conciossiachè il pericolo della navigazione non è una sequela naturale del prestito, ma piuttosto gli è affatto straniero e contrario, come osservalo assai bene il maestro Carlo du Moulin (c); mentre dappoichè il denaro si è imprestato, debb'essere a rischio del debitore, che per lo prestito n'è divenuto il proprietario. Non posso

(a) *Quid sunt illa tabula, & sanguinolenta centesima?* Seneca l. 7. de Benef.

(b) Cap. 19. extra de Usuris.

(c) Molin. de Usuris n. 51.

lo però dissimulare , che la più parte de' Teologi stimano , che non debba prenderfi questa decisione con tal rigore , che non sia in libertà del creditore l'offerirsi mallevadore del denaro che presta , purchè il guadagno , ch' esige punto non sorpassi la giusta stima del pericolo , che si addossa (a) . Ma chieggo dispensa per non entrare in tal questione , poich' essa non concerne punto il falso deposito , di cui qui tratto : sol mi contento di osservare ; che se dalle massime del Diritto canonico si presume che uno eserciti l' Usura , quand' egli presta a guadagno , con obbligo di assumere in se un pericolo , che punto non gli appartiene , e che non è in verun modo effetto dell' imprestanzia ; non deesi più dubitare , che veramente non la praticchi quello , che prestando denaro ,

F 6

esi-

(a) Adrian. V. de Sacram. poenit. p. 39. *Si mutuum faciendo, simul pro periculo suscepto paciscitur aliquid sibi donandum esse, non est Usura: nisi ultra quam justa estimatione asscuratio valet, extorserit pro mutuo. Ad cap. final. Respondeo quod presumptioni innititur Usuraria fraudis, puta quod vel fingitur periculum, ubi nullum subest, & ita pro mutuo capit sub pallio asscurationis de periculo: in foro autem conscientia est standum veritati.* Molin. n. 33. Navar. & Prosper. Fagnan. in cap. naviganti extra de Usuris.

esige guadagno per un pericolo , che intrinsecamente è annesso al prestito , e a cui perciò bisogna esporfi gratuitamente , oppure astenersi da un Contratto , che non può essere giusto , se non è affatto gratuito .

C A P O VI.

Che in materia di Usura non bisogna fidarsi del discorso umano , ma conviene prendere norma dalla Fede .

Queste sono le false ragioni , con le quali cercasi di palliare il vizio di tai Contratti : che se ancor altre se ne alleghino , egli è facile il rispondervi coi principj , che ho addotti . Se poi non resta qualcheduno soddisfatto delle mie soluzioni , e trova ancora delle nuove repliche per iscusare questo costume , io punto non ne stupisco . Quelli , che fanno questo traffico di denaro , sono sempre stati eloquenti ; e , come dice San Gregorio Nisseno (a) , si sono mostrati filosofi nel sostenere la loro causa . E' facile il persuadersi , che ciò che è utile , sia ancor permesso ; e v'è sempre dell' ingegno per sostenere un

(a) S. Greg. Nyss. tom. 2. contra Usur.
350.

nn' error, che si ama (a). Accade dell' Usura, come di quel frutto proibito, che rapì col suo vago colore gli occhi e l' affetto della prima femmina (b): questo guadagno illecito apparisce dolce e gradito (c): la nostra cupidigia non sa mirarlo, che non se ne invaghisca: e come inoltre è coperto da una falsa apparenza d' equità (d), che ne cela il difetto; perchè aspiriamo ad ottenerlo destramente ella ci tenta, e ci dice: „ E perchè mai Iddio ci proibì di „ trar profitto da ciò, che s' impresta? „ Questa è pure una cosa giusta insieme, ed utile al pubblico. Forse non „ detta l' equità naturale, che chi serve de' nostri beni, ce ne renda qualche ricompensa? Senza questo picciol „ soccorso il commercio languisce, i denari ne' Minori rimangono oziosi, il „ corso e la frequenza degli affari si arresta, la società civile ne patisce. Si „ fa forse ingiuria a chi riceve il denaro, mentre gli si presta sotto condizioni, ch' ei riceve con gioja, e se gli „ dà

(a) *Vitia nostra quia amamus, defendimus.* Seneca.

(b) *Fruetus fœnoris.* Tertull. adv. Marc. l. 4. c. 17.

(c) *Usura dulces.* Manil.

(d) *Usura aliquandr speciem aequitatis præendit.* S. Thomas opusc. de Usuris cap. 4.

„ dà il modo d' evitare una perdita ,
 „ ovvero di procacciarsi la sussistenza
 „ per mezzo del negozio? Non è veri-
 „ simile, che Dio proibisca un Contratto,
 „ che non fa alcun male, e produ-
 „ ce tanti beni „. Ma non ci lasciam
 già sedurre, non ci fidiamo di questo
 ingannevol discorso, e guardiamoci be-
 ne di non soccombere alla tentazione.
 Se la questo illegittimo guadagno noi
 stendiamo la mano, ci farà egualmen-
 te funesto, che il frutto vietato ad Eva:
 ci farà perdere l'anima, e il paradiso.
 Non possiam dubitarne: la Scrittura
 stessa ce ne assicura, quando dice: *Che*
quello, che impresta a interesse, e riceve
più che 'l suo capitale, tira sopra di se la
pena della morte; e che per entrare in
Cielo, bisogna non aver dato il suo dena-
ro ad Usura (a). Questi divini oracoli
 parlano in generale: non fanno alcuna
 distinzione, nè a noi è permesso di far-
 ne. A noi non tocca l'interpretare le
 Leggi di Dio: a lui sta l'imporcele, e
 noi dobbiam recarci a gloria l'ubbidirvi.
 Quanto all'utilità, che si attribuisce
 a questi Contratti, e che si esagera qua-
 si con elogi; non mi fermerò punto ad
 esa-

(a) *Ad Usuram dantem & amplius acci-*
pientem, numquid vivet? Cum universa hac
detestanda fuerit, morte morietur. Ezechiel
XXIII. 13. Psal. 14.

esaminare, s'ella sia tale qual si decanta. Lascio ai Politici il trattare una tal quistione: e siccome io non parlo qui delle cose, che per riguardo alla coscienza; così contenterommi di dire, che se un tal traffico di denaro produce per accidente qualche bene nella società civile, cagiona parimente molti mali, massimamente quando v'entri la licenza e l'esorbitanza del guadagno: nè saria d'uopo d'uscire del nostro secolo, per trovare esempj di un tal disordine. Talmente che se si è già giudicato in Francia, che l'Usura era *la radice d'ogni sorte di vizio o di disordine* (come lo testimifica San Eduardo Re d'Inghilterra (a), il quale ne proibì l'esercizio ne' suoi Stati, sul riflesso di questa importante verità, che diceva di aver appresa alla Corte de' nostri Re Cristianissimi appresso de' quali avea dimorato nella sua giovinezza, e gloriavasi di seguirne le massime) se, dico, i nostri antichi han giudicato l'Usura sì perniciofa, non deesi oggi credere ch'ell'abbia cangiato natura; nè deesi tanto badare a qualche comodità e vantaggio, ch'essa apporti al traffico e agli altri affari, che
non

(a) *Afferebat ille rex audisse in curia regis Francorum, dum ibidem moraretur, quod Usura summa radix omnium vitiorum est.*
tom. 1. Conc. Angl. decr. 33. S. Eduardi.

non si considerino parimente i cattivi effetti che ne derivano. Ma sia ella quel che si voglia riguardo alla Politica secolare, io qui non la considero da questo lato: il mio disegno si è di rappresentarla per quel che spetta alla Legge di Dio. Come dunque questa Legge sovrana la proibisce senza alcuna eccezione, io non temo punto di asserire, che le dispense che se ne danno dagli uomini, per ragionevoli ch'esse sembrino, non sono esenti da peccato.

Dicano ciò, che lor piace, il maestro Carlo du Moulin (*b*) e i suoi seguaci: che non bisogna intendere con tanto rigore questa proibizione dell' Usura: che questo precetto particolare debb' essere spiegato e modificato dal precetto generale della carità: ch'essendo l'Usura un fatto, che puramente riguarda il prossimo, ella non può essere ingiusta, che inquanto a lui sia nociva: che veramente non è cosa ragionevole il prevalerci della sua necessità, per impogliarlo de' suoi beni, ed accrescere i nostri; e quindi per sapere se facciasi male a trar profitto del denaro che prestasi, convien considerare lo stato e le disposizioni di colui, che riceve il prestito;

(*a*) Molin. in tract. latino n. 10. & 11. e nel suo sommario de' Contratti n. 50. ec.

stato; che s'egli è povero, ed ha bisogno del nostro soccorso per vivere, vuole la carità che gli si presti gratuitamente; ma solo ci domanda il nostro denaro per impiegarlo ne' suoi affari, noi possiam giustamente obbligarlo a pagarcene l'interesse stabilito e tassato dalle Leggi.

Per quanto l'opinione di questo Scrittore sia plausibile e speziosa, noi dobbiamo fuggirla ed averla in orrore: la Polizia, ch'ei vuole introdurre, non è mai stata conosciuta nella repubblica Cristiana (a), tra le cui Leggi sempre vi è stata questa, che non si presti a interesse; sempre in essa è stata condannata assolutamente l'Usura; sempre è stata questa riguardata come un (b) guadagno ingiusto; non sonosi mai fatte queste distinzioni, dello stato di chi riceve il prestito, e della mediocrità del profitto. Leggasi tutto ciò, che i santi Padri hanno scritto su questo soggetto; non vi si troverà la menoma ombra di tal dottrina. Se vi fosse stato qualche temperamento da farsi in materia d'Usura, e qualche caso in cui ella fosse scusabile, questi santi Dottori ce ne avrebbero

(a) S. Cyprian. ad Quirin. 13. c. 48.

(b) S. Basil. ad Amphil. can. 14. ἀδίκον
περὶ δὲ. Lactant. l. 6. c. 18. Concil. Eliberit.
c. 20.

vrebbero informato ne' suoi Trattati ; dove ne hanno stesamente parlato . Come al lor tempo punto non costumavasi la Costituzione delle rendite , e la pratica generale si era di far fruttare il denaro per mezzo del mutuo ; non avrebbero lasciato di permettere questo mezzo ai Cristiani deboli ed imperfetti , e di soffrire che almeno nelle circostanze favorabili , che ci si dipingono , traessero qualche picciol guadagno de' suoi denari . Ma come ho notato , non scorgesi che abbiano mai tenuto questa condotta . Hanno ripreso quelli , ch' esigevano da' Mercatanti de' piccioli regali per l' interesse del lor denaro ; e con ciò ci hanno ammaestrato , che l' impiego delle somme prestate nel negozio , e la mediocrità del guadagno punto non giustificano l' Usura (a) .

Egli è bene d' altrettanto maggior importanza il persuadersi di questa verità comprovata dall' esperienza , che la maggior parte di quelli , che col solo lume della ragione giudicano di tai Contratti , entrano nell' opinione del du Moulin . Sembra che questo comunemente
sia

(a) S. Basil. in Psal. 14. S. Greg. Nyss. contra foenerat. S. Ambros. de Tobia . S. August. in Psal. 38. 128. & 140. & l. 4. c. 9. de Bapt. contra Donatistas . Hieron. in c. 18. Ezech. S. Antioch. hom. 12.

sia il termine de' lumi del nostro ingegno. Siccome quest' assoluta proibizione di qualunque Usura è una Legge assai perfetta e *sublime* (a), non possiamo che assai difficilmente arrivarvi co' nostri pensieri; quindi in vece di fino a lei innalzarci, ci abbassiamo dentro noi stessi, e figurandocela meno esatta, e meno severa, cadiam nell'errore.

E' dunque necessario il raffrenare un tale divagamento col soccorso della Fede, ed il prendere per norma ciò, che c' insegnano la Scrittura e la Tradizione. Ora questi due divini tesori delle Cristiane verità ci fan vedere una condanna (b) generale dell' Usura, e non ci assegnano alcuna eccezione. Dobbiamo

mo

(a) Leo Novel. 83. *propterea quod humana natura ad illius (legis) sublimitatem non perveniat, &c.*

(b) L' Usura è proibita dalla Scrittura, nell' Esodo 22. 25. Levit. 25. 35. Deuter. 23. 19. 2. Esdr. 5. 7. psal. 14. Ezech. 18. 8. e 22. 12. Luc. 6. 35. Intorno a che alcuni osservano, che la Legge la proibisce riguardo a' fratelli della religione, i Profeti riguardo a tutti gli uomini, e l' Evangelio ordina di prestare eziandio senza speranza di ricuperare il capitale: ciò che è un consiglio, e qualche volta un precetto. Veggesi S. Girolamo sul capo 18. d' Ezechiello.

mo dunque conchiudere , che questa maniera di far fruttare il denaro è nel numero delle cose cattive da se stesse , e che non debbonfi mai praticare ; e dobbiam riguardare tutto ciò , che si allega in contrario , come altrettanti errori e profane novità .

La Morale , di cui facciam professione nella sacra scuola della Chiesa , non è già un' invenzione umana ; ma una regola ed una istruzione divina . Ella non si fonda sopra di condiscendenze e temperamenti politici ; ma sopra di verità sode e sublimi . Nè ci è permesso di affievolirne e snervarne le massime con le modificazioni e sottigliezze del Gius di maniera che se fossimo così arditi di farlo , dobbiam temere di perdere in pena del nostro peccato non solo il lume della Fede , ma ancora quello del senso comune , e di cadere a forza di raziocinio in errori privi affatto di ragione (*a*) .

Questo appunto si è quello , che è accaduto in proposito dell' Usura . Il du Moulin ha avuto l'ardire di esaminare il precetto , che la proibisce ; ed ha cercato di restringerlo tra limiti sconosciuti a' nostri maggiori . Il Salmasio si è fatto

(*a*) *Nimum alterando veritas amittitur .*
 Publ. Syrus .

fatto seguace della di lui temerità, ed avvanzandosi ancor più oltre, si è sforzato di abolire questo comandamento divino: ma neppure si è qua fermato; nel combattere in questa forma la Fede comune de' Cristiani, si è impegnato in errori, e (per così dire) in eresie contro il buon senso, e che danno nello stravagante.

Tutti i Filosofi (a) e tutti i Giureconsulti convengono, che l' Usura è opposta alla natura; e che se la Legge civile ne autorizza il pagamento, non è perch' ella sia dovuta in virtù del prestito, ma si è questa una sequela della stipolazione, e perchè il bene e la pace della società umana ricercano che la convenzione delle parti sia eseguita. Ma il Salmasio sostiene, che in luogo d'essere contraria al Diritto naturale, ella ne trae la sua origine: che questa è una specie di gratitudine (benchè alquanto forzata e violenta), e che ha per fondamento una ragione ed un' equità molto grande (b).

Ella è una verità, ch'è sempre stata ricevuta nella Chiesa senza la minima
con-

(a) Aristot. ap. D. Thom. 2. 2. quæst. 78. art. 1. Seneca l. 7. de Benef. Petrus Gregor. Syntag. Juris litt. c.

(b) Salmas. de Usuris p. 269. & 277. *Usuras maxima æquitate niti ostendimus.*

contraddizione, che l'Usura è condannata dal Diritto divino: ciò che se dire a san Gregorio Nisseno (a), essere molto strano *che tutta la Scrittura*, cioè la Legge, i Profeti, e l'Evangelio, *riprovi gli Usuraj*; e che nonostante un'autorità così santa non possa arrestare il corso della lor pratica malvagia. Ma questo Dottor Protestante nega, che questo traffico di denaro sia proibito ne' Libri sacri, e pretende che se v' ha qualche proibizione, essa riguardi solo i Giudei, ai quali era comandato di scambievolmente imprestarsi gratuitamente e senza Usura, per essi fratelli della stessa Religione, e come figliuoli della stessa famiglia (b).

E' certo secondo gli scritti de' santi Padri, e secondo gli antichi Concilj, che la Chiesa non ha mai sofferto, che i Fedeli, di qualunque condizione si fossero, praticassero l'Usura, e che ne ha sempre generalmente proibito l'esercizio a tutti (c), e alcuna volta nominatamente-

(a) Greg. Nyss. in oratione contra foenerat. ep. Canon. ad S. Letoium.

(b) Salmasius de Usuris p. 606. &c.

(c) *Ille est supplantator, qui Usurarum captat emolumenta; itaque vir christianus, si habet, det pecuniam quasi non recepturus, aut certe sortem quam dedit recepturus.* S. Ambr. ep. 70. ad Vigil.

mente ai Laici (a); quantunque sia vero, che trovansi molti Canonî, i quali ordinano agli Ecclesiastici di astenersene, senza far menzione de' Laici: imperciocchè (come dice il primo Concilio di Cartagine (b)) s'ella è da biasimarsi in questi, molto più dee biasimarsi ne' Ministri della Chiesa, che debbono agli altri servir d'esempio (c). E non-

(a) Questa proibizione dell'Usura anche riguardo ai Laici si giustifica con gli antichi canonî. Concil. Eliber. c. 20. Carthag. I. sub Gratiano anno 348. c. 13. S. Basil. ep. canon. ad Amphil. l. 14. Concil. Carthag. IV. c. 67. S. Leo ad Episc. per Campaniam, Conc. Calchut. in Anglia an. 787. c. 17. Capitul. Aquisgr. ann. 789. c. 5. Capitul. Aithon. Episc. Basileensis c. 17. Concil. Paris. an. 829. c. 53. Concil. Meldens. an. 845. c. 55. Conc. Regiat. an. 850. c. 21. Concil. Valent. an. 855. c. 3. Epist. Ep. Provin. Remen, Conc. Rothom. an. 858. c. 14. Decret. Heraldî Episc. Turonensis c. 5. & Riculph. Sueffion, c. 17. Halirgarii episc. Camerac. Poenit. l. 4. c. 32. Conc. Trosleian. an. 909. c. 15. Antiquum Poenit. Rom. & Græcum, &c.

(b) Concil. Carthag. I. an. 348. c. 13.

(c) *Si Usuras accipere omnibus Christianis æque interdiktum esse dignoscitur; maxime tamen Sacerdotibus, qui forma & exemplum fidei omnibus esse debent.* Aitho Basil. Ep. in fidei

nondimeno questo Novatore sostiene (a) senza alcuna prova positiva, anzi ancora contro delle autorità espresse, ch'egli si oppone, che ne' primi secoli del cristianesimo la Chiesa permetteva ai Lai- ci di trar profitto dal prestito del lor denaro, e di tenerne eziandio Banco aperto; e che solo ne' secoli posteriori questa libertà è stata ad essi levata dalla troppa severità de' Pontefici.

Egli confessa (b) che tra i Giudei l' esazione dell' Usura non era compatibile con questa qualità di Fratelli, che insieme gli unisce; donde dovea conchiudere, che molto meno è tollerabile tra i Cristiani, che vivono sotto una Legge più perfetta, e che sono uniti con legami più stretti e più sacri (c). Inoltre

Capitul. c. 17. edito a D. Luca Acherio spicil. tom. VI. Idem dicit Zonaras in can. 17. Conc. Nic. p. 62.

(a) Salmas. p. 71. de Trapez. foenore.

(b) Salmas. de Usuris p. 603. & sequent.

(c) *Non modo novi Testamenti perfectio, verum etiam legalis status foenus damnat.* Theodoret. in psalm. 54. & 14. Zanar. in Conc. Nic. can. 17. p. 62. S. Joan. Chrysost. hom. 41. in Genesim. Questo è il discorso di sant' Ambrogio: *Noli exigere usuras a fratre tuo: frater tuus consors natura, consors gratia &c.* S. Ambr. de Tob. c. 14. Clem. Alex. l. 2. Stromat.

re osserva (a), che i Filosofi pagani han tenuto l'Usura per un guadagno odioso e disonesto, principalmente quando si esige dai poveri, ai quali il du Moulin confessa che deesi prestare gratuitamente (b); e tuttavia con tutti questi principj non si arrossisce di asserire e di sostenere con un Libro fatto apposta, che non è questo un impiego punto indegno d'un Cristiano, il fare pubblicamente il mestiere di Usurajo, ed il prestare ad interesse con pegno alle persone bisognose: ed è talmente persuaso, che non siavi nè disonore nè ingiustizia in questa professione, che punto non teme di protestarsi altamente ch'egli elegerebbe piuttosto di passare per Usurajo, che per semplice artigia-

G

tigia-

(a) *Gentilium philosophi Usuram esse pronuntiarunt invisum & inhonestum questum.* Salmas. de Usur. p. 634. & 530. de Trapez. foenore p. 658. Il Salmasio assicura, che la Chiesa Greca, cioè i Greci scismatici permettono l'Usura ai Laici. Ma s'è vero che costoro si prendano questa libertà, sono in ciò condannati non solo dai santi Padri Greci, dagli Editti degl' Imperatori Basilio e Leone, e dell' antico Penitenziale Greco; ma anche dai lor Dottori, quali sono Zonara, Balsamone, e Niccolò Cabasilas.

(b) du Moulin nel Sommario de' Contratti n. 50.

tigiano: *Malleme me dici fœneratorem ; quam futorem esse vel sartorem (a) .*

Ecco le opinioni mostruose, che produce la vanità dell'ingegno umano, quando non segue che i suoi lumi, e preferisce il suo sentimento particolare al sentimento comune di tutti gli altri; e quando vuol farsi l'interprete delle Leggi divine, in vece di riceverne umilmente la spiegazione dalla bocca della Chiesa. Non mi fermerò qui a confutare gli errori di questo avvocato degli Usuraj: lascio questa briga a persone più abili di me; quantunque la semplice esposizione, che ne ho fatto di passaggio, sia quasi una confutazione sufficiente. Ma lo sviamento di questo Eretico dee servirci di ammaestramento, dobbiam quindi apprendere a non fidarci del nostro ingegno, e a non prendere tutti i suoi giudizi per oracoli. Come tutte le cose, e principalmente quelle, che riguardano i costumi, hanno differenti apparenze, accade pur troppo spesso ch'egli s'imbarazzi, quando le esamina, e che nella varietà delle riflessioni, ch'ei forma, s'imbrogli, e rigetti la verità per abbracciar la menzogna: fa d'uopo d'un'autorità infallibile,

(a) καὶ λέγω ἐν τῷ δυνέξεν πρέπει ἂν τῷ σοφῷ.
h Certe solum sapientem fœnus exercere licet.
 Orysippus apud Lucian. p. 197. ed. Paris.

bile, che lo guidi e lo regoli. Egli è permesso il discorrere della Usura, e il ricercare s'ella sia nel numero delle cose indifferenti o delle malvage; ma la via più sicura si è il consultarne tosto la Fede, prender da lei il principio de' nostri discorsi, e non fare che il nostro discorso sia la misura della nostra Fede.

Scorgesi nella Scrittura essere una cosa illecita il trar guadagno da ciò, che si presta. Dall'altra parte nè la Scrittura, nè la Tradizione ci dicono, che a questa santa regola siavi alcuna eccezione. Non dobbiam dunque nè limitarla, nè indebolirla, col supporre che non si violi, quando il guadagno stipolato sia mediocre, e quando i danari imprestati s'impieghino utilmente da colui che gli riceve.

Invano vuol darci a credere il du Moulin, che il guadagno, il quale in cote-ste circostanze si esige, punto non offenda la carità: la Fede ci dee persuadere il contrario. Chi riceve un tal guadagno, ne viola il primo precetto, che consiste nell'obbedire a Dio. Questo sovrano Legislatore ha ordinato, che il prestito fosse tra gli uomini un uffizio d'amicizia, e un soccorso puramente gratuito: colui adunque, che vi cerca la sua utilità, che fassene un traffico, e che se ne serve quasi di un mezzo per aumentare i suoi beni, ed arricchirsi, contraviene alla sua volontà, e provoca la sua colle-

ra. *Se voi non potete risolvervi a prestare senza guadagno, e se bramate di assolutamente vendere l'uso del vostro danaro, io vel permetto* (dice san Giovanni Grisostomo (a)) *ma vendetelo ben caro. Non vi contentate di uno per cento al mese; ma ricevetene per interesse il veame del Cielo. Dio ha voluto essere il pregio e la ricompensa del prestito* (dice un pio e dotto interprete della Scrittura (b)); *ma il male si è, che Dio non basta alla cupidigia dell' Avaro.*

Inoltre manca eziandio al secondo dovere di questa grande virtù, che riguarda il prossimo; conciossiacchè ei fa una vessazione al suo Debitore. Non ha diritto di farsi rendere, che quanto ha prestato, e gli domanda di più: gli addosa un peso, che non è punto obbligato a portare: e gli rapisce i suoi beni senz' avere un titolo legittimo per acquistarli. Quindi dobbiam conchiudere, che lo tratta ingiustamente, e ch' essendo l' Usura una spezie di morso (secondo la lingua santa), è parimente impossibile l' esigerla da alcuno senza fargli torto; Siccome è impossibile il morderlo fino a strapparne i brani, senza punto fargli oltraggio.

Non

(a) S. Chrysoft. hom. 57. in Matth.

(b) Hugo Card. in psal. 71. & Revel. S. Brigittæ c. 88.

Non se l'abbiano a male i Filosofi, se riguardo alle Usure moderate io non mi appoggio al giudizio della ragione. Non nego già, che la Filosofia ne possa scoprire l'ingiustizia: ricevo volentieri le prove, che ne apporta. Confesso che sono buone, e vevoli a porre in chiaro, ed a giustificare la nostra credenza; e che san Tommaso, san Bernardino, e gli altri Teologi utilmente se ne servono ne' loro scritti. Ma bisogna altresì confessare con Gersone (a), ch'esse non sono sufficienti a convincere un critico, che voglia contraddire, ed opporre discorso a discorso. Affine adunque d'evitare le dispute e i dubbj, la via più corta e più sicura si è l'ascoltar subito gl'insegnamenti della Fede: conviene che questa divina maestra ci guidi, e ci attacchi alla verità. Questo è il mezzo per essere presto dotto e stabile nella sua scienza. Noi da essa impariamo, che Dio condanna ogni Usura, ed ogni guadagno esatto oltre il capitale, come una cosa detestabile (b). Questa è la ragione, che dee ispirarcene dell'orrore, e per cui dobbiam fuggirla. Questa è la grande ragione de' Cri-

G 3

stiani

(a) *Consimiles rationes non videntur satis convincere volentem protervire.* Gerson de Contract. confid. 13. vide Molin. n. 530.

(b) Ezech. 18.

stiani (a): questa è degna della loro Morale, che è divina, e non già umana. Questa ragione è invincibile, e non può essere oscurata, nè distrutta. Per questa ragione senza temerità si condannano i costumi e le Leggi contrarie: e finalmente di questa ragione noi dobbiamo appagarci, poichè con essa i santi Padri hanno appagato i Cristiani.

C A P O VII.

Condizioni necessarie per poter esigere con giustizia qualche interesse nel prestito a motivo del lucro cessante.

PER giustificare quello, che ho detto intorno alle circostanze, e alle limitazioni necessarie per potere lecitamente domandare l'interesse a titolo della cessazione del guadagno, io porrò qui in italiano ciò, che ha detto il Cardinale

(a) *Summa omnium rationum est, quia Deus sic voluit, & Usuras detestatus est in veteri & novo Testamento (ex cap. super eo). & ideo aliam rationum quarere non expedit multum; nam Rom. XI. dicitur O altitudo divitiarum; & ad id etiam facit ff. de legibus l. non omnium. Auctor supplem. Pisanellæ v. Usura.*

le Toletto Gesuita nella sua Istruzione de' Sacerdoti, lib. 5. c. 33. Avendo questo Autore dimostrato nel capitolo precedente in qual maniera e con quali condizioni sia alle volte permesso l'essigere qualche cosa oltre la sorte principale, cioè in primo luogo in forma di pena, allorchè il Debitore trascura di

G 4

re.

Nolo sitis fœneratores; & ideo nolo, quia Deus non vult, etiamsi ego vellem, malo suo ageret qui ageret. Unde apparet Deum hoc nolle? Dicitur est alio loco, qui pecuniam suam non dedit ad Usuram. S. Augustin. in Psalm. 36.

Sufficit hoc dicere, quod Lex prohibet fratri fœnerari, non æquum censens ut ex Usuris pecunias legamus. S. Clemens Alexandr. Stromatum l. 2. p. 397.

An forte parva sunt ista crimina (loquitur de avaritia & Usuris) & parvi pendenda? solent enim isti etiam hoc dicere, pensantes ea non in statera aqua divinarum scripturarum, sed in statera dolosa consuetudinum suarum. Quicquid enim sceleris & iniquitatis inebriat multitudinem, amittit examinis veritatem, sed ideo sunt tanquam sincerissimum speculum proposita hominibus oracula celestium paginarum, ut ibi quisque videat quodlibet peccatum quantum sit, quod forte magnum est, & male viventium cæco more contemnitur: S. August. l. 30. contra ep. Parmeniani c. 2. p. 25. ed. Plantin. tom. 7. vide & can. 21. non affaremus, caus. 24. quest. 1.

restituire la somma ricevuta dentro il termine stabilito con sua promessa, ed in secondo luogo risarcirsi del danno, che incontrasi a cagione del prestito, continua così: „ La terza causa, per cui puossi „ esigere alcuna cosa oltre la sorte, è il „ lucro cessante; intorno alla qual causa non tutti i Dottori sono d'accordo. „ Dirò quelle cose, in cui tutti convengono, „ e quelle, nelle quali dissentono. „ Tre sono i punti, ne' quali tutti „ convengono.

„ Primieramente essere necessario, che „ insieme uniscansi tre condizioni affinché possa veramente dirsi, che vi sia „ lucro cessante.

„ La prima si è, che quel danaro, „ che dassi ad imprestito, sia assegnato „ al negozio; conciossiachè quando non „ erasi per negoziare con quel danaro, „ non può dirsi che a chi lo presta cessi „ il guadagno, onde s'egli riceva, e pattuisca nel prestito alcuna cosa oltre la „ sorte, questa è Usura.

„ La seconda, che chi impresta, non „ abbia altro denaro fuori del negozio „ da potere imprestare; imperciocchè „ quando il mercatante del denaro impiegato nel negozio, ed altresì del danaro ozioso, non può senza usura pattuire nel prestito il lucro cessante; mercecchè allora può dirsi che cessi il „ guadagno a motivo del mutuo, quando il mercatante non ha altro dinaro

da

da potere senza danno impiegare ne
negozio.

La terza si è, che il guadagno sia
probabile; imperciocchè non basta che
il guadagno sia possibile, perchè si
chiami guadagno, ma bisogna che vi
siano conghietture, e ragioni proba-
bili, che sia per farsi il guadagno,
se si negozj: benchè questa probabi-
lità ammetta diversi gradi, mentre
alcuni guadagni sono più certi degli
altri. Questo pertanto chiamasi *lucro*
cessante.

Convengono in secondo luogo i
Dottori, che quando alcuno per for-
za, o con inganno è costretto ad im-
prestare contro sua voglia il danaro
impiegato nel negozio, può lecitamen-
te pattuire, ed esigere il lucro cessan-
te oltre la sorte. Quanto poi possa
esigere, dirassi appresso; ed in tal ca-
so deesi per egual modo discorrere del
lucro cessante, e del danno emergente.

Convengono in terzo luogo, che
quando alcuno spontaneamente offe-
risce il suo danaro in prestito ad un
altro, senza essere nè pregato, nè per
l'utilità che l'altro possa trarne, ma
togliendo il danaro dal negozio pria
che stabiliscasi il mutuo, non può in
verun modo pattuire del guadagno fu-
turo senza usura, quantunque vera-
mente sia questo danaro impiegato nel
negozio, e sia probabile il guadagno,

„ ed egli non abbia altro danaro da ne-
„ goziare ; imperciocchè ritirando egli
„ spontaneamente il suo danaro dal ne-
„ gozio, non può di quello lecitamen-
„ te esiger guadagno . In questi punti
„ sono tutti d'accordo .

„ Ma son discordi in un altro punto,
„ cioè se quando alcuno non astretto ,
„ ma pregato dà in prestito i suoi da-
„ nari, che aveva impiegati nel nego-
„ zio, concorrendovi le altre condizio-
„ ni, possa pattuire, ed esigere il lucro
„ cessante . Gravissimi Dottori onnina-
„ mente ciò negano, facendo in ciò dif-
„ ferenza tra il danno emergente, e il
„ lucro cessante . Tra i quali sembra
„ che siavi san Tommaso nella secon-
„ da *secundæ* alla questione 78. art. 2.
„ Scoto sul libro quarto del Maestro
„ della sentenza dist. XV. quest. 2. e In-
„ nocenzo IV. nelle sue note al cap. *Na-*
„ *viganti* del titolo *de Usuris*, i quali
„ sono seguiti da Domenico Soto lib. 6.
„ qu. 1. art. 3. Ma non mancano per la
„ parte contraria gravi Dottori, tra quali
„ contansi Con rado nella sua questione
„ XXX. Silvestro alla voce *Usura* 1. §.
„ 19. il Gaetano nella seconda *secundæ*
„ al luogo testè citato, ed Adriano nel-
„ la question dell' Usura....

„ Io quanto a me seguo l'opinione
„ di questi ultimi, nè reputo che sia
„ Usura il così pattuire. E lo stesso dee
„ dirsi di chi quantunque non pregato,
„ pure

pure mosso non da cupidigia, ma da carità dà ad prestito per soccorrere al prossimo.

Tuttavia conviene osservare, che oltre le cautele predette debbonfi avvertire due cose, qualor talun patuisca di esigere qualche aumento a motivo del lucro cessante.

La prima si è, che non esiga tosto il lucro cessante, detraendolo dalla somma, che si presta. Per esempio dà alcuno ad prestito cento scudi, non dee tosto esigerne il lucro cessante, dandone solamente novanta, se per sorte era il lucro di dieci; ma dee dare all'altro la somma intiera, ed aspettarne da lui il guadagno, quando vorrà darlo qualche tempo appresso.

L'altra, che non esigasi tutto il guadagno, che speravasi di tal dinaro, se prima non se ne detraggano tre cose; cioè in prima le spese, che doveansi fare per trar guadagno dal negozio, le quali sono ora maggiori, ora minori, ed ora non ve n'è alcuna; come accade quando quello che impresta, tralascia di comperare una merce, che può di presente comperare a vilissimo prezzo, e poi senza spese la venderebbe tosto a prezzo sommo. Inoltre dee detrarsi la fatica, che ricercasi nel negozio; abbenchè quando alcuno è costretto ad imprestare, non è obbligato a detrarre la sua fa-

„ tica, ed industria, che già era dispo-
„ sto ad usare; siccome un operajo, che
„ vien costretto a non lavorare, non è
„ tenuto a detrarre dalla mercede la sua
„ fatica, ma può esigerla tutta intiera:
„ all'opposto è tenuto a detrarla, quan-
„ do non è costretto a cessar del lavo-
„ ro. Finalmente bisogna detrarne il
„ pericolo; conciossiachè non essendo
„ presente il guadagno, ma dubbioso,
„ questo vale meno, che se fosse cer-
„ to. E questo pericolo non è lo stesso in
„ tutti gl'incontri, ma ora maggiore,
„ ora minore e deesi giudicare secondo
„ l'arbitrio di un uomo probo e ti-
„ morato.

„ Ora per giudicare di questo peri-
„ colo, molto gioverebbe l'esaminare,
„ per quanto un altro si facesse malle-
„ vadore di un tal guadagno. Per esem-
„ pio uno dà in prestito cento scudi, co'
„ quali sperava di guadagnare dieci, può
„ esigere oltre i cento anche questi die-
„ ci scudi, detraendone la fatica, e le
„ spese, che dovea fare per guadagna-
„ re que' dieci. Di più de detrarne il
„ pericolo, esaminandolo in questa ma-
„ niera: se egli cercasse, che gli fosse-
„ ro assicurati que' dieci quanto spende-
„ rebbe? e poi detrarne quasi tutto que-
„ sto. Dissi *quasi tutto*, perchè non è
„ tenuto a detrarne tutto quello, ch'
„ egli darebbe per l'afficurazione, mer-
„ cecchè non si offerisce esso a presta-
„ re,

re ; ma presta essendone pregato ; e molto meno sarebbe tenuto a detrarre , se a prestare fosse costretto . Per tanto se si esaminino questi tre capi , appena potrà esigere la terza parte del guadagno , che sperava di fare . Queste cose però in particolare debbono , come dissi , esaminarsi secondo l'arbitrio di un uomo dabbene . Questo era ciò , ch'io dovea dire intorno al lucro cessante . Ma il più sicuro si è astenersi dall'esigere cosa , veruna per questo titolo , e il prestare gratuitamente , quando dal prestito non ci sopravvenga alcun danno . Il Valenza (*a*) dopo di aver notate le condizioni necessarie per potere lecitamente esigere l'interesse del lucro cessante , ne giudica la stipolazione molto pericolosa , e conchiude con lo stesso avviso , che ci dà quì il Cardinale Toletto .

„ Essendo difficile (dic' egli) che tutte queste condizioni si uniscano e concorrano insieme , bisogna stare bene avvertiti di non dare occasione & adiuto all'ingiustizia : e comunemente parlando , quando alcuno domanda consiglio intorno a questi Contratti prima che si facciano , convien piuttosto

G 7

tosto

(*a*) Gregorius Valentia tom. 3. disp. 5. q. 20. de Empt. & vend. puncto 2. p. 1442.

„ tosto distorne le persone , che an-
 „ marvele . Ma dopo che questi Con-
 „ tratti son fatti, bisogna esaminarli di-
 „ ligentemente, temendo di approvare,
 „ o di condannare alcuna cosa teme-
 „ rariamente . Imperciocchè , come di-
 „ ce assai bene il Gaetano (a), s'egli
 „ è permesso talvolta il trattare del lu-
 „ cro cessante, e di farsene promettere
 „ il rimborso, dee ciò riguardarsi
 „ piuttosto come *una eccezione, che co-*
 „ *me una regola generale* . Poichè alle
 „ volte accade , che questo guadagno
 „ cessa solamente per la pura e sem-
 „ plice volontà del Creditore, il quale
 „ avanti il Contratto spontaneamente
 „ ritira i suoi danari da quell'impiego,
 „ in cui gli fruttavano : nel qual caso
 „ non è giusto, ch'egli obblighi un al-
 „ tro a rendergli quel guadagno , di
 „ cui spontaneamente da se stesso si
 „ priva .

(a) Sopra la 22. q. 78. art. 1.

I L F I N E.

Sanctissimi Domini Nostri Be-
 nedicti Divina providentia
 PAPÆ XIV. Epistola En-
 cyclica ad Patriarchas, Ar-
 chiepiscopos, Episcopos, &
 Ordinarios Italiæ.

BENEDICTUS PAPA XIV.

*Venerabilis Frater, salutem, & Aposto-
 licam Benedictionem.*

VIX pervenit ad aures nostras, ob
 novam controversiam (nempe, an
 quidam contractus validus judicari de-
 beat) nonnullas per Italiam dissemina-
 ri sententias, quæ sanæ doctrinæ haud
 consentaneæ viderentur, cum statim no-
 stri Apostolici muneris partem esse du-
 ximus, opportunum afferre remedium.
 ne malum ejusmodi, temporis diutur-
 nitate, ac silentio, vires magis acqui-
 reret; aditumque ipsi intercludere, ne
 latius serperet, & incolumes adhuc Ita-
 liæ Civitates labefactaret.

Quapropter eam rationem, con-
 siliumque suscepimus, quo Sedes Apo-
 stolica semper uti consuevit. Quippe
 rem totam explicavimus nonnullis ex
 Venerabilibus Fratribus Nostri Sanctæ
 Ro.

Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus ; quibus Sacræ Theologiæ scientia , & Canoniciæ Disciplinæ studio ac peritiâ plurimum commendantur : Accivimus etiam plures Regulares in utraque facultate præstantes , quorum aliquos ex Monachis , alios ex Ordine Mendicantium , alios demum ex Clericis Regularibus selegimus ; Præfulem quoque Juris utriusque laurea præditum , & in Foro diu versatum adhibuimus . Diem quartam indiximus Julii , qui nuper præterit , ut coram Nobis illi omnes convenirent , quibus naturam totius negotii declaravimus ; quod illis antea cognitum perfectumque deprehendimus .

Post hæc præcepimus , ut omni partium studio , omnique cupiditate soluti , rem totam accurate perpenderent suasque opiniones scripto exararent ; non tamen expetivimus ab ipsis , ut judicium ferrent de contractu , qui controversiæ causam initio præbuerat , cum plura documenta non suppeterent , quæ necessario ad id requirebantur ; Sed ut certam de Usuris doctrinam constituerent , cui non mediocriter detrimentum inferre videbantur ea , quæ nuper in vulgus spargere cœperunt . Jussa fecerunt universi ; nam suas sententias palam declararunt in duabus Congregationibus , quarum prima coram Nobis habita est die 18. Julii , altera verò die prima Augusti ; qui menses nuper elapsi sunt ; ac de-

demum eadem sententias Congregationis Secretario scriptas tradiderunt.

Porro hæc unanimi consensu probaverunt.

I. Peccati genus illud, quod Usura vocatur, quodque in contractu mutui propriam suam sedem, & locum habet, in eo est repositum, quod quis ex ipso met mutuo, quod suapte natura tantundem duntaxat reddi postulat, quantum receptum est, plus sibi reddi velit, quam est receptum; ideoque ultra sortem, lucrum aliquod, ipsius ratione mutui, sibi deberi contendat. Omne propterea hujusmodi lucrum, quod sortem superet, illicitum, & Usurarium est.

II. Neque vero ad istam labem purgandam, ullum accersiri subsidium poterit, vel ex eo, quod id lucrum non excedens & nimium, sed moderatum; non magnum, sed exiguum sit; vel ex eo, quod is, a quo id lucrum solius causa mutui deposcitur, non pauper, sed dives existat; nec datam sibi mutuo summam relicturus otiosam, sed ad fortunas suas amplificandas, vel novis coemendis prædiis, vel quæstuosis agitando negotiis, utilissime sit impensurus. Contra mutui siquidem legem, quæ necessario in dati atque redditi æqualitate versatur, agere ille convincitur, quisquis, eadem æqualitate semel posita, plus aliquid a quolibet, vi
mu-

mutui ipsius, cui per æquale jam satis est factum, exigere adhuc non veretur: proindeque si acceperit, restituendo erit obnoxius ex ejus obligatione justitiæ, quam commutativam appellant, & cujus est, in humanis contractibus æqualitatem cujusque propriam & sancte servare, & non servatam exacte reparare.

III. Per hæc autem nequaquam negatur, posse quandoque una cum mutui contractu quosdam alios, ut ajunt, titulos eisdemque ipsimet universim naturæ mutui minime innatos & intrinsecos, forte concurrere; ex quibus justa omnino legitimaque causa confurgat quiddam amplius supra sortem ex mutuo debitam rite exigendi. Neque item negatur, posse multoties pecuniam ab unoquoque suam, per alios diversæ prorsus naturæ a mutui natura contractus, recte collocari & impendi, sive ad proventus sibi annuos conquirendos, sive etiam ad licitam mercaturam, & negotiationem exercendam, honestaque indidem lucra percipienda.

IV. Quemadmodum vero in tot ejusmodi diversis contractuum generibus, si sua cujusque non servatur æqualitas, quidquid plus justo recipitur, si minus ad Usuram (eo quod omne mutuum tam apertum, quam palliatum absit), ut certe ad aliam veram injustitiam, restituendi onus pariter afferentem; spectare

re compertum est; Ita si rite omnia peragantur, & ad justitiæ libram exigantur, dubitandum non est, quin multiplex in iisdem contractibus licitus modus & ratio suppetat humana commercia & fructuosam ipsam negotiationem ad publicum commodum conservandi ac frequentandi. Absit enim a Christianorum animis, ut per usuras, aut similes alienas injurias florere posse lucrosa commercia existiment; cum contra ex ipso Oraculo Divino discamus; quod (a) *Justitia elevat gentem, miseros autem facit populos peccatum.*

V. Sed illud diligenter animadvertendum est falso sibi quemquam; & non nisi temere persuasurum, reperiri semper, ac præsto ubique esse, vel una cum mutuo titulos alios legitimos, vel secluso etiam mutuo, contractus alios justos quorum titulorum, vel contractuum præsidio, quotiescumque pecunia, frumentum, aliudve id generis alteri cuicumque creditur, toties semper liceat auctarium moderatum, ultra sortem integram salvamque, recipere. Ita si quis senserit, non modo Divinis Documentis, & Catholicæ Ecclesiæ de Usura judicio, sed ipsi etiam humano communi sensui, ac naturali rationi procul dubio

ad-

(a) Prov. 14. 34.

adversabitur. Neminem enim id saltem latere potest, quod multis in casibus tenetur homo simplici ac nudo mutuo alteri succurrere, ipso præsertim Christo Domino edocente (a): *Volenti mutuari a te, ne avertaris*, & quod similiter multis in circumstantiis, præter unum mutuum, alteri nulli vero, justoque contractui locus esse possit. Quisquis igitur suæ conscientiæ consultum velit, inquirat prius diligenter, oportet, vere ne cum mutuo justus alius titulus; vere ne alter a mutuo contactus occurrat, quorum beneficio, quod quærit lucrum, omnis labis expers & immune reddatur.

His verbis complectuntur, & explicant Sententias suas Cardinales, ac Theologi, & Viri Canonum peritissimi, quorum consilium in hoc gravissimo negotio postulavimus; Nos quoque privatum studium nostrum conferre in eandem causam non prætermisimus, antequam Congregationes haberentur, & quo tempore habebantur, & ipsis etiam peractis; Nam præstantium Virorum Suffragia, qua modo commemoravimus, diligentissime percurrimus. Cum hæc ita sint, adprobamus, & confirmamus quæcumque in Sententiis superius expositis continentur; Cum Scriptores plane omnes,

(a) Matth. 5. 42.

mnēs, Theologiæ, & Canonum Professo-
res, plura Sacrarum Litterarum testi-
monia, Pontificum Decessorum nostro-
rum Decreta, Conciliorum, & Patrum
auctoritas ad easdem Sententias compro-
bandas pene conspirare videantur. In-
super apertissime cognovimus Auctores,
quibus contrariæ Sententiæ referri de-
bent; Et eos pariter, qui illas foveant,
ac tumentur, aut illis ansam, seu occa-
sionem præbere studentur; Neque igno-
ramus, quanta sapientia, & gravitate
defensionem veritatis susceperint Theo-
logi finitimi illis Regionibus, ubi con-
troversię ejusmodi principium habue-
runt. Quare has Litteras Encyclicas
dedimus universis Italiæ Archiepisco-
pis, Episcopis, & Ordinariis, ut hæc
tibi, Venerabilis Frater, & cæteris omni-
bus innotescerent; & quoties Synodos
celebrare, ad Populum verba facere,
eumque Sacris doctrinis instruere con-
tingerit, nihil omnino alienum profera-
tur ab iis Sententiis, quas superius re-
censuimus. Admonemus etiam vehe-
menter, omnem sollicitudinem impen-
dere, ne quis in vestris Diœcesibus au-
deat Litteris, aut Sermonibus contra-
rium docere: Si quis autem parere de-
tractaverit, illum obnoxium, & subje-
ctum declaramus pœnis, per Sacros Ca-
nones in eos propositis, qui mandata
Apostolica contempserint ac violave-
rint.

De contractu autem , qui novas has controversias excitavit , nihil in præsentia statuimus ; Nihil etiam decernimus modo de aliis contractibus , pro quibus Theologi , & Canonum Interpretes in diversas abeunt Sententias ; Attamen pietatis vestræ studium ac Religionem inflammandam existimavimus , ut hæc , quæ subjicimus , executioni demandetis .

Primum gravissimis verbis Populis vestris ostendite , usuræ labem ac vitium a Divinis Litteris vehementer improbari ; Illud quidem varias formas atque species induere , ut Fideles , Christi Sanguine restitutos in libertatem & gratiam , rursus in extremam minam præcipites impellat ; Quocirca si pecuniam suam collocare velint , diligenter caveant , ne cupiditate , omnium malorum fonte , rapiantur , sed potius ab illis , qui doctrinæ ac virtutis gloria supra cæteros efferuntur , consilium exposcant .

Secundo loco , qui viribus suis , ac sapientiæ ita confidunt , ut responsum ferre de iis quæstionibus non dubitent (quæ tamen haud exiguum Sacræ Theologiæ , & Canonum scientiam requirunt) , ab extremis , quæ semper vitiosa sunt , longe se abstineant ; Etenim aliqui tanta severitate de iis rebus judicant , ut quamlibet utilitatem ex pecunia desumptam accusent , tanquam illicitam

citam, & cum usura conjunctam; Contra vero nonnulli indulgentes adeo, remissique sunt, ut quodcunque emolumentum ab usuræ turpitudine liberum existiment. Suis privatis opinionibus ne nimis adhæreant, sed priusquam responsum reddant, plures Scriptores examinent, qui magis inter cæteros prædicantur; Deinde eas partes suscipiant, quas tum ratione, tum auctoritate plane confirmatas intelligent. Quod si disputatio insurgat, dum contractus aliquis in examen adducitur, nullæ omnino contumeliæ in eos confingantur, qui contrariam Sententiam sequuntur, neque illam gravibus Censuris notandam asserant, si præsertim ratione, & præstantium Virorum testimoniis minime careat; Siquidem convicia, atque injuriæ vinculum Christianæ charitatis infringunt, & gravissimam Populo offensionem, & scandalum præseferunt.

Tertio loco, qui ab omni usuræ labe se immunes, & integros præstare volunt, suamque pecuniam ita alteri dare, ut fructum legitimum solummodo percipiant, admonendi sunt, ut contractum instituendum antea declarent, & condiciones inferendas explicent, & quem fructum ex eadem pecunia postulent: Hæc magnopere conferunt non modo ad animi sollicitudinem & scrupulos evitandos, sed ad ipsum contractum in

Foro externo comprobandum; Hæc etiam aditum intercludunt disputationibus, quæ non semel concitandæ sunt, ut clare pateat, utrum pecunia, quæ rite data alteri esse videtur, revera tamen palliatam usuram contineat.

Quarto loco vos hortamur, ne aditum relinquatis ineptis illorum Sermionibus, qui dictitant, de usuris hoc tempore quæstionem institui, quæ solo nomine contineatur, cum ex pecunia, quæ qualibet ratione alteri conceditur, fructos ut plurimum comparetur. Etenim quam falsum id sit, & a veritate alienum, plane deprehendimus, si perpendamus, naturam unius contractus ab alterius natura prorsus diversam & sejunctam esse; Et ea pariter discrepare magnopere inter se, quæ a diversis inter se contractibus consequuntur. Revera discrimen apertissimum intercedit fructum inter, qui jure licito ex pecunia desumitur; ideoque potest in utroque Foro retineri; Ac fructum, qui ex pecunia illicite conciliatur, ideoque Fori utriusque judicio restituendus decernitur. Constat igitur, haud inanem de usuris quæstionem hoc tempore proponi ob eam causam, quod ut plurimum ex pecunia, quæ alteri tribuitur, fructus aliquis excipiatur.

Hæc potissimum vobis indicanda censuimus, sperantes, fore ut mandetis executioni-

cutioni quæcumque per has Literas a
Nobis præscribuntur ; Opportunis quo-
que remediis consuletis , uti confidi-
mus , si forte ob hanc novam de Usu-
ris controversiam in Diœcesi vestra tur-
bæ concitentur , vel corruptelæ ad la-
befactandum sanæ doctrinæ candorem
& puritatem inducantur : Postremo vo-
bis , & Gregi , curæ vestræ concredito ,
Apostolicam Benedictionem impertimur .

Datum Romæ apud S. Mariam Majo-
rem die prima Novembris MDCCXLV.
Pontificatus Nostri Anno Sexto.

T A V O L A

Di ciò, che contienfi in questo
Volume.

CAPO I.	C H'egli è tanto più necessa- rio lo scoprire il vizio de' falsi depositi, quanto che questi hanno qualche apparenza di equità, e che la maggior parte di quelli, che gli prati- cano, stimanli giusti e legittimi. Pag. 15	
Capo II.	Che cosa sia il falso deposito. 24	
Capo III.	Che il Contratto, di cui trat- tasi, è Usurajo. 28	
Sez. I.	Prove tratte dalla definizione dell' Usura. ivi	
Sez. II.	Prove tratte dai Decreti della Chiesa. 36	
Sez. III.	Del nome di Deposito. 46	
Capo IV.	Della permissione delle Leggi Civili. 54	
Sez. I.	Che questa permissione non può ren- dere tali Contratti legittimi in coscien- za. ivi	
Sez. II.	Compendio delle Ordinazioni spet- tanti all'Usura, ed a' prestiti di dena- ro a interesse. 64	
Sez. III.	Altra spiegazione di questa per- missione de' prestiti nomati Depositi. 75	
Capo V.	Risposta alle Obbiezioni. 80	
Obbiezione prima.	81	

Rispe-

<i>Risposta alla prima Obbiezione, che fonda- dasi sul pretesto della Società.</i>	82
<i>Obbiezione seconda.</i>	93
<i>Risposta alla seconda Obbiezione, che ca- vasi dalla pretesa cessazione del gua- dagno.</i>	94
<i>Obbiezione terza.</i>	108
<i>Risposta alla terza Obbiezione, che rica- vasi dall'uso di condannare i Debitori a pagar gl'interessi.</i>	ivi
<i>Obbiezione quarta.</i>	113
<i>Risposta alla quarta Obbiezione, che fon- dasi sul vantaggio reciproco delle par- ti contraenti.</i>	114
<i>Obbiezione quinta.</i>	115
<i>Risposta alla quinta Obbiezione, in cui allegasi che in riguardo ai pupilli il Contratto, ch'è in questione, dee pas- sare per una spezie di rendita.</i>	116
<i>Obbiezione sesta.</i>	119
<i>Risposta alla sesta Obbiezione, in cui ad- ducesi per iscusar il pericolo, che si cor- re, di perdere il suo capitale.</i>	120
<i>Capo VI. Che in materia di Usura non convien fidarsi del discorso umano, ma bisogna prender norma dalla Fede.</i>	
<i>Capo VII. Condizioni necessarie per pote- re legittimamente esigere qualche inte- resse nel prestito, a motivo del lucro cessante.</i>	150
<i>SS. D. N. Benedicli Papæ XIV. Epistola Encyclica ad Italianæ Episcopos.</i>	159

Fine della Tavola.

34403
19461

BIBLIOTECA
R. ISTITUTO SUP.
SCIENZE ECO. E COM.
VENEZIA

30

13
C
H
C

BIBLIOTECA

R. STORIA

G. V.

2